

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI) .....	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII) .....	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	23
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	40
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	57
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	72
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	87
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	97
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	98
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	106
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	112
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	118
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	»	138

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Insieme per il Futuro: IPF; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Vinciamo Italia-Italia al Centro con Toti: Misto-VI-ICT; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE . . . . .	<i>Pag.</i>	139
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	140
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	141
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	142

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria di Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazione*) ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 6 luglio 2022. – Presidenza del  
presidente Alessio BUTTI.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria di Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.**

**C. 3653 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo Maria FERRI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comi-

tato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3653 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, composto da 47 articoli per un totale di 110 commi, appare riconducibile, in base al preambolo, alle distinte finalità di adottare misure di semplificazione fiscale e della normativa della Tesoreria dello Stato, di semplificare le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri e di dettare ulteriori disposizioni di carattere finanziario e sociale; a tale riguardo, il provvedimento appare qualificabile come “provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo”, categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali “le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo”; al tempo stesso però

la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria" in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari" e ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura "finanziaria"; pertanto il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare "in concreto non pertinente"; in proposito andrebbe approfondito se tali considerazioni non possano valere anche per le finalità sopra individuate; ciò premesso, si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità sopra descritte delle seguenti disposizioni: l'articolo 33 (in tema di semplificazioni degli adempimenti attuativi alla legge 9 dicembre 2021, n. 220, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo); l'articolo 34 (volto a disporre e disciplinare il commissariamento di Sogin S.p.A.); l'articolo 35 comma 5 (diretto a prorogare la permanenza in carica dei componenti delle commissioni consultive presso l'AIFA); l'articolo 41 (che incrementa le risorse per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, si segnala che dei 110 commi, 12 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi: in particolare, è prevista l'adozione di 2 DPCM, 8 decreti ministeriali e 2 provvedimenti di altra natura; in un caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 7 afferma che la dichiarazione con cui si attesta la rispondenza del contenuto economico e normativo di un contratto di locazione a canone concordato, transitorio o per studenti uni-

versitari agli accordi definiti in sede locale può essere fatto valere anche per i contratti di locazione stipulati per l'immobile successivamente al suo rilascio; al riguardo si valuti l'opportunità di precisare se ciò valga solo per i contratti di locazione aventi il medesimo contenuto o indistintamente per tutti i contratti di locazione; l'articolo 26, al comma 1, volto a modificare il testo dell'articolo 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, omette di specificare anche nel corpo dell'articolo, oltre che nella rubrica, il testo di legge cui appartiene l'articolo che intende novellare;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

l'articolo 6, al comma 1, lettera a), novella l'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014, in materia di dichiarazione dei redditi precompilata, disponendo la sostituzione del comma 1, senza tuttavia disporre il coordinamento con il comma 2 del richiamato articolo 5, che continua a richiamare la lettera a) del comma 1, abrogata dalla novella in esame; medesime considerazioni valgono per l'articolo 10 in materia di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, che, al comma 1, lettera a), numero 2), novella il comma 1, lettera a) dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, abrogandone i numeri 2) e 4), senza tuttavia disporre il coordinamento di tale novella con il comma 4-bis.2 del medesimo articolo, che continua a richiamare il numero 2), comma 1, del medesimo articolo 11;

l'articolo 11 apporta un'integrazione testuale all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 3-bis, del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (DPR n. 322 del 1998), in contrasto con il paragrafo 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di non ricorrere "all'atto legislativo per apportare

modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di ‘resistenza’ ad interventi modificativi successivi”; tale contrasto con la previsione della circolare potrebbe essere superato riformulando la disposizione nel senso di un’auto-rizzazione al Governo ad apportare le modifiche al citato regolamento;

due disposizioni presentano profili problematici per quel che attiene l’utilizzo dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in particolare, l’articolo 23, comma 3, stabilisce che sono individuati con DPCM, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia, i requisiti dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo per la fruizione di un credito di imposta; l’articolo 34 comma 2 prevede invece che il Commissario straordinario per la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale di cui al decreto legislativo n. 31 del 2010 sia nominato con DPCM, in deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall’articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che prevede che i commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; al riguardo, si ricorda che il Comitato ha in più occasioni segnalato che il DPCM risulta allo stato, nell’ordinamento, un atto atipico; pertanto un suo frequente utilizzo, mutuando peraltro procedure tipiche dell’adozione dei regolamenti, quali la proposta o il concerto dei Ministri interessati, rischia di tradursi in un impiego non corretto delle fonti del diritto e in quel fenomeno che il Consiglio di Stato ha definito “fuga dal regolamento”, probabilmente indotta anche dalla complessità e dalla tempistica delle procedure per l’adozione di norme regolamentari (si veda da ultimo la raccomandazione contenuta nel parere reso nella seduta del 25 maggio 2022 sul disegno di legge C. 3614 di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022);

il comma 2 dell’articolo 34 prevede anche che il Commissario straordinario di Governo responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 operi in deroga ad ogni disposizione diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; in proposito si ricorda che in più occasioni il Comitato ha raccomandato di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari (si veda ad esempio la raccomandazione contenuta nel parere reso nella seduta dell’11 giugno 2019 sul disegno di legge C. 1898 di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019);

il testo del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, che debba essere rispettata la seguente condizione:

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, a riformulare l’articolo 11 in modo da evitare la modifica frammentaria con atto legislativo di un atto non avente forza di legge;

il Comitato osserva inoltre:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione*

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di approfondire la formulazione dell’articolo 7 e dell’articolo 26, comma 1;

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’oppor-

tunità di approfondire l'articolo 6, comma 1, l'articolo 10, comma 1, l'articolo 23, comma 3 e l'articolo 34 comma 2;

il Comitato raccomanda inoltre:

provveda il Legislatore ad avviare una riflessione sullo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che allo stato rappresenta ancora – nonostante

il suo frequente utilizzo nell'ordinamento – una fonte atipica, anche prendendo in considerazione l'ipotesi di un'integrazione, a tal fine, del contenuto della legge n. 400 del 1988 ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 15.45.**

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	7
---	---

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 6 luglio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15 alle 15.40.

## COMMISSIONI RIUNITE

### XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 381 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	8
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere dei relatori</i> ) .....	14
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalle Commissioni</i> ) .....	16
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Atto n. 383 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	11
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalle Commissioni</i> ) .....	18
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 382 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	12
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta di parere dei relatori</i> ) .....	20

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 luglio 2022. — Presidenza del presidente della XIII Commissione, Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

#### La seduta comincia alle 15.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per**

**l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.**

**Atto n. 381.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno 2022.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 29 giugno scorso, la presidente Rostan ha dato conto della disponibilità del Governo ad attendere che le Commissioni esprimano il parere di competenza sull'atto in esame entro questa settimana.

Ricorda altresì che nella giornata di ieri è stata trasmessa, per le vie brevi, a tutti i gruppi una proposta di parere elaborata dai relatori (*vedi allegato 1*).

Doriana SARLI (MISTO-M-PP-RCSE), interviene sull'ordine dei lavori, lamentando come nell'ambito dell'esame del provvedimento siano stati previsti tempi eccessivamente ristretti, che hanno impedito lo svolgimento di un effettivo dibattito nel merito. In particolare, rileva come la proposta di parere dei relatori sia stata trasmessa, per le vie brevi, soltanto nella giornata di ieri. Si chiede, quindi, come sia possibile svolgere un dibattito approfondito sul contenuto del parere, dopo un solo giorno dalla sua trasmissione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, fa presente che i deputati eventualmente interessati avrebbero potuto agevolmente far pervenire le proprie osservazioni e proposte di integrazione entro la seduta odierna. Sottolinea come, in ogni caso, i deputati possano senza dubbio approfittare anche della seduta odierna per avanzare le proprie proposte.

Francesco CRITELLI (PD), *relatore per la XIII Commissione*, a conferma di quanto rilevato dal presidente Gallinella, fa presente come un'osservazione proveniente dal gruppo Italia Viva sia stata ricevuta, valutata dai relatori e inserita nella proposta di parere.

Doriana SARLI (MISTO-M-PP-RCSE) rileva la necessità, all'articolo 2, comma 1, del provvedimento, di inserire la definizione di « stabilimento con orientamento produttivo NON DPA », specificando che lo stesso è da intendersi nei termini di « detenzione di animali da reddito per finalità da compagnia senza fini commerciali né

zootecnici ». A tale proposito ritiene altresì necessario che venga specificato che gli animali NON DPA sono esclusi a vita dalla produzione di alimenti. Al medesimo articolo 2, evidenzia inoltre criticità in ordine alla definizione di « evento ». In particolare, sottolinea che la lettera *t*) fornisce una definizione di evento riguardante la vita di un singolo animale o gruppi o insiemi di animali presenti nelle attività degli operatori come ad esempio nascita, identificazione, movimentazione. Tale lettera prevede positivamente che tra gli eventi siano da annoverare anche il passaggio di proprietà e di stato non destinato alla produzione di alimenti per gli equini. L'esperienza dimostra però che anche animali di altre specie destinati inizialmente al consumo alimentare possano essere affidati o ceduti a privati o ad associazioni che li tengono per compagnia. Occorre, quindi, a suo giudizio, prevedere il passaggio di stato anche per tali animali. Quanto agli articoli 14 e 15 del provvedimento, ritiene che gli stessi debbano essere parimenti oggetto di modifica. Nello specifico, osserva come all'articolo 14 sia necessario inserire una disposizione diretta a prevedere, all'interno dei macelli, sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, dei quali si avvalgano le ASL territorialmente competenti. All'articolo 15, comma 2, lettera *d*), ritiene invece necessario escludere la possibilità, per la ASL territorialmente competente, di disporre l'abbattimento in stabilimento e la distruzione senza alcun indennizzo degli animali considerati a rischio.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, sospende brevemente la seduta al fine di consentire ai relatori di valutare le proposte di modifica avanzate dalla deputata Sarli.

**La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.20.**

Filippo GALLINELLA, *presidente*, cede la parola al relatore per la XIII Commissione, onorevole Critelli, affinché si esprima sulle proposte di integrazione avanzate dalla deputata Sarli.

Francesco CRITELLI (PD), *relatore per la XIII Commissione*, ringrazia, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, deputata Baldini, per il contributo emerso dal dibattito.

Si esprime in senso favorevole sulla proposta della collega Sarli di inserire la definizione di « stabilimento con orientamento produttivo NON DPA », da intendersi formulata, tuttavia, come osservazione e non come condizione.

Si esprime in senso contrario su tutte le altre proposte di integrazione avanzate dalla deputata Sarli.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime un parere favorevole sulla proposta di parere, come riformulata dai relatori.

Dario BOND (FI), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, pur apprezzando il lavoro di sintesi svolto dai relatori nell'elaborazione della proposta di parere, si esprime in senso contrario al contenuto del Regolamento europeo n. 429 del 2016, che reca un fardello ulteriore, sia in termini di costi che di oneri burocratici, per le imprese del settore agricolo, in una situazione economica per loro già molto provante.

Maria Cristina CARETTA (FDI), ringraziando preliminarmente i relatori per aver voluto recepire, nella propria proposta di parere, talune delle osservazioni pervenute dal proprio gruppo e dalle audizioni svolte, si esprime tuttavia in senso contrario alle norme introdotte dallo schema di decreto, che recano aggravii burocratici del tutto inutili ed anzi, in un momento economico come quello attuale, assolutamente dannosi per le imprese coinvolte. Constata, quindi, come il Governo abbia fallito nel rappresentare, nella predisposizione dello schema di decreto legislativo in esame, gli interessi economici del settore agricolo nazionale.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) ringrazia i relatori per il lavoro svolto ricordando come le questioni affrontate nel provvedimento in esame siano state ampiamente discusse in Europa e che certamente tale discus-

sione dovrà proseguire anche in futuro. Sottolinea peraltro come le Commissioni, con la proposta di parere che si accingono a votare, abbiano svolto un proficuo lavoro, evidenziando alcune criticità relative al tema della tracciabilità, al ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, in generale, alla tutela dei consumatori.

Preannuncia, quindi, il voto favorevole della Lega sulla proposta di parere in esame.

Maria SPENA (FI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere dei relatori, ritenendo che le Commissioni abbiano svolto un prezioso lavoro istruttorio di ascolto dei settori coinvolti e che le esigenze degli agricoltori siano state essenzialmente prese in considerazione. Più in generale, ricorda la grave situazione delle regioni colpite dal fenomeno della peste suina africana.

Rossana BOLDI (LEGA) interviene per precisare che il Regolamento europeo avrebbe iniziato a produrre i suoi effetti nell'ordinamento nazionale a prescindere dal lavoro delle Commissioni. A suo giudizio, il compito di queste ultime, in questa sede, è adoperarsi proprio per porre dei « paletti » alla normativa europea, nei limiti in cui questa lo consente. Ritiene che la proposta di parere avanzata dai relatori persegua efficacemente questo obiettivo.

Celeste D'ARRANDO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere avanzata dai relatori.

Antonella INCERTI (PD), nell'evidenziare come le Commissioni abbiano svolto un prezioso lavoro volto ad inserire, nella proposta di parere, alcune condizioni e osservazioni che vanno incontro alle esigenze degli agricoltori emerse nel corso dell'attività conoscitiva, ritiene che nello schema di decreto in esame non si contrappongano esigenze ulteriori rispetto alle prescrizioni del Regolamento europeo in materia. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere dei relatori.

Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori, come riformulata (vedi allegato 2).

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.**

Atto n. 383.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno 2022.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 29 giugno scorso, la presidente Rostan ha dato conto della disponibilità del Governo ad attendere che le Commissioni esprimano il parere di competenza sull'atto in esame entro questa settimana.

Ricorda altresì che, nella medesima seduta, in qualità di relatore per la XIII Commissione, ha presentato, anche a nome del collega Sutto, relatore per la XII Commissione, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni. Non avendo ricevuto proposte di modifica da parte dei gruppi, ritiene di confermare la citata proposta di parere.

Vittorio FERRARESI (M5S) procede allo svolgimento di alcune considerazioni e avanza alcune proposte di modifica.

Dichiara, innanzitutto, di condividere le finalità sottese al provvedimento in esame che si prefigge essenzialmente lo scopo di evitare gravi danni alla biodiversità e alla salute, cercando di rimediare alle conseguenze dannose rilevate negli ultimi anni.

In particolare, con riferimento ai divieti disciplinati dall'articolo 3, propone di espun-

gere gli insetti dalle deroghe previste al comma 2 del citato articolo, sottolineando come proprio tali specie siano responsabili di notevoli danni sia per la salute che per l'agricoltura.

Sempre con riferimento alle fattispecie dei divieti di cui al citato articolo 3, propone di prevedere espressamente il divieto di riproduzione degli animali presenti sul territorio nonché di espungere il riferimento alla riproduzione nell'osservazione di cui al numero 1) della proposta di parere dei relatori.

Infine, ritiene opportuno che sia modificato il riferimento previsto, sempre al comma 1 dell'articolo 3, al cosiddetto « ambiente naturale » che a suo giudizio rappresenta una definizione non chiara, che andrebbe piuttosto sostituita con il riferimento all'ambiente di provenienza degli animali. Chiede, pertanto, ai relatori e al Governo di valutare le proposte di osservazioni da lui avanzate che ritiene siano in linea con le finalità dello schema di decreto in esame.

Silvia BENEDETTI (MISTO-M-PP-RCSE) ritiene che sussistano alcune criticità relative alle condizioni e alle osservazioni contenute nella proposta di parere in oggetto. In particolare, dichiara di non condividere l'ampliamento delle deroghe previste all'articolo 3, volto a includere tra i casi di inapplicabilità del divieto di cui al comma 1 anche alla detenzione di animali esotici non pericolosi nati in cattività.

Inoltre, dichiara di non comprendere a pieno l'osservazione riferita all'articolo 4, lettera *b*), che estende la prevista deroga anche ai piani e alle attività nonché quanto previsto alla lettera *c*), rilevando come tale osservazione ampliano le ipotesi di esclusione alla detenzione di animali esotici comunemente considerati « di compagnia ». Più in generale, ritiene che la definizione relativa agli animali di compagnia abbia una portata eccessivamente generica.

Doriana SARLI (MISTO-M-PP-RCSE), nel dichiarare preliminarmente la condivisione delle finalità dello schema di decreto in esame, ritiene che molte delle condizioni e

osservazioni inserite nella proposta di parere dei relatori siano volte essenzialmente a disattendere quanto previsto dal Regolamento europeo e dalla legge di delega, che risulterebbe quindi non pienamente attuata. Ritiene quindi necessario che le Commissioni garantiscano il rispetto delle finalità del provvedimento in esame e delle norme del Regolamento europeo approvato in materia.

Filippo GALLINELLA (IPF), *presidente e relatore per la XIII Commissione*, sospende brevemente la seduta al fine di valutare le proposte di modifica della proposta di parere avanzate dai deputati intervenuti.

**La seduta, sospesa alle 15.40, è ripresa alle 16.**

Filippo GALLINELLA (IPF), *presidente e relatore per la XIII Commissione*, anche a nome del relatore per la XII Commissione, deputato Sutto, con riferimento alle proposte di modifica avanzate dal collega Ferraresi, dichiara di voler recepire, nell'ambito delle osservazioni, quella relativa ad una più chiara definizione del cosiddetto « ambiente naturale ».

Dichiara altresì di voler accogliere l'osservazione volta a includere anche la riproduzione delle specie animali nell'ambito dei divieti di cui all'articolo 3, modificando in tal senso l'osservazione numero 1 della proposta di parere presentata nella seduta precedente.

Con riferimento alla questione relativa agli insetti, dichiara di non voler accogliere l'osservazione del collega Ferraresi.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime un parere favorevole sulla proposta di parere, come riformulata dai relatori.

Vittorio FERRARESI (M5S) ringrazia i relatori per aver voluto accogliere alcune delle osservazioni da lui proposte, ribadendo la necessità che il Governo valuti con estrema attenzione la questione della deroga relativa agli insetti prevista all'articolo 3.

Doriana SARLI (MISTO-M-PP-RCSE), nel condividere le osservazioni avanzate dal collega Ferraresi che risultano ora recepite nella proposta di parere, ribadisce come essa vada comunque in direzione opposta rispetto alle prescrizioni previste dal Regolamento europeo che si intenderebbe attuare. Dichiara, pertanto, il voto contrario a nome della sua componente sulla proposta di parere elaborata dai relatori.

Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori, come riformulata (*vedi allegato 3*).

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.**

**Atto n. 382.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 29 giugno 2022.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che non è stato ancora trasmesso il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che la Commissione Bilancio non ha ancora espresso i propri rilievi sul testo, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento. Pertanto, le Commissioni non sono nelle condizioni di procedere alla deliberazione del parere nella seduta odierna.

Chiede, quindi, al rappresentante del Governo la disponibilità ad attendere ulteriormente l'espressione del parere da parte delle Commissioni riunite, nel presupposto che il Governo provveda a integrare la richiesta di parere nel senso indicato in tempi congrui.

Il sottosegretario Andrea COSTA, dichiara la disponibilità del Governo ad attendere ulteriormente, al fine di consentire il perfezionamento dei procedimenti attualmente in corso.

Guglielmo GOLINELLI (LEGA), *relatore per la XIII Commissione*, intervenendo da remoto, anche a nome del relatore della XII Commissione, deputato De Martini, illustra sinteticamente una proposta di parere favorevole con una serie di condizioni e osservazioni che tengono conto di alcune delle criticità emerse durante lo svolgimento delle audizioni nonché recepiscono alcune sollecitazioni provenienti dagli altri gruppi (*vedi allegato 4*).

Vittorio FERRARESI (M5S) ringrazia i relatori per il lavoro svolto nell'elaborazione della proposta di parere, auspicando che sia data la giusta attenzione alla professione dei medici veterinari affinché sia adeguatamente valorizzata evitando i frequenti episodi di abuso della professione medesima.

Doriana SARLI (MISTO-M-PP-RCSE) segnala ai relatori di aver inviato alcune

osservazioni a nome del suo gruppo sul provvedimento in esame. In particolare, chiede di inserire nella proposta di parere una condizione volta a destinare risorse finanziarie affinché gli allevatori possano utilizzare la figura del veterinario aziendale, dal momento che i veterinari della sanità pubblica risultano essere in numero insufficiente. Inoltre, chiede di inserire un'ulteriore condizione al fine di assicurare agli allevatori italiani le stesse condizioni di mercato degli altri Paesi europei rispetto ai costi aziendali necessari per garantire la sicurezza sanitaria degli allevamenti. Auspica infine che, nella prossima seduta, vi sia la possibilità di discutere tali questioni con maggiore disponibilità di tempo.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nel precisare che le Commissioni hanno svolto più di una seduta dedicata alla discussione degli schemi di decreto legislativo in oggetto e che tutti i commissari hanno avuto la possibilità di far pervenire ai relatori i propri suggerimenti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.05.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (Atto n. 381).**

**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

Le Commissioni riunite XII e XIII,

esaminato il provvedimento in oggetto, che reca disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo in discussione, che si compone di 25 articoli, è diretto a dare attuazione al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili;

con tale regolamento, la Commissione europea ha rivisto, semplificato ed aggiornato la legislazione comunitaria ad oggi vigente in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, passando da una normativa frammentata con più di 40 direttive e altrettanti regolamenti, ad un singolo e robusto riferimento normativo;

la normativa nazionale di recepimento vigente è stata sinora caratterizzata da un elevato livello di complessità, e dal fatto di essere diversamente articolata per singole specie animali;

la competente Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) del Ministero della salute, in attuazione della delega legislativa di cui l'articolo 14 della legge n. 53 del 2021, che, alle lettere *a)*, *b)*, *g)*, *h)*, *i)* e *p)*, si è impegnata a sistematizzare il quadro normativo vigente, al fine di renderlo più organico, efficace e coordinato;

il decreto stabilisce le procedure di attuazione sul territorio nazionale del regolamento e le misure supplementari nazionali inerenti: la registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; le informazioni da riportare nelle diverse banche dati, relative agli stabilimenti registrati o riconosciuti, agli operatori, agli animali e agli eventi; l'identificazione degli animali detenuti; la documentazione rilevante; le conseguenze, anche sanzionatorie, in caso di non conformità al quadro normativo; le misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d'interesse derivanti da atti normativi preesistenti;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 8 giugno 2022 e trasmesso in data 14 giugno 2022;

preso atto altresì dei rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, il 15 giugno 2022;

tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolto presso le predette Commissioni riunite,

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) esplicitare, in una disposizione specifica da introdurre nel testo, che a tutti gli obblighi procedurali che il decreto pone a carico degli operatori del settore sia possibile assolvere anche avvalendosi di soggetti

delegati, ferma restando la possibilità di accesso alle banche dati da parte del soggetto delegante;

2) all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e ai fini della trasparenza di mercato »;

3) all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera *t*) con la seguente: « *t*) evento: notizia riguardante il singolo animale o gruppi o insiemi di animali presenti nelle attività degli operatori, svolte direttamente o tramite delegato, quali la nascita, l'identificazione, la movimentazione, il furto, lo smarrimento, il ritrovamento, la morte, l'accasamento e lo sfoltoimento dei gruppi, la macellazione, oltre che il passaggio di proprietà e di stato di non destinato alla produzione di alimenti per gli equini, la notifica dell'evento in BDN viene gestita dalla figura del delegato; »

4) all'articolo 7, comma 4, aggiungere infine, il seguente periodo: « Il Ministero della salute, di intesa con il Ministero dell'interno, assicura l'accesso BDN, in modalità di consultazione, alle forze di polizia »;

5) all'articolo 7, sostituire il comma 6 con il seguente « 6. Fatte salve le norme per la tutela del trattamento dei dati personali, il Ministero della salute per il tramite della competente Direzione generale rende, nel più breve tempo possibile, disponibili al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le informazioni di dettaglio presenti in BDN, negli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e nei Posti controllo frontalieri (PCF), nonché assicura l'accesso ad alcune tipologie di informazioni di dettaglio presenti in BDN alle amministrazioni pubbliche e agli enti che per lo svolgimento delle proprie funzioni abbiano necessità di acquisirle, previa approvazione di specifica richiesta. »;

6) all'articolo 9, comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: « L'opera-

tore, o il suo delegato, deve comunicare alla ASL il furto, lo smarrimento o il ritrovamento degli animali detenuti oppure del documento di identificazione individuale e dei mezzi di identificazione detenuti entro quarantotto ore dalla scoperta dell'evento. »;

*e con le seguenti osservazioni:*

*valuti il Governo l'opportunità di:*

1) all'articolo 5, comma 5, lettera *c*), ampliare il termine entro cui va effettuata la comunicazione delle modifiche e delle cessazioni delle attività registrate attraverso l'inserimento delle relative informazioni in BDN;

2) modificare il tenore dell'articolo 8, nella parte in cui dispone l'obbligo di conservazione della documentazione, in formato cartaceo o digitale, per almeno tre anni dalla data di emissione, considerato che è già previsto l'obbligo, in capo agli operatori, di registrazione delle informazioni nelle banche dati ufficiali; in particolare, tali registrazioni andrebbero ritenute esse stesse come mezzo di archiviazione digitale, in modo da evitare eventuali duplicazioni o aggravii procedurali;

3) all'articolo 9, comma 10, introdurre una disposizione di natura transitoria che preveda, per gli operatori, un congruo periodo di tempo utile a garantire la transizione dal registro cartaceo a quello digitale;

4) all'articolo 23, comma 1, al fine di garantire la piena operatività delle nuove procedure, estendere da quarantacinque a centottanta giorni il termine per l'adozione del manuale operativo;

5) nel preambolo del provvedimento, richiamare gli articoli 9 e 41 della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (Atto n. 381).**

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni riunite XII e XIII,

esaminato il provvedimento in oggetto, che reca disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo in discussione, che si compone di 25 articoli, è diretto a dare attuazione al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili;

con tale regolamento, la Commissione europea ha rivisto, semplificato ed aggiornato la legislazione comunitaria ad oggi vigente in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, passando da una normativa frammentata con più di 40 direttive e altrettanti regolamenti, ad un singolo e robusto riferimento normativo;

la normativa nazionale di recepimento vigente è stata sinora caratterizzata da un elevato livello di complessità, e dal fatto di essere diversamente articolata per singole specie animali;

la competente Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) del Ministero della salute, in attuazione della delega legislativa di cui l'articolo 14 della legge n. 53 del 2021, che, alle lettere *a)*, *b)*, *g)*, *h)*, *i)* e *p)*, si è impegnata a sistematizzare il quadro normativo vigente, al fine di renderlo più organico, efficace e coordinato;

il decreto stabilisce le procedure di attuazione sul territorio nazionale del regolamento e le misure supplementari nazionali inerenti: la registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; le informazioni da riportare nelle diverse banche dati, relative agli stabilimenti registrati o riconosciuti, agli operatori, agli animali e agli eventi; l'identificazione degli animali detenuti; la documentazione rilevante; le conseguenze, anche sanzionatorie, in caso di non conformità al quadro normativo; le misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d'interesse derivanti da atti normativi preesistenti;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 8 giugno 2022 e trasmesso in data 14 giugno 2022;

preso atto altresì dei rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, il 15 giugno 2022;

tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolto presso le predette Commissioni riunite,

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) esplicitare, in una disposizione specifica da introdurre nel testo, che a tutti gli obblighi procedurali che il decreto pone a carico degli operatori del settore sia possibile assolvere anche avvalendosi di soggetti

delegati, ferma restando la possibilità di accesso alle banche dati da parte del soggetto delegante;

2) all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e ai fini della trasparenza di mercato »;

3) all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera *t*) con la seguente: « *t*) evento: notizia riguardante il singolo animale o gruppi o insiemi di animali presenti nelle attività degli operatori, svolte direttamente o tramite delegato, quali la nascita, l'identificazione, la movimentazione, il furto, lo smarrimento, il ritrovamento, la morte, l'accasamento e lo sfolto dei gruppi, la macellazione, oltre che il passaggio di proprietà e di stato di non destinato alla produzione di alimenti per gli equini, la notifica dell'evento in BDN viene gestita dalla figura del delegato; »

4) all'articolo 7, comma 4, aggiungere infine, il seguente periodo: « Il Ministero della salute, di intesa con il Ministero dell'interno, assicura l'accesso alla BDN, in modalità di consultazione, alle forze di polizia »;

5) all'articolo 7, sostituire il comma 6 con il seguente « 6. Fatte salve le norme per la tutela del trattamento dei dati personali, il Ministero della salute per il tramite della competente Direzione generale rende, nel più breve tempo possibile, disponibili al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le informazioni di dettaglio presenti in BDN, negli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e nei Posti controllo frontaliere (PCF), nonché assicura l'accesso ad alcune tipologie di informazioni di dettaglio presenti in BDN alle amministrazioni pubbliche e agli enti che per lo svolgimento delle proprie funzioni abbiano necessità di acquisirle, previa approvazione di specifica richiesta. »;

6) all'articolo 9, comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: « L'operatore, o il suo delegato, deve comunicare alla

ASL il furto, lo smarrimento o il ritrovamento degli animali detenuti oppure del documento di identificazione individuale e dei mezzi di identificazione detenuti entro quarantotto ore dalla scoperta dell'evento. »;

*e con le seguenti osservazioni:*

*valuti il Governo l'opportunità di:*

1) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *f*), inserire la seguente: *f-bis*) stabilimento con orientamento produttivo NON DPA: detenzione di animali da reddito per finalità da compagnia senza fini commerciali né zootecnici;

2) all'articolo 5, comma 5, lettera *c*), ampliare il termine entro cui va effettuata la comunicazione delle modifiche e delle cessazioni delle attività registrate attraverso l'inserimento delle relative informazioni in BDN;

3) modificare il tenore dell'articolo 8, nella parte in cui dispone l'obbligo di conservazione della documentazione, in formato cartaceo o digitale, per almeno tre anni dalla data di emissione, considerato che è già previsto l'obbligo, in capo agli operatori, di registrazione delle informazioni nelle banche dati ufficiali; in particolare, tali registrazioni andrebbero ritenute esse stesse come mezzo di archiviazione digitale, in modo da evitare eventuali duplicazioni o aggravii procedurali;

4) all'articolo 9, comma 10, introdurre una disposizione di natura transitoria che preveda, per gli operatori, un congruo periodo di tempo utile a garantire la transizione dal registro cartaceo a quello digitale;

5) all'articolo 23, comma 1, al fine di garantire la piena operatività delle nuove procedure, estendere da quarantacinque a centottanta giorni il termine per l'adozione del manuale operativo;

6) nel preambolo del provvedimento, richiamare gli articoli 9 e 41 della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (Atto n. 383).**

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni riunite XII e XIII,

esaminato il provvedimento in oggetto, che reca disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo in discussione, che si compone di 18 articoli, è diretto a dare attuazione al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili;

tale regolamento, che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (« normativa in materia di sanità animale »), oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche;

come precisato nella relazione illustrativa, con il provvedimento in esame si ritiene opportuno applicare le norme minime di prevenzione anche agli animali selvatici o esotici e domestici, ivi compresi gli acquatici, detenuti in apposite strutture;

lo schema di decreto legislativo in parola reca attuazione della delega legislativa di cui l'articolo 14 della legge n. 53 del 2021, che, alle lettere a), b), n), o), p), q),

reca principi e criteri direttivi specifici anche per quanto riguarda gli animali selvatici ed esotici detenuti in cattività nonché gli animali da compagnia di cui all'allegato 1 del richiamato regolamento (UE) 2016/429;

la relazione illustrativa sottolinea che sono stati presi in considerazione la trasmissibilità delle malattie animali all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di detenzione e conservazione delle specie animali in questione, compresi anche i trattamenti farmacologici e quindi anche la resistenza antimicrobica; particolare attenzione viene, inoltre, riservata alla formazione periodica degli operatori che gestiscono gli animali all'interno di determinate strutture o vendono, detengono e trasferiscono gli animali da compagnia, prevenendo un apposito provvedimento del Ministero della salute;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 8 giugno 2022 e trasmesso in data 14 giugno 2022;

preso atto altresì dei rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, il 15 giugno 2022;

tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolto presso le predette Commissioni riunite,

esprimono

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni: *a)* al comma 2, definire le specie selvatica ed esotica e richiamare le definizioni di specie autoctona ed alloctona contenute nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 gennaio 2015; *b)* al comma 3, lettera *d)*, dopo le parole: « da compagnia » inserire le seguenti: « purché siano adottate misure idonee a evitare il contatto tra questi e la fauna selvatica, le abitazioni in cui sono detenuti richiami vivi di cui all'articolo 5, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 »;

2) all'articolo 3, sia inserita una disposizione diretta a prevedere la possibilità di utilizzare animali ai fini dello svolgimento di attività cinofile;

3) all'articolo 5, sia soppresso il comma 2;

*e con le seguenti osservazioni:*

*valuti il Governo l'opportunità di:*

1) includere tra le definizioni di cui all'articolo 1 anche quella di « ambiente naturale »;

2) includere tra i divieti di cui all'articolo 3, comma 1, anche quello di riproduzione;

3) all'articolo 3, comma 2, includere tra i casi di inapplicabilità del divieto di cui al comma 1 del medesimo articolo la detenzione di animali esotici non pericolosi nati in cattività;

4) all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni: *a)* al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « prevedendo tempi e modalità per l'aggiornamento dello stesso »; *b)* al comma 3, aggiungere dopo le parole « impiegati nei progetti » le seguenti parole « , nei piani nonché nelle attività »; *c)* ampliare le ipotesi di esclusione di cui al comma 3, in modo da scongiurare l'applicazione del divieto di cui al comma 1 anche alla detenzione di animali esotici comunemente considerati « di compagnia »; *d)* al medesimo comma 3, includere nelle esenzioni di cui alla lettera *f)* gli stabilimenti di cui all'articolo 14, comma 12 e 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e includere nelle esenzioni di cui alla lettera *g)*, le collezioni faunistiche diverse dai giardini zoologici, che senza fine commerciale, possono detenere determinate specie esotiche, selvatiche o da reddito derivanti da sequestri, confische o salvataggi di animali nel rispetto della normativa di settore e che possono essere qualificate anche come stabilimenti riconosciuti con status « confinato » ai sensi dell'articolo 95 del regolamento UE 2016/429; *e)* al comma 5, dopo le parole: « prima dell'acquisizione di nuove specie o esemplari » inserire le seguenti: « e comunque ogni cinque anni »;

5) all'articolo 6, sostituire la rubrica con la seguente: « Disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica ed esotica »;

6) all'articolo 12, comma 2, includere tra la documentazione di cui deve essere corredata la domanda di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca la certificazione antimafia.

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (Atto n. 382).**

**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

Le Commissioni riunite XII e XIII, esaminato il provvedimento in oggetto;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge di delegazione europea 2019/2020 del 22 aprile 2021, n. 53, per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili, applicabile a far data dal 21 aprile 2021;

tale regolamento, che definisce il quadro normativo di riferimento per tutto il settore della sanità animale, si prefigge lo scopo di assicurare elevati livelli di sanità animale e sanità pubblica nell'Unione mantenendo e migliorando l'attuale stato sanitario degli animali e dettando norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali trasmissibili agli animali o all'uomo;

il regolamento (UE) 2016/429 è strettamente correlato al regolamento (UE) 2017/625 in applicazione dal 14 dicembre 2019, relativo al sistema dei controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali lungo la filiera agroalimentare e il cui campo di applicazione comprende anche il settore della sanità animale;

rilevato che:

come si evince dalla relazione illustrativa, il presente schema di decreto le-

gislativo, nell'adeguare la legislazione nazionale, oramai datata e frammentaria, alle disposizioni del richiamato regolamento, si ispira a un radicale cambio di approccio, il cui principale elemento di novità risiede nell'individuazione di una normativa generale per gruppi di malattie individuate e categorizzate, cosiddette malattie elencate, distinte in base al livello di rischio;

nella relazione illustrativa si precisa che attraverso il provvedimento in discussione si è inteso introdurre le sole disposizioni che, negli ambiti e per le finalità individuate nei criteri di delega, si ritengono necessarie per consentire un'applicazione delle norme del regolamento (UE) 2016/429 coerente con il nostro assetto costituzionale e con l'organizzazione del nostro sistema sanitario nazionale, individuando per ogni adempimento o obbligo previsto dallo stesso regolamento, le autorità ed i soggetti destinatari di responsabilità e vincoli, oltreché le procedure e gli strumenti utilizzabili in ambito nazionale per la loro attuazione;

tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolto presso le predette Commissioni riunite,

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 1, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;

2) all'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea, dopo le parole: «l'autorità veterinaria centrale» aggiungere la seguente: «responsabile»;

b) alla lettera b), sopprimere le parole: «regionali, provinciali e locali»;

3) all'articolo 5, comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i criteri per le strategie vaccinali e i criteri per la pianificazione degli esercizi di simulazione»;

4) all'articolo 6, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, lettera b), sostituire le parole «dodici ore» con le seguenti: «ventiquattro ore»;

b) al comma 4, dopo le parole «per territorio inserisce» aggiungere le seguenti: «direttamente o per il tramite del Servizio veterinario regionale,»;

c) al comma 7, dopo le parole «si applicano» aggiungere la seguente: «anche»;

5) all'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere la lettera c);

b) al comma 2, lettera b), sostituire le parole «paragrafi 1 e 2» con le seguenti «paragrafo 1, lettere a) e b)»;

6) all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, sostituire le parole «tempestiva comunicazione e comunque non oltre le dodici ore,» con le seguenti «comunicazione entro le 24 ore»;

b) sostituire il comma 5 con il seguente «5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono assolte anche attraverso l'alimentazione del sistema informativo *Vetinfo.it* del Ministero della salute. Il Ministero della salute con proprio provvedimento stabilisce le procedure operative per l'inserimento dei dati a sistema.»;

7) all'articolo 11, apportare le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 2, prevedere che l'inserimento delle informazioni e dei dati nel sistema informativo *ClassyFarm.it* possa essere effettuato, oltre che dagli operatori, anche da loro delegati ed anche per il tramite di figure veterinarie diverse dal veterinario aziendale incaricato ai sensi del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017;

b) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «frequenze minime» aggiungere le seguenti: «sulla base del rischio»;

c) al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che non si avvalgano del veterinario aziendale formalmente incaricato ai sensi del citato decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017 o»;

d) sostituire il comma 5 con il seguente «Gli stabilimenti posti sotto la responsabilità degli operatori di cui al comma 4 sono categorizzati esclusivamente sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti dall'autorità competente nell'ambito dello svolgimento dei controlli ufficiali e altre attività ufficiali o, comunque, presenti nel sistema informativo "*Vetinfo.it*".»;

8) all'articolo 12, comma 2, lettera c), sostituire le parole «comma 2» con le seguenti: «comma 1»;

9) all'articolo 13, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole «, nel rispetto dei criteri definiti dalla Autorità centrale»;

b) al comma 7, sostituire le parole «punti, 5) e 6),» con le seguenti «punti e) e f),»

c) dopo il comma 7, aggiungere il seguente «7-bis. Le Regioni possono adottare piani regionali di sorveglianza per le malattie elencate di categoria B, C e D, previa approvazione del Ministero della Salute nell'ambito delle priorità stabilite dall'articolo 5, comma 4»;

10) all'articolo 14, comma 2, primo periodo, sostituire le parole « al fine di garantire la categorizzazione » con le seguenti « quale strumento a disposizione delle Autorità Competenti per la categorizzazione »;

*e con le seguenti osservazioni:*

*valuti il Governo l'opportunità di:*

1) estendere le disposizioni di cui all'articolo 9, relativo ai laboratori di sanità animale, anche ai laboratori privati accreditati;

2) all'articolo 11, concernente gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale, introdurre una disposizione volta a specificare che le relative attività sono a carico della sanità pubblica veterinaria;

3) rimodulare il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 23, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, in modo da ridurre l'entità delle

sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, che non appaiono proporzionate all'effettiva gravità delle violazioni commesse;

4) all'articolo 25, specificare che gli animali selvatici oggetto di tutela sono sia quelli terrestri che quelli acquatici;

5) al fine di salvaguardare la biodiversità, introdurre nel testo del provvedimento una disposizione diretta a prevedere la possibilità di rilascio in ambiente naturale di nuove specie, a condizione che le stesse abbiano le medesime caratteristiche genetiche della popolazione autoctona e non siano ibridi, specificando inoltre che tali rilasci siano autorizzati su parere dell'ISPRA;

6) all'allegato 1, numero 14), espungere il riferimento ai visoni di allevamento, affinché le notifiche, in caso di infezione da Sars-CoV-2, siano eseguite anche in relazione ad animali, anche selvatici, diversi dal visone.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	23
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 2098 e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	23
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	39
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Convenzione costituente per la revisione della parte II della Costituzione. C. 3429 cost. Baldelli e C. 3541 cost. Meloni ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	38

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 6 luglio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.*

#### La seduta comincia alle 13.20.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, comunica che il deputato Davide Aiello cessa di far parte della Commissione.

**Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.**

**Testo unificato C. 2098 e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, segnala come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla XI Commissione Lavoro, il testo unificato delle proposte di legge C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri, recante disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Pasquale MAGLIONE (IPF), *relatore*, illustrando il provvedimento, rileva, in estrema sintesi, come essa preveda il diritto ad un periodo di congedo di complessivi ventiquattro mesi e alla conservazione del posto di lavoro (cosiddetto « periodo di

comporto») per i lavoratori affetti da patologie oncologiche o altre gravi malattie temporaneamente invalidanti o croniche individuate con decreto del Ministro della salute. Il testo reca altresì norme concernenti i permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche.

In particolare, l'articolo 1, al comma 1 dispone, per i lavoratori (sia nel settore pubblico sia in quello privato) affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, individuate con decreto del Ministro della salute, il diritto a richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi, fatte comunque salve le previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o della disciplina applicabile al proprio rapporto di lavoro.

Durante il congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Tale congedo, che è compatibile con la concorrente fruizione di altri benefici e la cui fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, salva la facoltà di riscatto.

Il comma 2 dispone il rilascio della certificazione della malattia da parte del medico di medicina generale o del medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata che ha in cura il lavoratore.

Il comma 3 prevede che, al ricorrere delle suddette malattie, l'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte del lavoratore autonomo sia sospesa per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare.

Sul punto, ricorda che, in generale, per i casi di malattia, gravidanza o infortunio la normativa vigente, l'articolo 14 della legge n. 81 del 2017, riconosce tale sospensione in favore dei suddetti lavoratori per un massimo di centocinquanta giorni, senza diritto al corrispettivo e previa richiesta del lavoratore.

Il comma 3-bis prevede che, decorso il termine del congedo, il lavoratore dipendente abbia, ove possibile, accesso prioritario alla modalità di lavoro agile.

L'articolo 2, comma 1, dispone che i lavoratori dipendenti affetti dalle malattie oncologiche, invalidanti o croniche individuate con il decreto del Ministro della salute (previsto dall'articolo 3), previa prescrizione del medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata, possano fruire di un numero annuale di ore di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, aggiuntive rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad un aumento massimo di 10 ore annue. Nel caso di pazienti di minore età, i permessi sono attribuiti ai genitori che li accompagnano alle visite di controllo.

Il comma 2 dispone che, per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive, nel settore privato il datore di lavoro chieda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale, mentre nel settore pubblico le amministrazioni provvedano alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale, sarà prevista la sostituzione obbligatoria dai provvedimenti di cui all'articolo 3 attuativi della norma.

Il comma 3 reca disposizioni di copertura finanziaria.

Il comma 4 prevede che, nell'ipotesi di fruizione irregolare, le somme revocate e riscosse siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla medesima finalità di spesa.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, le disposizioni recate dal provvedimento si applicano ai casi di malattie oncologiche dalla data della loro entrata in vigore; si rinvia inoltre a un decreto del Ministro della salute l'elencazione delle malattie invalidanti o croniche al cui sussistere sono riconosciuti i congedi e i permessi di cui agli articoli 1 e 2.

Il comma 2 dispone che, tramite decreto del Ministro del lavoro, venga fissata la disciplina attuativa dell'articolo 2, prevedendo in particolare:

i requisiti e i presupposti per la fruizione delle ore di permesso;

la non cumulabilità del beneficio con altri benefici riconosciuti per la medesima ragione;

i limiti massimi, per persona e per datore di lavoro, di ore o giornate ammissibili al beneficio, differenziati in base alla malattia e alle esigenze terapeutiche;

gli oneri a carico del datore di lavoro privato;

le sostituzioni obbligatorie nella pubblica amministrazione;

le modalità di controllo e revoca dei benefici irregolarmente fruiti.

L'emanazione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 è prevista, al comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. La medesima procedura è prevista per la modificazione o integrazione dei predetti decreti.

Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile innanzitutto alla materia « ordinamento civile », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, in quanto interviene sulla regolazione del rapporto di lavoro, sui diritti e obblighi che insorgono tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico di diritto privato costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro.

La riconducibilità delle norme che intervengono sulla disciplina del rapporto di

lavoro alla competenza esclusiva statale è acclarata anche dalla giurisprudenza costituzionale in materia (sentenze n. 259 del 2003 e n. 50 del 2005).

In particolare, secondo la Corte Costituzionale, rientrano nell'ambito della materia « ordinamento civile », le norme che « attengono alla disciplina sostanziale del rapporto di lavoro » (sentenza n. 50 del 2005). Sempre secondo la Corte costituzionale: « la posizione sociale del lavoratore, per quanto concerne gli aspetti normativi, retributivi e previdenziali, riferibile agli artt. 4, 36, 37 e 38 Cost., dovrebbe ritenersi rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, Cost. sotto il profilo dell'ordinamento civile (lettera *l*)), della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lettera *m*)), o della previdenza sociale (lettera *o*) ».

Premessa la prevalente riconducibilità del testo alla predetta materia « ordinamento civile » di competenza esclusiva statale, possono dirsi investite dal provvedimento anche la materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e la materia « previdenza sociale », anch'esse attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *o*), della Costituzione.

Per quanto riguarda le altre norme costituzionali rileva altresì come:

ai sensi dell'articolo 4 della Costituzione, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo tale diritto;

l'articolo 32 della Costituzione, preveda la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività;

in base all'articolo 34 della Costituzione, la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme;

l'articolo 38 della Costituzione, prevede per i lavoratori il diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 6 luglio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Istituzione di una Convenzione costituente per la revisione della parte II della Costituzione.**

**C. 3429 cost. Baldelli e C. 3541 cost. Meloni.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Rileva quindi come la Commissione avvii oggi l'esame, in sede referente, delle proposte di legge costituzionale C. 3429 cost. Baldelli e C. 3541 cost. Meloni, recanti istituzione di una Convenzione costituente per la revisione della parte II della Costituzione.

Simone BALDELLI (FI), *relatore*, prima di passare all'illustrazione del contenuto delle proposte in esame, svolge alcune considerazioni preliminari di ordine politico, ringraziando innanzitutto il Presidente Bre-

scia per avergli conferito l'incarico di relatore.

Osserva quindi, in primo luogo, come entrambi i provvedimenti siano animati da uno spirito comune e sottolinea le diverse sottoscrizioni, da parte di deputati di diversi gruppi, della sua proposta C. 3429, nonché il contributo sul tema del gruppo di Fratelli d'Italia, attraverso la presentazione della proposta C. 3541 Meloni.

Ricorda come negli ultimi trent'anni il dibattito sulle riforme costituzionali sia riemerso carsicamente a più riprese e che anche nei casi in cui si è addivenuti all'approvazione parlamentare di proposte organiche di revisione costituzionale, portate avanti sia dal centrodestra sia dal centrosinistra, queste siano state respinte mediante *referendum*, sulla base, a suo avviso, di contrasti prevalentemente politici.

Rileva altresì come non si stia svolgendo un adeguato dibattito sul tema della necessità di restituire centralità e funzionalità al Parlamento e sottolinea anche le difficoltà che si riscontrano nell'adozione in tempi rapidi delle modifiche del Regolamento della Camera conseguenti alla riduzione del numero dei parlamentari, nonché l'assenza di un adeguato approfondimento su proposte, quali l'introduzione del monocameralismo o il superamento del bicameralismo paritario, o anche quella, avanzata dal deputato Ceccanti, di attribuire al Parlamento in seduta comune la facoltà di accordare la fiducia al Governo, che pure, al netto delle opinioni sul merito, sarebbero meritevoli di attenzione.

Osserva come tali temi non siano stati minimamente dibattuti negli ultimi due anni e come il Parlamento abbia quindi delle difficoltà ad affrontare la questione delle riforme costituzionali, a causa delle dinamiche politiche contingenti e di un clima di scontro e di emergenza costante, esasperato dalla frequenza degli appuntamenti elettorali e dalla prospettiva dell'avvio di una sorta di stagione referendaria permanente, e come emerga pertanto la necessità di individuare un organismo *ad hoc*, che sia al riparo dagli scontri politici contingenti.

Sottolinea come la sua proposta sia appunto ispirata a tale esigenza, con la pre-

visione di un organismo terzo, che non si configurerebbe come un nuovo Parlamento, i cui membri non eserciterebbero il mandato parlamentare, non potrebbero presentare atti di sindacato ispettivo, non percepirebbero alcun rimborso spese per l'espletamento del mandato e non sarebbero ricandidabili, essendo tale organismo un *unicum* destinato a esaurire la sua funzione – entro tre anni, prorogabili a quattro con la maggioranza di due terzi – esaminando un progetto di riforma, organico e auspicabilmente condiviso, su cui si pronuncerebbero le Camere con la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione per la seconda deliberazione, e su cui sarebbe altresì chiamato a pronunciarsi il corpo elettorale nel caso di mancata approvazione da parte delle Camere, nonché in fattispecie analoghe a quelle previste dal secondo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

A sostegno dell'esigenza di istituire tale organismo sottolinea infatti come il bilancio dell'attuale Legislatura in materia di riforme istituzionali sia negativo, in quanto, al di là di iniziative di principio, come l'inserimento in Costituzione dello sport, l'intervento più significativo intervenuto in questo periodo è costituito dalla riduzione del numero dei parlamentari, sui cui ha sempre espresso chiaramente la sua contrarietà e rispetto al quale si registrano ormai ripensamenti anche fra coloro che lo hanno sostenuto. Richiama inoltre, in tale bilancio, le cattive prassi, ormai consolidate, del monocameralismo alternato di fatto nell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e della confluenza di decreti-legge in successivi provvedimenti d'urgenza. Al riguardo richiama gli interventi sulla stampa del professor Sabino Cassese, nei quali si sottolineano le criticità concernenti l'esercizio del potere legislativo, che si riflettono anche sulla gerarchia delle fonti.

In tale contesto rileva come, considerato il poco tempo a disposizione prima della conclusione della Legislatura, le proposte di legge costituzionale in esame, le quali sono iscritte nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di settembre, ab-

biano il senso di contribuire quanto meno a costruire il « contenitore » per lo svolgimento di un dibattito costruttivo sul tema delle riforme costituzionali che finora, nell'attuale Legislatura, è mancato.

Rivolge, dunque, un appello a tutti i commissari, affinché si facciano portatori dell'esigenza di riflettere con attenzione su tali proposte di legge e di procedere nel loro esame, in quanto, a suo avviso, esse costituiscono l'ultima occasione di intervenire su tali temi nell'attuale Legislatura, anche in considerazione del fatto che a breve la priorità sarà assunta dai temi oggetto del confronto elettorale.

Ritiene, infatti, che spetti essenzialmente ai parlamentari, nella consapevolezza del ruolo e della dignità del loro mandato, promuovere un confronto al riguardo, senza attendere sollecitazioni da parte del Governo o di soggetti terzi, atteso che deve essere il Parlamento in quanto tale ad occuparsi dei temi che attengono alla configurazione e al funzionamento della stessa istituzione parlamentare.

Rileva infatti, come al di là delle turbolenze politiche di questi giorni, questo scorcio di Legislatura presenti condizioni favorevoli forse irripetibili per affrontare tale tema, considerato anche il fatto che l'unico gruppo di opposizione ha dimostrato interesse sulla questione, presentando una sua proposta di legge in merito.

Passando, quindi, all'illustrazione dettagliata, sotto il profilo tecnico, del contenuto delle proposte di legge in esame, rileva innanzitutto come entrambe le proposte prevedano l'istituzione di un organismo costituente elettivo con il compito di procedere alla revisione della parte II della Costituzione in deroga all'articolo 138 della Costituzione – per la proposta di legge C. 3429 tale deroga è solo implicita, mentre per la proposta di legge C. 3541 essa è esplicita, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3.

Se l'obiettivo delle proposte di legge è il medesimo, diverso è invece lo strumento prescelto: la proposta C. 3429 istituisce una Convenzione elettiva, che, dopo aver approvato un testo di revisione costituzionale, lo dovrà sottoporre all'approvazione delle

due Camere. La riforma entrerà in vigore all'esito dell'eventuale *referendum* costituzionale.

La proposta C. 3541 dispone, invece, l'elezione di una Assemblea costituente, che può procedere direttamente alla revisione della parte II della Costituzione senza esame delle Camere e senza *referendum*.

Entrambe le proposte di legge attribuiscono, dunque, all'articolo 1, all'istituendo organismo il compito di riformare la parte II della Costituzione.

La proposta di legge C. 3541, all'articolo 1 e all'articolo 2, comma 3, specifica inoltre alcuni limiti all'oggetto della revisione costituzionale. In primo luogo, all'articolo 1, comma 2, è posto il divieto di modificare l'articolo 139 della Costituzione, il quale dispone che: «La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale». Inoltre, all'articolo 1, comma 3, viene escluso che possano essere oggetto di revisione da parte dell'Assemblea i principi fondamentali e le norme della parte I della Costituzione.

La medesima proposta C. 3541, all'articolo 1, comma 2, introduce anche alcuni criteri direttivi, prevedendo che la riforma debba assicurare la coerenza delle norme adottate con i principi fondamentali e le disposizioni della parte I della Costituzione.

Sempre per la proposta di legge C. 3541, la riforma, secondo l'articolo 2, comma 3, dovrà essere approvata con un'unica legge di revisione costituzionale, in deroga alle procedure previste dall'articolo 138 della Costituzione.

Ricorda, in proposito, che l'articolo 138 della Costituzione prescrive che le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi. Esse devono essere approvate nella seconda deliberazione con la maggioranza assoluta e sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro approvazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. In tal caso, la legge sottoposta a *referendum* non

è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa però luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda deliberazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

L'articolo 3 della proposta C. 3541 introduce alcune disposizioni sul funzionamento della istituenda Assemblea costituente, che coinvolgono anche l'attività delle Camere.

Oltre a ribadire, al comma 1, che l'Assemblea delibera esclusivamente in materia di revisione della parte II della Costituzione, si stabilisce, al comma 2, che essa può prendere in considerazione, ai fini dello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, i progetti di legge costituzionale e i progetti di legge ordinaria in materia costituzionale aventi oggetto attinente alle proprie competenze, presentati alle Camere e da esse non ancora approvati definitivamente alla data di costituzione dell'Assemblea stessa o successivamente.

In materia, ricorda che il Regolamento della Camera, all'articolo 49, comma 1, fa riferimento, nell'indicare le tipologie di progetti di legge per i quali può essere avanzata richiesta di voto segreto, le «leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte costituzionale)».

In ogni caso, la medesima proposta C. 3541, all'articolo 3, comma 3, prevede che, dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale e fino alla conclusione dei lavori dell'Assemblea, il Presidente della Repubblica non può autorizzare la presentazione di disegni di legge di revisione della parte II della Costituzione da parte del Governo.

Non viene preclusa invece la possibilità di presentare progetti di legge costituzionale di iniziativa non governativa, tuttavia nel medesimo periodo di funzionamento dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, primo periodo, le Camere non possono procedere all'esame di progetti di legge di revisione della parte II della Costituzione. Nel medesimo periodo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, secondo periodo sono sospesi i termini di cui all'articolo 138

della Costituzione per i procedimenti in corso e per le leggi di revisione della parte II della Costituzione approvate e non promulgate alla data di entrata in vigore della legge costituzionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, tali procedimenti sono estinti alla data di promulgazione della eventuale legge costituzionale approvata dall'Assemblea, ai sensi del successivo articolo 15.

Anche la proposta C. 3429, all'articolo 9, comma 1, preclude, dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale e fino alla conclusione dei lavori della Convenzione, al Parlamento l'esercizio del potere di revisione costituzionale nelle materie attribuite alla competenza della Convenzione (ossia la parte II della Costituzione). Tuttavia, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, i soggetti titolari della capacità di iniziativa legislativa di cui all'articolo 71 della Costituzione (ossia Governo, Parlamentari, CNEL, consigli regionali e il corpo elettorale attraverso le proposte di legge di iniziativa popolare) possono presentare alla Convenzione progetti di legge costituzionale di revisione della parte II della Costituzione.

Quanto alla composizione e durata di tali organismi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della proposta C. 3429, la Convenzione è composta da 150 membri elettivi e, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, conclude i propri lavori entro tre anni, dalla prima seduta, prorogabili di un ulteriore anno con deliberazione della Convenzione a maggioranza dei due terzi dei componenti.

L'Assemblea costituente di cui alla proposta di legge C. 3541 è invece composta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, da 100 membri e dura in carica un anno (a differenza della proposta di legge C. 3429 non viene indicata da quando decorre tale termine). Il termine non è prorogabile. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lo scioglimento di una o di entrambe le Camere non comporta la decadenza dell'Assemblea. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, della proposta di legge C. 3541 quattro dei seggi dell'Assemblea costituente sono attribuiti alla circoscrizione Estero, uno per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della citata legge n. 459 del

2001 (Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide).

Quanto all'elettorato attivo e passivo, i membri della Convenzione di cui alla proposta di legge C. 3429 sono eletti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, a suffragio universale, con voto diretto, eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti dai cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, ossia dai cittadini che hanno compiuto i 18 anni di età.

Anche per la proposta C. 3541, all'articolo 5, comma 1, primo periodo, sono elettori dell'Assemblea per la riforma della parte II della Costituzione i cittadini che hanno compiuto la maggiore età alla data delle elezioni.

Per entrambe le proposte di legge sono eleggibili alla carica di membro della Convenzione o dell'assemblea i cittadini che abbiano compiuto il 25° anno di età, ossia coloro che hanno i medesimi requisiti per l'elezione alla Camera (articolo 2, comma 3, della proposta di legge C. 3429, articolo 5, comma 1, secondo periodo, della proposta di legge C. 3541).

La sola proposta C. 3541, all'articolo 5, comma 2, primo periodo, chiarisce che anche gli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero possono esercitare il diritto di voto secondo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459.

La stessa proposta C. 3541, inoltre, all'articolo 9, comma 1, lettera g), precisa – a differenza della proposta di legge C. 3429 – che non possano partecipare alle elezioni per l'Assemblea, quali elettori, i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza come invece previsto per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 18 del 1979. Non sono parimenti eleggibili alla Assemblea i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento eu-

ropeo previsti dall'ordinamento italiano (articolo 4, secondo comma, della legge n. 18 del 1979).

Le proposte di legge in esame prevedono alcune cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei membri dei due organismi.

Per la proposta C. 3429 – articolo 5, comma 1 – la carica di membro della Convenzione è incompatibile con quelle di Ministro e di Sottosegretario di Stato. Inoltre, tale norma estende ai membri della Convenzione le norme in materia di incompatibilità previste dalla legge per i membri del Parlamento.

Coloro che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla proposta C. 3429, possono optare espressamente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, entro 30 giorni dal loro verificarsi; in mancanza di opzione il membro della Convenzione è dichiarato decaduto.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della proposta C. 3429, in casi di opzione per la carica incompatibile o decadenza subentra il candidato che nella stessa lista e nella stessa circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

La proposta C. 3541, all'articolo 7, comma 2, dispone l'incompatibilità tra la carica di membri dell'Assemblea costituente e quella di senatore e deputato, membro del Parlamento europeo – che invece sono eleggibili nella Convenzione di cui alla proposta di legge C. 3429 – membro del Governo, sindaco, sindaco metropolitano, presidente di regione o di provincia autonoma di Trento e di Bolzano, assessore o consigliere regionale, provinciale, comunale o metropolitano. Se queste cariche sono assunte nel corso del mandato determinano automaticamente la decadenza dalla carica di membro dell'Assemblea, senza possibilità di opzione.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della proposta C. 3541, le medesime cause di incompatibilità costituiscono anche cause di ineleggibilità all'Assemblea costituente, a meno che gli interessati abbiano cessato dalle funzioni esercitate entro la data di convocazione dei comizi elettorali.

La proposta C. 3429, all'articolo 5, comma 4, prevede che ai membri della

Convenzione si applichino le disposizioni relative ai giudizi dei titoli di ammissione – di cui all'articolo 66 della Costituzione – , divieto di vincolo di mandato – di cui all'articolo 67 della Costituzione – , insindacabilità – di cui all'articolo 68 della Costituzione – e indennità – di cui all'articolo 69 della Costituzione.

Analogamente, la proposta C. 3541, all'articolo 6, comma 1, stabilisce che ciascun membro dell'Assemblea rappresenta la Nazione, esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e gode delle guarentigie previste dall'articolo 68 della Costituzione per i membri del Parlamento.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della proposta C. 3541, inoltre, i membri dell'Assemblea ricevono l'indennità stabilita dalla stessa Assemblea e hanno diritto al rimborso delle spese e agli altri trattamenti spettanti ai membri del Parlamento, nella misura determinata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della proposta C. 3541, il giudizio sui titoli di ammissione dei membri dell'Assemblea e sulle cause, preesistenti o sopraggiunte, di ineleggibilità e di incompatibilità spetta all'Assemblea stessa.

Entrambe le proposte – all'articolo 3, comma 1, per la proposta di legge C. 3429, e all'articolo 4, comma 1, per la proposta di legge C. 3541 – prevedono che l'elezione dell'organismo costituente nella stessa data delle elezioni delle Camere successive a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale in esame.

La proposta C. 3541, al richiamato articolo 4, comma 1, specifica che i comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica.

Quanto al sistema elettorale, entrambe le proposte prevedono un sistema elettorale analogo a quello previsto per la elezione dei membri italiani al Parlamento europeo, disciplinato dalla legge n. 18 del 1979.

Il sistema è basato sulla attribuzione con metodo proporzionale dei seggi alle liste nel collegio unico nazionale e la successiva assegnazione nelle circoscrizioni in cui vengono presentate le candidature. Entrambe le proposte contengono il rinvio

alle norme della citata legge n. 18 del 1979, per quanto non direttamente disciplinato e in quanto compatibili: per la proposta C. 3429, all'articolo 4, comma 4, per la proposta C. 3541, all'articolo 9, comma 1.

Il territorio nazionale è ripartito in cinque circoscrizioni, identiche a quelle previste per l'elezione del Parlamento europeo. Secondo la proposta C. 3429, all'articolo 4, commi 2 e 3, il numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione è stabilito — come anche previsto dall'articolo 2, comma 3 della legge n. 18 del 1979 e dalla restante legislazione elettorale — in base alla loro popolazione, come risultante dall'ultimo censimento generale. La proposta C. 3541, all'articolo 9, comma 2, lettera *b*), definisce invece direttamente nel testo i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione; si prevede altresì che « eventuali rettifiche » siano disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno secondo i criteri e le modalità di cui al già richiamato articolo 2, terzo comma, della legge n. 18 del 1979.

Quanto alla presentazione delle liste di candidati nelle circoscrizioni, la proposta C. 3429, all'articolo 4, comma 4, prevede — come la legge n. 18 del 1979, articolo 12, commi 2, 3 e 4 — che le liste siano sottoscritte da un minimo di 30.000 e da un massimo di 35.000 elettori e conferma le esenzioni dall'obbligo di sottoscrizione previsti per i partiti o gruppi politici presenti nel parlamento nazionale, previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 18.

La proposta C. 3541, all'articolo 9, comma 2, lettera *c*), stabilisce invece che le liste possono essere sottoscritte da tre deputati o senatori, anche appartenenti a gruppi parlamentari diversi. Viene conseguentemente esclusa l'applicazione delle norme della legge n. 18 sulla sottoscrizione delle liste da parte degli elettori (articolo 12, secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge n. 18 del 1979).

Entrambe le proposte non contengono norme specifiche sul numero minimo e massimo di candidati per ciascuna lista: si applica perciò l'articolo 12, comma 8, primo periodo, della legge n. 18 del 1979, secondo cui ciascuna lista deve essere composta da

un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero di seggi attribuiti alla circoscrizione.

Per la proposta C. 3541, secondo quanto previsto all'articolo 12, ottavo comma, secondo e terzo periodo, della legge n. 18 del 1979, si applicano anche le norme sulla parità di genere secondo cui, in ciascuna lista, i candidati dello stesso sesso non possono essere superiori alla metà, con arrotondamento all'unità, e i primi due candidati della lista devono essere di sesso diverso.

Per la proposta C. 3429, all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, invece, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento (arrotondato all'unità più prossima) dei candidati; conseguentemente la proposta, all'articolo 4, comma 6, esclude esplicitamente le norme le norme della legge n. 18 del 1979 sulla parità di genere (ovvero il richiamato articolo 12, ottavo comma, secondo e terzo periodo).

Una delle differenze principali tra le due proposte riguarda l'espressione del voto. La proposta C. 3429, all'articolo 4, comma 5, prevede il solo voto di lista; la proposta, all'articolo 4, comma 6, esclude l'applicazione delle norme della legge n. 18 concernenti l'espressione del voto di preferenza e i relativi conteggi (articoli 14 e 15, secondo comma; articolo 18, primo comma, numero 2); articolo 20, numeri 3) e 4).

I seggi attribuiti alla lista sono quindi assegnati ai candidati, secondo l'ordine di lista. La proposta C. 3541, all'articolo 9, comma 2, lettera *d*), rinvia invece espressamente al voto di preferenza disciplinato dall'articolo 14 della legge n. 18 del 1979, che prevede la possibilità per l'elettore di esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di due o tre preferenze espresse, queste devono indicare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e terza preferenza. L'individuazione degli eletti non è però affidata esclusivamente al voto di preferenza ma considera anche la posizione di capolista: la proposta infatti specifica che, in caso di espressione del solo voto di lista, si intende attribuito al primo candidato della lista.

In questo caso, quindi la proposta si discosta dalla citata legge n. 18, la quale prevede (all'articolo 22, primo comma, e all'articolo 20, n. 4) che, nel caso di candidati i quali abbiano ottenuto un eguale numero di preferenze, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il riparto dei seggi tra le liste è effettuato in ambito nazionale con il metodo del quoziente naturale e dei maggiori resti.

Anche in questo ambito, come si è già visto, vi è tra le due proposte una differenza sostanziale.

La proposta C. 3541, all'articolo 8, comma 2, esclude esplicitamente una soglia di accesso alla ripartizione dei seggi; conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, lettera g), si esclude l'applicazione della norma della legge n. 18 che la prevede all'articolo 21, primo comma, numero 1-*bis*.

La proposta C. 3429 prevede invece, come nella legge n. 18 del 1979, la soglia del 4 per cento dei voti validi nazionali per l'accesso alla ripartizione dei seggi. Tra le disposizioni della legge n. 18 del 1979 che esplicitamente – all'articolo 4, comma 6 – si prevede non vengano applicate all'elezione della Convenzione non rientra infatti l'articolo 21, primo comma, numeri 1, 1-*bis*) e 2), che prevede la soglia di sbarramento.

La proposta C. 3429 esclude invece esplicitamente, all'articolo 4, comma 6, l'applicazione dell'articolo 21, comma 1, numero 3), della legge n. 18 del 1979, riguardante la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni.

Ricorda che, in base all'articolo 21, primo comma, numeri 1), 1-*bis*) e 2) della legge n. 18 del 1979, il procedimento per l'assegnazione dei seggi è il seguente:

determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sommando i voti riportati nelle singole circoscrizioni;

si individuano le liste che hanno conseguito a livello nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi;

si sommano quindi le cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto dei seggi e si divide il totale così ottenuto per il numero complessivo dei seggi da assegnare, ottenendo il quoziente elettorale nazionale;

il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista è il risultato della divisione della cifra elettorale nazionale della lista per il quoziente elettorale nazionale; in tale fase si tiene conto della sola parte intera del quoziente;

i seggi ancora da attribuire dopo tali operazioni sono assegnati alle liste per le quali l'ultima divisione ha dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggior cifra elettorale nazionale. A parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti ai fini dell'attribuzione dei seggi anche le cifre elettorali nazionali di quelle liste che non hanno raggiunto un quoziente elettorale nazionale pieno.

I seggi conseguiti da ciascuna lista a livello nazionale sono quindi ripartiti nelle circoscrizioni, in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna di esse.

Secondo quanto stabilito dalla proposta C. 3429, all'articolo 4, comma 5, terzo periodo, per la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, si applica la procedura prevista dall'articolo 83, comma 1, lettera h), del D.P.R. n. 361 del 1957, recante il Testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, per la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, procedura già applicata dall'Ufficio centrale elettorale nazionale in occasione delle elezioni europee del 2014 e del 2019.

La procedura è basata sul calcolo di un quoziente circoscrizionale che tiene conto sia dei voti di ogni lista nella circoscrizione, sia del numero di seggi da attribuire nella stessa.

In particolare, il quoziente circoscrizionale è calcolato come rapporto tra il totale dei voti delle liste ammesse al riparto dei seggi e il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione. A ciascuna lista ammessa al riparto dei seggi sono prioritariamente assegnati, in ciascuna circoscrizione, un numero di seggi corrispondente alla parte intera del suddetto quoziente. I seggi che rimangono da attribuire sono assegnati alle liste secondo l'ordine decrescente delle rispettive parti decimali dei medesimi quozienti di attribuzione e, in caso di parità dei

resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di questa si procede a sorteggio.

Terminate queste operazioni si verifica che a ciascuna lista sia stato assegnato (come somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione) il numero di seggi attribuito a livello nazionale. In caso contrario, si procede alla compensazione tra liste cosiddette « eccedentarie » (quelle per le quali la somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione è maggiore dei seggi attribuiti a livello nazionale) e liste cosiddette « deficitarie » (quelle per le quali la somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione è minore dei seggi attribuiti a livello nazionale).

La legge disciplina nel dettaglio le operazioni di compensazione basate sul principio in base al quale la lista « eccedentaria » cede i seggi nelle circoscrizioni in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale e, contemporaneamente, dove sia possibile assegnare il seggio in eccesso ad una delle liste deficitarie.

La proposta C. 3429 contiene, inoltre, una norma, l'articolo 4, comma 5, quinto periodo, concernente le minoranze linguistiche. Sono ammesse alla ripartizione dei seggi le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate in una circoscrizione in cui è compresa una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi della Circoscrizione.

In merito rammenta come diverse norme contenute nella legge n. 18 del 1979 siano volte a favorire la possibilità delle minoranze linguistiche più numerose e concentrate in alcune zone del Paese (cioè le minoranze di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia) di eleggere propri rappresentanti al Parlamento europeo. La legge prevede che le liste di candidati presentate da partiti o movimenti politici o gruppi che siano espressione di queste minoranze possano collegarsi con un'altra lista della stessa circoscrizione presentata da un partito o

gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno (legge n. 18 del 1979, articolo 12, nono comma). Per l'assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni in cui sia presente tale collegamento si provvede, nell'ambito del gruppo di liste venutosi a formare, a disporre, in un'unica graduatoria, i candidati delle liste collegate. Si proclamano eletti, nei limiti dei seggi ai quali il gruppo ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre elettorali più elevate. Tuttavia, nel caso in cui con questo sistema non risulti eletto alcun candidato della lista di minoranza linguistica collegata, l'ultimo seggio viene assegnato a quello, tra i candidati di minoranza linguistica, che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale, purché essa non sia inferiore a 50.000 (articolo 22, secondo e terzo comma, della legge n. 18 del 1979).

La proposta C. 3541, all'articolo 9, comma 2, lettera f), prevede che, per consentire il voto dei cittadini residenti nel territorio dei Paesi membri dell'Unione europea si faccia ricorso al voto per corrispondenza (come previsto dalla legge n. 459 del 2001), in luogo di sezioni elettorali appositamente allestite (come invece previsto dal Titolo VI della legge n. 18). È altresì esclusa per gli elettori residenti in Stati esteri la possibilità di usufruire di agevolazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

Quanto all'organizzazione e al funzionamento di tali organismi, la proposta C. 3429, all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, stabilisce che il decreto di convocazione dei comizi elettorali indichi anche il giorno della prima riunione della Convenzione, mentre la proposta C. 3541, all'articolo 11, comma 1, prevede che la prima seduta dell'Assemblea è convocata dal Presidente della Repubblica e ha luogo entro 30 giorni dalla data dell'elezione.

Per la proposta C. 3429, all'articolo 6, comma 1, la Convenzione nella prima seduta è presieduta provvisoriamente dal membro più anziano d'età ed elegge tra i suoi membri il Presidente, due Vicepresidenti e quattro Segretari, che costituiscono l'Ufficio di presidenza.

Il testo non disciplina le maggioranze prescritte per l'elezione dell'Ufficio di presidenza della Convenzione. In assenza di altri elementi potrebbe desumersi che si applichi la disciplina prevista per l'elezione dell'Ufficio di presidenza della Camera, in forza della disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, ai sensi della quale, nelle more dell'adozione del suo regolamento, la Convenzione adotta il Regolamento della Camera.

Anche l'Assemblea di cui alla proposta di legge C. 3541, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, all'inizio dei suoi lavori, è presieduta dal membro più anziano, mentre i due membri più giovani sono Segretari provvisori. Successivamente, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, primo periodo, sempre nella prima seduta elegge un Presidente, due Vicepresidenti, tre Segretari e due Questori. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, secondo periodo, si prevede che sono eletti i membri che ricevono più voti in ciascuna votazione.

Entrambe le proposte – la proposta di legge C. 3429, all'articolo 6, comma 2, la proposta C. 3541, all'articolo 12, comma 2 – prevedono l'adozione da parte dell'Assemblea o della Convenzione del proprio regolamento, a maggioranza assoluta dei componenti. La sola proposta C. 3429, al richiamato articolo 6, comma 2, primo periodo, pone il termine di quindici giorni dalla data della prima seduta entro cui deve essere approvato il regolamento e dispone, al secondo periodo, che nel frattempo si applica il Regolamento della Camera dei deputati.

Per la proposta C. 3429, all'articolo 6, comma 3, e per la proposta C. 3541, articolo 13, sia la Convenzione, sia l'Assemblea possono costituire commissioni con funzioni referenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in esse costituiti.

La sola proposta C. 3429 introduce anche alcune disposizioni in materia di votazioni. In particolare, all'articolo 6, comma 4, primo periodo, si prevede che sia nella sede plenaria della Convenzione, sia nelle commissioni, le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, ad eccezione di quelle

riguardanti persone, che sono effettuate a scrutinio segreto.

Inoltre, all'articolo 6, comma 4, secondo periodo, si stabilisce che le deliberazioni della Convenzione non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti.

In proposito ricorda che il Regolamento della Camera, all'articolo 46, comma 1, prevede che per le deliberazioni in Commissione diverse dalla sede legislativa sia sufficiente ai fini del numero legale la presenza di un quarto dei componenti.

La proposta C. 3429, all'articolo 7, fissa la sede della Convenzione a Roma e prevede che essa si avvalga delle strutture e del personale della Camera e del Senato; la Convenzione può inoltre disporre di personale comandato dalle pubbliche amministrazioni.

La sede dell'Assemblea è stabilita dalla proposta C. 3541, all'articolo 10, comma 1, nella sede del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in Roma, e, ai sensi del comma 2, lettere a) e b), per il periodo di svolgimento dei lavori dell'Assemblea gli uffici e le attrezzature del CNEL sono posti al servizio dell'Assemblea e dei suoi organi. Anche il personale del CNEL è posto alle dipendenze funzionali della Presidenza dell'Assemblea per lo svolgimento dei compiti occorrenti all'esercizio delle sue funzioni.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della proposta C. 3541, l'Assemblea si avvale inoltre del personale messo a disposizione dalla Camera e dal Senato, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea stessa e previa intesa con i Presidenti delle due Camere.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della proposta C. 3541, la dotazione ordinaria di bilancio dell'Assemblea è costituita da un importo da essa determinato in misura non superiore al 5 per cento della dotazione complessivamente assegnata alle Camere. La dotazione, aggiuntiva rispetto a quelle previste per gli organi costituzionali dello Stato, è iscritta separatamente nel bilancio dello Stato entro 15 giorni dalla data della

comunicazione dell'importo al Governo da parte del Presidente dell'Assemblea.

Quanto alla procedura prevista per la riforma costituzionale, la proposta C. 3429 prevede, all'articolo 8, comma 2, che il testo approvato dalla Convenzione sia trasmesso ai Presidenti delle Camere, i quali, entro trenta giorni, lo sottopongono direttamente e nel suo complesso, senza modifiche, al voto delle rispettive Assemblee.

La procedura prevista dalla proposta C. 3429 sembrerebbe richiamare, sotto taluni profili, quella prevista per l'esame di un progetto di legge (ordinario) in sede redigente: alla Convenzione sarebbe difatti deferita la formulazione, entro un tempo determinato (nel caso di specie per la conclusione dell'intero procedimento), del progetto di legge (nel caso di specie, costituzionale), riservando all'Assemblea (di ciascuna Camera) l'approvazione finale del progetto di legge nel suo complesso.

Diversamente da quanto previsto dai regolamenti parlamentari (articolo 96, comma 1, del Regolamento della Camera e articolo 42, comma 5, del Regolamento del Senato), però, in questo caso sembrerebbe preclusa all'Assemblea la possibilità di poter votare sui singoli articoli, in deroga all'articolo 72, primo comma, della Costituzione; ciò sembra desumersi dal tenore letterale della disposizione che prevede che il testo redatto dalla Convenzione sarebbe sottoposto « nel suo complesso » dai presidenti di ciascuna Camera al voto delle rispettive Assemblee.

Diversamente, la proposta C. 3541, all'articolo 15, comma 1, primo periodo, precisa che il testo della legge di revisione costituzionale sia approvato dall'Assemblea per la riforma della parte II della Costituzione articolo per articolo e, nella votazione finale, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Il secondo periodo dell'articolo 15, comma 1, della proposta C. 3541 prevede che se nella votazione finale non è raggiunta tale maggioranza dei due terzi dei membri, l'Assemblea decade dalle sue funzioni ed è sciolta di diritto.

Proseguendo sulla disciplina dell'*iter*, la proposta C. 3429, all'articolo 8, comma 2,

secondo periodo, prescrive che il testo approvato in via definitiva dalle Camere sia pubblicato immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, terzo periodo, in caso di approvazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, il testo può però essere sottoposto a *referendum* quando, entro tre mesi dalla data di tale pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali (termini e condizioni previsti dall'articolo 138, secondo comma, della Costituzione).

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, quarto periodo, della proposta C. 3429, se una o entrambe le Camere non hanno approvato il testo con la prescritta maggioranza assoluta, il testo medesimo è in ogni caso sottoposto a *referendum* popolare.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, primo periodo, della proposta C. 3429, non si fa luogo a *referendum* se il testo è stato approvato da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei componenti. In tal caso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, il testo è promulgato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data dell'ultima deliberazione parlamentare ed entra in vigore tre mesi dopo la pubblicazione.

Anche in questo caso, dunque, si riprende la previsione dell'articolo 138, terzo comma, della Costituzione in ordine al fatto che non si faccia luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, anche se l'articolo 138 della Costituzione non prevede l'entrata in vigore solo dopo tre mesi dalla pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, primo periodo, della proposta C. 3429, la procedura per lo svolgimento del *referendum* popolare prevede che partecipino alla consultazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, coerentemente con quanto previsto in punto di elezione dei membri della Convenzione dall'articolo 2, comma 2 della medesima proposta C. 3429.

Si prevede poi, al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 della proposta C. 3429, che, ove approvato dalla maggioranza dei voti validi, il testo sia promulgato e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di svolgimento del *referendum* ed entri in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione.

Diversamente, la proposta C. 3541, prescrivendo, all'articolo 15, comma 1, la necessaria approvazione del testo a maggioranza dei due terzi dei membri nella votazione finale da parte dell'Assemblea, a pena di decadenza dalle funzioni e scioglimento della medesima, non contempla lo svolgimento di alcun *referendum*.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 2, primo periodo, si dispone che, in caso di approvazione della legge di revisione costituzionale da parte Assemblea per la riforma della parte II della Costituzione, il Presidente dell'Assemblea comunichi al Presidente della Repubblica l'avvenuta approvazione della legge di revisione costituzionale.

In caso di approvazione con la prescritta maggioranza, si prevede inoltre, all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, che il Presidente della Repubblica promulghi « senza indugio » la legge di revisione costituzionale e che la stessa, dopo la promulgazione, sia immediatamente pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*.

Al tempo stesso, l'articolo 15, comma 3, della proposta di legge C. 3541 dispone che la stessa entri effettivamente in vigore a decorrere dalla Legislatura successiva a quella in corso alla data della sua approvazione, al fine – dichiarato nella relazione illustrativa del provvedimento – di garantire una coerente e omogenea transizione verso il nuovo ordinamento costituzionale delineato per effetto della riforma della parte II della Costituzione.

Al medesimo fine, la proposta di legge C. 3541, all'articolo 15, comma 4, dispone che gli organi costituzionali la cui disciplina sia oggetto di modificazione da parte del testo di riforma deliberato dall'Assemblea decadano contestualmente al termine della Legislatura.

Si prevede, inoltre, all'articolo 15, comma 5, che, prima della data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale approvata dall'Assemblea, le Camere non possano intervenire a modificare la medesima legge di revisione costituzionale.

Infine, con una norma di chiusura, all'articolo 16 della proposta di legge C. 3541 si dispone che, per quanto non disciplinato dal provvedimento e dal Regolamento adottato dall'Assemblea per la riforma della parte II della Costituzione, e comunque fino all'approvazione del medesimo Regolamento – ai sensi dell'articolo 12, comma 2 – , si applichi, in quanto compatibile, il Regolamento del Senato della Repubblica.

Si tratta di una disposizione che inverte l'attuale impostazione (derivante dall'articolo 63, secondo comma, della Costituzione, a mente del quale quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati, nonché derivante dall'articolo 35, secondo comma, del Regolamento della Camera, e dall'articolo 65 del Regolamento del Senato) secondo la quale il Regolamento della Camera è applicato normalmente nelle riunioni del parlamento in seduta comune dei suoi membri, salva sempre la facoltà delle Camere riunite di stabilire norme diverse, prevista dall'articolo 65 del Regolamento del Senato.

Rileva, da ultimo, in estrema sintesi, come il tema delle riforme istituzionali sia stato al centro del dibattito politico-parlamentare, a partire almeno dalla fine degli anni '70.

Le soluzioni di metodo adottate per la discussione e l'elaborazione dei progetti di riforma hanno assunto forme diverse nel corso degli anni, ma possono essere ricondotte sostanzialmente a tre tipologie:

i comitati di studio;

le commissioni bicamerali;

la procedura di esame da parte delle Commissioni permanenti, nell'ambito dell'articolo 138 della Costituzione.

Segnala altresì che nella XIII Legislatura è stato avviato al Senato, presso la

Commissione Affari costituzionali, l'esame del disegno di legge S. 707 La Loggia, di istituzione di un'Assemblea costituente per la revisione della Costituzione.

Inoltre, nella XVI Legislatura, sempre al Senato, è stato esaminato dall'Assemblea del Senato, senza però giungere all'approvazione, il disegno di legge S. 2173 e abbinate-A, istitutivo di una Commissione per la revisione della Parte II della Costituzione, composta da 90 membri ed eletta a suffragio universale e diretto.

Ricorda, infine, che nella Legislatura in corso si è seguito un approccio basato su interventi di revisione costituzionale riguardanti specifici aspetti della Carta costituzionale.

In primo luogo, con la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, è stata approvata la riduzione del numero dei parlamentari che passa a 400 per la Camera e 200 per il Senato. Il testo della legge è stato confermato dagli elettori nel *referendum* popolare tenutosi il 20 e 21 settembre 2020.

È stata inoltre approvata la legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica. La legge, che modifica l'articolo 58, primo comma, della Costituzione, abbassa il limite di età per eleggere i senatori da 25 a 18 anni, uniformandolo a quello già previsto per la Camera.

È stata altresì approvata la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che reca modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.

Francesco FORCINITI (MISTO-A), svolgendo preliminarmente alcune considerazioni di tipo generale, ritiene anzitutto sbagliato e illusorio pensare di risolvere alcune problematiche del Paese attraverso riforme costituzionali come quella in oggetto, dal momento che, a suo avviso, talune derive rinvenibili nel funzionamento delle istituzioni non dipendono dal dettato costituzionale, ma esclusivamente dal modo di operare della stessa classe politica e a da alcune dinamiche interne agli schieramenti – favorite dalla legge elettorale vigente – caratterizzate da un accentramento del potere nelle mani dei capi di partito.

Osserva, infatti, come, se la classe politica fosse scelta attraverso il sistema delle preferenze, piuttosto che ricorrendo alle attuali liste bloccate, essa avrebbe maggiore autorità e non sarebbe costretta, come oggi, a subire forzature da parte dei vertici di partito o da parte del Governo. Passando al merito specifico dei provvedimenti in esame, ritiene pericoloso realizzare un intervento di riforma costituzionale in deroga all'articolo 138 della Costituzione, dal momento che, in tal modo, si rischia di metterne in discussione il suo carattere rigido, riducendo il numero di letture necessarie per l'approvazione delle riforme costituzionali.

Dopo aver osservato, peraltro, come, in vista dell'elezione di un organismo costituente, si rischierebbe di alimentare una campagna elettorale parallela a quella prevista per l'elezione delle Camere, gettando nella confusione l'elettorato, rileva come tali provvedimenti potrebbero presentare profili di dubbia legittimità costituzionale anche in relazione al mancato rispetto dell'articolo 70 della Costituzione, che prevede che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente dalle due Camere. Si rischia, infatti, a suo avviso, di esautorare il ruolo del Parlamento, attraverso la creazione di un organismo ibrido, con il quale le stesse Camere potrebbero entrare in conflitto. Piuttosto che ipotizzare l'istituzione di organismi come quelli contemplati dai provvedimenti in titolo, ritiene invece necessario valorizzare il ruolo del Parlamento nell'ambito delle riforme, giudicando opportuno sfruttare tutto il tempo a disposizione, nella corrente Legislatura, per affrontare nodi istituzionali rilevanti, come la riforma della legge elettorale o quella dei regolamenti parlamentari.

Felice Maurizio D'ETTORE (MISTO-VI-ICT), pur condividendo talune considerazioni del deputato Forciniti, che ha messo in luce elementi di criticità presenti nelle proposte in esame, ritiene che le medesime, di cui preannuncia la sottoscrizione, possano costituire lo spunto per avviare un dibattito su un tema molto delicato e di-

battuto, vale a dire quello della riproposizione di un'Assemblea costituente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 6 luglio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

ALLEGATO

**Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (Testo unificato C. 2098 e abb.).**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2098 e abbinate, recante disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

evidenziato come il provvedimento preveda il diritto ad un periodo di congedo di complessivi ventiquattro mesi e alla conservazione del posto di lavoro per i lavoratori affetti da patologie oncologiche o altre gravi malattie temporaneamente invalidanti o croniche individuate con decreto del Ministro della salute, oltre a recare norme concernenti i permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche in favore dei lavoratori medesimi;

rilevato, per quanto attiene al rispetto degli ambiti di competenza legislativa costituzionalmente definiti, come il provvedimento attenga prevalentemente alla materia « ordinamento civile », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, e come talune disposizioni, in particolare all'articolo 2, comma 2, siano altresì riconducibili alle materie « determinazione dei livelli essen-

ziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « previdenza sociale », anch'esse di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o);

richiamate le sentenze n. 259 del 2003 e n. 50 del 2005 della Corte costituzionale, che riconducono le norme sulla disciplina del rapporto di lavoro alle predette materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato;

segnalato, altresì, che le tematiche oggetto del provvedimento riguardano anche altre disposizioni costituzionali: l'articolo 4 della Costituzione, il quale prevede che la Repubblica riconosca a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuova le condizioni che rendano effettivo tale diritto; l'articolo 32 della Costituzione, il quale prevede che la Repubblica tuteli la salute come fondamentale diritto dell'individuo e come interesse della collettività; l'articolo 34 della Costituzione, il quale dispone che la Repubblica tuteli il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni; l'articolo 38 della Costituzione, il quale prevede per i lavoratori il diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-08322 Quartapelle Procopio: sui negoziati con la Repubblica Popolare Cinese per lo sblocco delle adozioni .....	40
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	44
5-08329 Boldrini: Sugli esiti della prima Conferenza mondiale degli Stati parte del Trattato per la proibizione delle armi nucleari (TPNW) .....	41
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	46
5-08338 Ehm: Sulla gestione dell'emergenza umanitaria in Afghanistan .....	41
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	47
5-08262 Schirò: Sul rafforzamento delle strutture e dei servizi consolari .....	42
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	49
<b>COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:</b>	
Sugli esiti della missione svolta in Algeria (29 maggio – 1° giugno 2022) .....	42
<i>ALLEGATO 5 (Comunicazioni del presidente)</i> .....	50
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	43
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione informale, in videoconferenza, della Relatrice Speciale dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati dal 1967, Francesca Albanese, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00681 Boldrini, 7-00712 Ermellino, 7-00721 Di Stasio, 7-00730 Orsini, 7-00731 Formentini, sul rilancio del processo di pace in Medio Oriente .....	43

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 6 luglio 2022. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.*

**La seduta comincia alle 12.**

**5-08322 Quartapelle Procopio: Sui negoziati con la Repubblica Popolare Cinese per lo sblocco delle adozioni.**

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO, intervenendo da remoto, risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della ri-

sposta del Governo, ribadendo che l'interrogazione mira a dare conto alle famiglie, coinvolte in una vicenda così dolorosa, delle iniziative assunte dal Governo italiano per sbloccare l'*impasse* che si è venuta a creare. Apprezzando che il sottosegretario abbia esplicitato tutte le occasioni in cui le autorità italiane hanno sollevato la questione con la controparte cinese, sollecita un ulteriore sforzo dell'Esecutivo, in considerazione della nuova strategia adottata da Pechino di « azzeramento dinamico del virus », che potrebbe contribuire a riaprire definitivamente l'*iter* delle adozioni, restituendo speranza e fiducia a tante famiglie.

**5-08329 Boldrini: Sugli esiti della prima Conferenza mondiale degli Stati parte del Trattato per la proibizione delle armi nucleari (TPNW).**

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Laura BOLDRINI (PD), replicando al sottosegretario, osserva, quanto al metodo, che la risoluzione a sua prima firma n. 7-00766 – approvata in Commissione, il 18 maggio scorso, con il sostegno di tutte le forze politiche di maggioranza – impegnava il Governo a considerare, in consultazione con gli Alleati, l'ipotesi di partecipare come « Paese osservatore » alla Prima Riunione degli Stati Parti del Trattato in titolo. A fronte di questo impegno, tuttavia, l'Esecutivo ha legittimamente deciso di non partecipare, ma non ha motivato adeguatamente tale decisione.

Inoltre, sul piano del merito, segnala che la Conferenza mondiale degli Stati parte del TPNW, a cui ha partecipato su invito dell'*International Campaign to Abolish Nuclear Weapons* (ICAN), ha visto l'adesione, in qualità di osservatori, anche di Governi alleati che non hanno sottoscritto il Trattato e che – come il nostro Paese – ospitano basi e testate nucleari della NATO. Ritiene che il loro coinvolgimento in qualità di osservatori non ha arrecato alcun danno di immagine a questi Paesi ma, al contrario, ha consentito loro di confron-

tarsi con parlamentari e con i rappresentanti delle organizzazioni della società civile che da sempre promuovono l'attuazione del Trattato per la proibizione delle armi nucleari. Peraltro, rilevando che tale accordo non contraddice in alcun modo il Trattato di non proliferazione nucleare, sottolinea che l'Italia ha perso un'importante occasione per ribadire il proprio impegno contro la minaccia atomica, che proprio in queste settimane ha assunto contorni più nitidi a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina.

Ribadisce, quindi, che la risposta fornita dal Governo nella seduta odierna conferma che la scelta di non partecipare come osservatore alla Conferenza è stata poco oculata, miope e poco rispettosa degli indirizzi votati dal Parlamento.

**5-08338 Ehm: Sulla gestione dell'emergenza umanitaria in Afghanistan.**

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Yana Chiara EHM (MISTO-M-PP-RCSE), intervenendo da remoto, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Governo quanto alle questioni poste nell'interrogazione, ma poco convinta delle tempistiche indicate, che risultano obsolete: a suo avviso, l'Afghanistan è un Paese che, come altri, richiede una costante revisione della strategia, oltre che interventi più puntuali ed assertivi. Peraltro, osserva che il numero di visti fin qui rilasciati – 1.900 – è un numero troppo esiguo rispetto alla crisi in atto, aggravata dalle conseguenze del terremoto che ha colpito l'Afghanistan il 21 giugno scorso: secondo gli ultimi dati, si sono registrati 1.500 morti e circa 2.000 feriti, con una media di oltre 150 persone al giorno che si rivolgono alle strutture di *Emergency* per richiedere cure. A fronte di questi numeri, sarebbe auspicabile che l'Italia dedicasse maggiore attenzione alla crisi umanitaria in corso e adottasse misure più efficaci, anche straordinarie, sulla base delle iniziative che sono state assunte per acco-

gliere i profughi del conflitto ucraino: a suo avviso, l'Italia dovrebbe dimostrare la stessa solidarietà anche nei riguardi del popolo afghano, con particolare attenzione alle donne e bambini.

**5-08262 Schirò: Sul rafforzamento delle strutture e dei servizi consolari.**

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Angela SCHIRÒ (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Governo, prendendo atto che sul tema dei servizi che la nostra amministrazione è in grado di fornire ai connazionali e alle imprese all'estero vi sia la consapevolezza della complessità della situazione e quindi dell'esigenza di un intervento altrettanto complesso e articolato, necessariamente proiettato nel tempo.

Ribadendo l'apprezzamento per gli sforzi che si stanno facendo per acquisire nuovo personale da adibire ai servizi consolari, nonché per perseguire sempre maggiori livelli di informatizzazione della rete, esprime tuttavia preoccupazione per le difficoltà che i nostri connazionali all'estero devono affrontare quotidianamente quando entrano in contatto con l'Amministrazione del nostro Paese. Evidenziando l'impegno costante dei consoli a risolvere le emergenze più immediate, auspica che si assumano impegni più incisivi per aumentare il personale, segnalando che in ogni occasione di incontro – da ultimo, con la comunità italiana di Francoforte – l'esasperazione per i disservizi è assai significativa: finché, infatti, le misure che si adottano non avranno ricadute concrete sulla condizione di questi connazionali, è doveroso chiedere interventi aggiuntivi per tutelare i diritti di cittadinanza dei connazionali stessi, nonché l'immagine che il nostro Paese dà di se stesso all'estero.

Sottolinea che la questione nodale è la disponibilità di nuovo personale, sia di ruolo sia a contratto, nonché l'esigenza di compiere significativi progressi anche in previ-

sione della prossima legge di bilancio, affrontando in maniera strutturale questi nodi. A suo avviso, è necessaria piuttosto l'espressione di una chiara volontà politica in questa direzione, che veda unite le forze parlamentari e di Governo nell'impegno ad affrontare seriamente una situazione non più sostenibile.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 12.35.**

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*Mercoledì 6 luglio 2022. — Presidenza del presidente Piero FASSINO.*

**La seduta comincia alle 12.35.**

**Sugli esiti della missione svolta in Algeria (29 maggio – 1° giugno 2022).**

Piero FASSINO, *presidente*, rende comunicazioni sulla missione in titolo, nei termini di cui alla allegata relazione (*vedi allegato 5*), ricordando che vi hanno preso parte i colleghi Berti, Delmastro delle Vedove, Ermellino e Migliore. Segnala, in particolare, che la delegazione ha svolto incontri con il Presidente dell'Assemblea Popolare Nazionale, Brahim Boughali, con il Presidente del Consiglio della Nazione, Salah Goudjil, con la Commissione degli Affari Esteri, della cooperazione e dell'emigrazione dell'APN e con i membri del gruppo parlamentare d'amicizia Algeria-Italia, nonché con il Presidente della Commissione degli Affari Esteri del Consiglio della Nazione, Abdelmadjid Benkaddache. Sul versante governativo la delegazione ha incontrato il Ministro degli Affari esteri e della Comunità Nazionale all'Estero, Ramtane Lamamra, il Ministro delle Micro-imprese, Nassim Diafa, il Ministro dell'Energia, Mohamed Arkab, e il Ministro dell'Industria, Ahmed Zeghdar.

Da tali incontri è emerso il comune interesse a rafforzare le relazioni bilaterali,

anche in vista del prossimo Vertice governativo che si svolgerà il 18-19 luglio ad Algeri.

Laura BOLDRINI (PD) chiede se nel corso degli incontri sono stati affrontati anche il tema delle relazioni con il Marocco e la condizione dei campi profughi di Tindouf, dove sono ospitati numerosi richiedenti asilo fuggiti dal territorio marocchino.

Piero FASSINO, *presidente*, precisa che tali questioni sono state al centro dei colloqui sia con il Presidente del Consiglio della Nazione Goudjil sia con il Ministro degli esteri Benkaddache, che hanno entrambi confermato le attuali tensioni con il Marocco ed il pieno sostegno alla causa del popolo saharawi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

**La seduta termina alle 12.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 6 luglio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.50.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 6 luglio 2022.*

**Audizione informale, in videoconferenza, della Relatrice Speciale dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati dal 1967, Francesca Albanese, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00681 Boldrini, 7-00712 Ermellino, 7-00721 Di Stasio, 7-00730 Orsini, 7-00731 Formentini, sul rilancio del processo di pace in Medio Oriente.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-08322 Quartapelle Procopio: sui negoziati con la Repubblica Popolare Cinese per lo sblocco delle adozioni.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La pandemia ha determinato un rallentamento generalizzato delle adozioni internazionali, dovuto all'effetto delle misure restrittive di contenimento del contagio, tra cui la chiusura delle frontiere (e la conseguente riduzione dei collegamenti aerei), cui si è aggiunto un rallentamento dell'operatività degli uffici preposti alla lavorazione delle pratiche nei Paesi d'origine dei minori.

Per il « caso Cina », tutte le istituzioni italiane competenti, dai Ministri Di Maio e Bonetti, alla Commissione Adozioni Internazionali (C.A.I.), alla Farnesina e alla nostra Ambasciata a Pechino, si sono impegnate con costanti e puntuali interventi a richiedere alle autorità cinesi di riprendere gli iter di adozione già avviati a inizio 2020, anche nel nuovo quadro condizionato dall'emergenza sanitaria.

Questi i fatti.

Prima della chiusura della frontiera cinese, 5 coppie sono giunte allo stadio finale dell'iter adottivo, avendo ricevuto l'invito a recarsi nel Paese (« pergamena rossa ») per completare il procedimento e congiungersi con i minori.<sup>(1)</sup> A queste cinque, si aggiungono le 35 coppie italiane con abbinamenti a bambini cinesi, ora scese a 31. Tre di queste hanno infatti visto i loro abbinamenti revocati dall'Autorità Centrale Cinese e un'altra ha deciso di interrompere la procedura per motivi personali. Le revoche da parte cinese sono, rispettivamente, dovute; in un caso alla comparsa della madre biologica; negli altri due, alla precedenza accordata ad adozioni nazionali, in applicazione del principio di sussidiarietà, sancito dalla stessa convenzione de l'Aja del 29

maggio 1993, sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.

Queste 31 coppie hanno ricevuto la « pergamena verde », ovvero la comunicazione cinese di assenso al proseguimento della domanda di adozione, poi restituita e debitamente controfirmata dalla C.A.I. alle Autorità cinesi.

Purtroppo però, a causa della pandemia, la Cina ha congelato le procedure e sospeso il rilascio di visti anche per i genitori già in possesso della « pergamena rossa ». La sospensione delle procedure per la concessione di questi visti non contempla eccezioni per adozioni.

Data questa situazione di stallo che so bene aver comportato e continua a comportare dolore e delusioni legittime nelle famiglie toccate, il Governo italiano ha adottato una serie di iniziative volte a sbloccare le procedure.

Di queste, vorrei qui citare le principali.

Già dal marzo 2020 con il manifestarsi della pandemia, la CAI si rivolgeva, a più riprese nel corso di quell'anno alle Autorità cinesi del *China Center for Children Welfare and Adoption* (CCCWA) per chiedere notizie in merito allo stato delle procedure pendenti. L'Italia ha altresì promosso iniziative congiunte con le Autorità centrali di Francia, Spagna e Svezia, per continuare a sollecitare la controparte cinese. Solo nel gennaio 2021, il Vice Ministro degli esteri cinese Qin Gang, rispondeva alle diverse sollecitazioni assicurando l'impegno delle Autorità cinesi a facilitare la definizione delle procedure di adozione pendenti delle famiglie italiane ma solo « nel momento in cui la diffusione del Covid-19 fosse stata effettivamente contenuta in Italia e su scala mondiale ».

(1) La Cina richiede infatti che gli adottanti trascorano nel Paese un periodo di convivenza con il minore per il perfezionamento dell'adozione.

È per questo che abbiamo richiesto regolari aggiornamenti alla controparte cinese, sia sullo stato di salute dei minori abbinati alle famiglie italiane sia sulla possibilità – almeno per le famiglie già vaccinate – di potersi recare in Cina per concludere la procedura di adozione. Al riguardo vorrei ringraziare la Commissione Adozioni Internazionali e la nostra Ambasciata a Pechino per l'incessante impegno profuso in questa direzione.

Così come vorrei ringraziare la struttura di supporto commissariale allora guidata dal Generale Figliuolo, che in tempi molto rapidi ha assicurato la vaccinazione prioritaria di tutte le famiglie in attesa di concludere una procedura di adozione internazionale, così accogliendo un'espressa richiesta della CAI.

Purtroppo nelle risposte via via ricevute dalle autorità cinesi è emerso sempre più chiaramente un sostanziale atteggiamento di chiusura rispetto alla possibilità per le famiglie adottive di recarsi in Cina, adducendo come motivazione il fatto che la pandemia non fosse ancora pienamente sotto controllo e che i minori fossero soggetti particolarmente vulnerabili e non vaccinati.

È per questo che con il migliorare della situazione, nel secondo semestre del 2021, la CAI tornava a rivolgersi a più riprese, alle Autorità del CCCWA, per sottolineare il sensibile miglioramento dello stato dell'emergenza epidemiologica in Italia e l'avanzamento della campagna vaccinale, reiterando la richiesta alle Autorità cinesi di autorizzare le famiglie in attesa di concludere l'iter adottivo.

La posizione di sostanziale chiusura delle Autorità cinesi è stata tuttavia confermata: le Autorità cinesi hanno sempre ribadito che le adozioni internazionali sarebbero

ripartite soltanto quando la diffusione dell'epidemia di Covid-19 fosse stata debellata a livello globale.

Non ci siamo però fermati.

Cito il Ministro Di Maio che ha sollevato la questione con il Consigliere di Stato e Ministro degli esteri cinese Wang Yi a margine del G20 a ottobre scorso, suggerendo di lavorare congiuntamente per soluzioni concrete, come l'emissione di visti di carattere umanitario, per consentire alle famiglie italiane in attesa di completare le procedure di adozione pendenti. Il Ministro Wang Yi non ha tuttavia nascosto l'intenzione di Pechino di mantenere ancora le misure restrittive in atto.

Questa difficile circostanza interessa anche altri Paesi europei (Spagna, Francia, Svezia) nonché gli Stati Uniti. Con questi *partner* abbiamo provato a fare passi congiunti. Ma purtroppo i segnali non sono ancora risolutivi.

Data l'*impasse*, la CAI ha accordato alle coppie che hanno avuto formale revoca del rispettivo abbinamento, la possibilità di instradare la procedura adottiva anche in un secondo Paese di origine.

Dell'ipotesi del ricorso del cosiddetto doppio canale le coppie italiane sono state informate sia dagli Enti autorizzati che in occasione dei numerosi incontri ospitati dalla stessa CAI.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, d'intesa con l'Ambasciata italiana a Pechino e con la CAI, continuerà a seguire con la massima attenzione l'evoluzione della questione e proseguirà nei tentativi di dialogo con le competenti autorità cinesi al fine di sbloccare quanto prima lo stallo. Questo senza far mancare l'ascolto e la vicinanza alle famiglie coinvolte, come fin qui fatto anche attraverso regolari incontri.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-08329 Boldrini: Sugli esiti della prima Conferenza mondiale degli Stati parte del Trattato per la proibizione delle armi nucleari (TPNW).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nei mesi e nelle settimane che hanno preceduto la prima Riunione degli Stati Parte del Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari, il Governo italiano ha mantenuto le consultazioni con i Paesi Alleati e partner, e ha monitorato con attenzione i lavori preparatori. Va precisato, al riguardo, che non vi sono automatismi legati alle decisioni prese da altri Paesi, membri della NATO o meno, come ad esempio l'Australia.

L'Italia ha mantenuto una linea coerente. Non abbiamo votato nel 2016 a favore della Risoluzione con cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite avviava il processo del Trattato e non abbiamo preso parte, l'anno successivo, alla Conferenza che ne ha discusso il testo. Questo perché l'Italia ha sempre sposato un cammino progressivo e verificabile verso il disarmo, con il coinvolgimento degli Stati militarmente nucleari, come sancito all'interno del Trattato di Non Proliferazione, il cosiddetto TNP.

La posizione italiana è peraltro nota, e riflessa nel comunicato della Farnesina pubblicato in occasione dell'entrata in vigore del Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari. I due percorsi sono paralleli, e

nella valutazione italiana quello che passa per il TNP è più efficace, in quanto coinvolge appunto le principali potenze nucleari.

Il Governo resta impegnato per progressi sostanziali e bilanciati nell'ambito del disarmo nucleare, in vista della decima Conferenza di Riesame del Trattato di Non Proliferazione – prevista svolgersi dal 1° al 26 agosto a New York.

Naturalmente, il Governo italiano continua a condividere con gli Stati Parte del Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari l'obiettivo di un mondo libero dalle armi nucleari e continua a riconoscere il ruolo che per il raggiungimento di quest'obiettivo è svolto dai Parlamenti e dalla società civile.

L'Italia ha partecipato, tramite la nostra Rappresentanza Permanente, alla Conferenza sull'impatto Umanitario delle Armi Nucleari organizzata a Vienna il 20 giugno. Una scelta che va considerata quale azione di avvicinamento ai contenuti del Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari, così come indicato dalla Risoluzione da Lei promossa, adottata a maggio da questa Commissione.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-08338 Ehm: Sulla gestione dell'emergenza umanitaria in Afghanistan.****TESTO DELLA RISPOSTA**

A seguito di un primo incontro con la società civile del Ministro Di Maio e della Vice Ministra Sereni nell'agosto 2021, è stato istituito un Tavolo di coordinamento per l'emergenza in Afghanistan, presieduto dalla stessa Vice Ministra, che si è riunito in formato plenario quattro volte (9 settembre; 29 settembre; 9 dicembre; 17 febbraio). Il Tavolo ha lo scopo di coordinare la risposta italiana alla crisi nel Paese, con particolare attenzione all'assistenza umanitaria e alle questioni migratorie. I lavori del Tavolo sono infatti proseguiti anche nella forma di due « Sotto-tavoli », dedicati appunto ad aiuti umanitari e aspetti migratori.

In occasione delle riunioni del Tavolo sono stati discussi i contributi destinati alla crisi in Afghanistan come attuazione dell'impegno finanziario annunciato dal Ministro Di Maio alla Conferenza dei donatori di Ginevra del settembre 2021. Di questi contributi (complessivi 150 milioni di euro), la maggior parte (oltre 100 milioni) è stata canalizzata attraverso organizzazioni internazionali attive nella risposta umanitaria.

Nel 2022, il 31 marzo per l'esattezza, nell'ambito dell'apposita Conferenza dei donatori, il Ministro Di Maio ha annunciato un ulteriore contributo di 50 milioni di euro per la crisi, la cui destinazione nel dettaglio è in corso di definizione. Si stanno infatti valutando nuove iniziative anche in risposta all'emergenza determinata dal terremoto del mese scorso.

Come detto, i lavori del Tavolo di coordinamento hanno interessato anche gli aspetti migratori della crisi. Il 4 novembre 2021, infatti il Ministero degli esteri, il Ministero dell'interno, l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), l'Alto commis-

sariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), la Conferenza Episcopale Italiana/Caritas Italiana, la Comunità di Sant'Egidio, la Federazione delle Chiese Evangeliche, la Tavola Valdese ed ARCI hanno siglato un Protocollo d'intesa che prevede la realizzazione di « Corridoi umanitari-Evacuazioni per l'Afghanistan », integrato da un *Addendum* sottoscritto il 6 aprile 2022.

Tale Protocollo prevede l'arrivo nell'arco di due anni di 1200 cittadini afghani in condizioni di vulnerabilità da Iran, Pakistan, Turchia, Giordania e Bosnia Erzegovina, prevedendo una duplice azione: 800 beneficiari saranno individuati e accolti dalle Associazioni proponenti e 400 saranno in carico all'Amministrazione del Viminale, che li inserirà nel sistema di accoglienza nazionale dopo la selezione a cura degli uffici dell'UNHCR in loco. La selezione dei beneficiari avverrà secondo criteri fissati dal Protocollo.

I macchinari speciali per il rilevamento delle impronte digitali dei beneficiari dei corridoi sono stati installati presso le rappresentanze diplomatico-consolari che ne erano sprovviste (Islamabad, Teheran e Sarajevo) tra la seconda e la terza settimana di giugno, dopo apposita formazione del personale incaricato al rilevamento a cura della Polizia di Stato.

L'arrivo dei macchinari in questione ha consentito di intensificare le attività di competenza del Ministero degli Esteri propeedeutiche ai primi arrivi da Pakistan e da Iran, previsti per fine luglio 2022, con un primo gruppo di circa 300 cittadini afghani, individuati dalle Associazioni firmatarie del Protocollo tra i soggetti più vulnerabili attualmente rifugiati nei Paesi limitrofi. In particolare, le Ambasciate a

Islamabad e a Teheran hanno già effettuato le operazioni di rilevamento degli speciali dati biometrici e inviato telematicamente i relativi dati alle competenti articolazioni del Viminale per l'avvio, da parte di queste ultime, dei controlli preventivi di sicurezza finalizzati al rilascio di nulla osta all'ingresso in Italia.

Quanto sopra, si svolge in un quadro di costante coordinamento operativo fra gli attori istituzionali, internazionali e della società civile firmatari del Protocollo e coinvolti nelle operazioni attuative.

Le Ambasciate italiane in Pakistan e Iran continuano ad adoperarsi con le Autorità dei due Paesi affinché queste ultime consentano ai rifugiati afgani beneficiari dei corridoi umanitari di continuare la loro permanenza legale in quei Paesi sino al loro trasferimento in Italia (dunque, ove necessario, dette Autorità potranno prolungare o rinnovare i visti temporanei pakistani e iraniani) e di poter lasciare legalmente quei Paesi (le Autorità locali dovranno rilasciare a quei beneficiari i previsti permessi di uscita, i cosiddetti *exit permit*).

Con riferimento all'Ordinanza cautelare del Tribunale di Roma del 21 dicembre 2021 citata nell'interrogazione, si segnala che essa è stata revocata dalla successiva sentenza n. 75658/2021 del 25 febbraio 2022 del Tribunale di Roma in sede collegiale. Questa sentenza ha fra l'altro stabilito che:

« la normativa di rango primario vigente in Italia non contempla l'ipotesi di rilascio del visto individuale "per motivi umanitari", né può affermarsi un diritto dello straniero che si trovi all'estero ad essere ammesso nel territorio della Repubblica al fine di riceverne protezione inter-

nazionale, se non nei casi espressamente previsti »;

« l'istituto del visto "umanitario", destinato a consentire allo straniero l'ingresso nel territorio nazionale allo scopo di sfuggire a rischi di persecuzione o a trattamenti disumani o degradanti ed ottenere protezione internazionale dall'Italia non può dirsi né concretamente esistente nel diritto italiano, né previsto o imposto dalla normativa europea. In quanto tale, il suo rilascio non può né essere concesso dalla pubblica amministrazione, tenuta all'osservanza della legge, né venire imposto dall'autorità giurisdizionale, investita del potere-dovere di applicarla, interpretandola in senso costituzionalmente orientato ma senza travalicare i confini della sua operatività »;

concludendo pertanto che « non esiste né l'obbligo, né la possibilità di concedere visti individuali per motivi "umanitari" che siano, esplicitamente o implicitamente, finalizzati ad una successiva domanda di protezione e destinati, perciò, a determinare il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale per una durata superiore a 90 giorni, e che il rifiuto di concedere tali visti non determina alcuna responsabilità dello Stato per violazione di obblighi costituzionali o internazionali in materia di diritti fondamentali ».

Il percorso di sostegno alla popolazione afgana immediatamente intrapreso dal Governo nell'agosto del 2021, come vedete, prosegue. Continueremo a lavorare in questa direzione, in linea con tutto l'impegno fin qui profuso in favore del popolo afgano non solo dalle Istituzioni ma anche dai cittadini italiani, che hanno dato prova di straordinaria solidarietà.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-08262 Schirò: Sul rafforzamento delle strutture e dei servizi consolari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il rafforzamento della rete diplomatico-consolare, in particolare del suo personale di ruolo, è una necessità ben nota e per la quale la Farnesina non lesina sforzi. Negli ultimi anni abbiamo avviato un processo di reintegrazione delle risorse umane, che ora intendiamo proseguire e potenziare in considerazione dei numerosi pensionamenti previsti nei prossimi anni e della sempre crescente domanda di servizi.

Per quanto riguarda i dipendenti di ruolo, il concorso per le seconde aree da 400 posti è in fase di svolgimento e dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno. Il concorso in fase di svolgimento segue quello che ha portato all'assunzione, lo scorso anno, di oltre 200 nuove terze aree funzionali, segnando un'importante inversione di tendenza sul fronte del reclutamento all'interno della Farnesina. Incentiviamo con strumenti mirati i nuovi assunti a partire verso le sedi consolari in maggiore difficoltà. Per quanto riguarda il personale a contratto, nell'ultimo decennio la Farnesina ha stanziato risorse volte a garantire un sensibile incremento del contingente. Dalle 2.532 unità previste nel 2012 si è passati alle 3.100 autorizzate nel 2022, con un incremento di circa 600 unità. Un impegno che trova conferma nella tempestiva sostituzione del personale a contratto andato in pensione, assicurata a tutela dell'erogazione dei servizi.

Sempre per il personale a contratto, siamo naturalmente interessati a valutare ulteriori incrementi del contingente, nei limiti delle risorse assegnate, a beneficio degli Uffici consolari.

Anche nella digitalizzazione e semplificazione dei servizi consolari l'impegno della Farnesina è crescente. Chiederemo un'ul-

teriore proroga del termine del 31 dicembre 2022 per consentire l'accesso ai portali online della Farnesina senza necessità di disporre delle identità digitali.

Per promuovere la diffusione dello SPID all'estero. Ambasciate e Consolati sono impegnate in campagne informative sulla sua importanza e sulle modalità di ottenimento, anche grazie alla pagina dedicata agli italiani residenti all'estero sul sito istituzionale dedicato allo SPID. Proseguiamo inoltre l'interlocuzione con l'Agenzia per l'Italia Digitale per superare le difficoltà nella ricezione dell'SMS su numero di cellulare straniero e nell'utilizzo di istituti di credito stranieri per il bonifico di pagamento. Stiamo inoltre lavorando sulle modalità di autenticazione all'estero, tra cui, ad esempio, l'uso del passaporto biometrico. Alcune Sedi hanno trovato soluzioni grazie agli operatori telefonici locali, in particolare per gli SMS di conferma, e si sono anche accreditate come Responsabile della verifica dell'identità (il cosiddetto « RAO »), facilitando così l'ottenimento delle credenziali per i connazionali meno avvezzi all'uso delle nuove tecnologie.

Con l'Agenzia delle Entrate stiamo inoltre aprendo la possibilità di richiedere digitalmente, sulla piattaforma FastIT, il codice fiscale, di cui molti connazionali all'estero sono sprovvisti ma che è pre-requisito essenziale per l'ottenimento dell'identità digitale.

Ben consapevoli delle criticità ancora da risolvere, i connazionali all'estero possono continuare a contare sul nostro incessante impegno a migliorare i servizi consolari, punto di riferimento importante per la vita degli italiani nel mondo.

## ALLEGATO 5

**Sugli esiti della missione svolta in Algeria (29 maggio – 1° giugno 2022).****COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Una delegazione della III Commissione, guidata dal Presidente Piero Fassino e composta dagli onorevoli Francesco Berti (M5S), Gennaro Migliore (IV), anche in qualità di presidente del Comitato permanente sulla politica estera per il Mediterraneo e l'Africa, Andrea Delmastro delle Vedove (FdI) ed Alessandra Ermellino (Misto – Centro democratico), si è recata in visita ad Algeri su invito dell'omologo Presidente della Commissione Affari esteri, cooperazione ed emigrazione dell'Assemblea Popolare Nazionale, Mohammed Hani.

La missione si è collocata nel contesto del deciso rafforzamento delle relazioni di amicizia tra Italia ed Algeria nell'impegno comune per la pace e la stabilità del Mediterraneo e per la sicurezza regionale e con particolare riferimento ai temi della crisi energetica ed alimentare derivanti dal conflitto russo-ucraino.

Dopo lo scambio di visite tra i due Capi di Stato, i Presidenti Sergio Mattarella e Abdelmadjid Tebboune (svolte nel novembre 2021 e nel maggio 2022) e la missione congiunta del Presidente del Consiglio Draghi e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Di Maio dell'aprile 2022 e anche in vista del Vertice intergovernativo e del Forum economico previsti a luglio ad Algeri, la missione della III Commissione è stata finalizzata alla costruzione di un partenariato strategico tra le Commissioni omologhe, come emerge anche dalla Dichiarazione comune siglata dai Presidenti Fassino e Hani al termine della visita.

Al centro dei colloqui avuti dalla Delegazione i principali temi di interesse comune: le conseguenze energetiche e alimentari della crisi ucraina, le strategie per dare stabilità al Mediterraneo, il rilancio della cooperazione euromediterranea, una comune politica migratoria, le azioni per sal-

vaguardare il bacino mediterraneo dal *climate change*, il rafforzamento della cooperazione bilaterale, da affrontare sia in sede bilaterale sia nelle sedi parlamentari multilaterali della cooperazione euro-mediterranea, quali, in particolare, l'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, presieduta dall'on. Migliore, e nel formato 5+5.

L'agenda di incontri, durante la quale la Delegazione ha potuto contare sul costante accompagnamento e supporto del Presidente ospitante Hani, ha comportato sessioni di lavoro con il Presidente dell'Assemblea Popolare Nazionale, Brahim Boughali, con il Presidente del Consiglio della Nazione, Salah Goudjil, con la Commissione degli Affari Esteri, della cooperazione e dell'emigrazione dell'APN e con i membri del gruppo parlamentare d'amicizia Algeria-Italia, nonché con il Presidente della Commissione degli Affari Esteri del Consiglio della Nazione, Abdelmadjid Benkaddache. Sul versante governativo la delegazione ha incontrato il Ministro degli Affari Esteri e della Comunità Nazionale all'Estero, Ramtane Lamamra, il Ministro delle Micro-impresе, Nassim Diafa, il Ministro dell'Energia, Mohamed Arkab, e il Ministro dell'Industria, Ahmed Zeghdar.

Nel colloquio con il Presidente dell'Assemblea Popolare Nazionale Boughali sono state tracciate le linee di fondo del dialogo italo-algerino, a partire dal riconoscimento del ruolo storicamente svolto dall'Italia nel percorso di liberazione e fondazione dell'Algeria moderna.

Partendo dalla constatazione che il 2022 rappresenta un anno di eccellenza per le relazioni bilaterali, l'interlocutore algerino ha sottolineato l'esigenza che la cooperazione bilaterale evolva oltre il settore energetico, sviluppando maggiore attenzione alle dinamiche regionali e mediterranea in particolare. Alla presenza del neo istituito

gruppo di amicizia parlamentare, il presidente Boughali ha evidenziato la comunanza di visioni tra i due Paesi sui temi dell'Africa, dell'attenzione al Sahel e al Mediterraneo, dando risalto alle potenzialità dell'amicizia tra Italia ed Algeria per la individuazione di soluzioni condivise.

In questo contesto il Presidente Fassino ha condiviso la necessità di dare ulteriore rilancio alle relazioni parlamentari bilaterali e di contribuire sui temi della sicurezza e della crisi energetica e alimentare, partendo dalla visione fortemente condivisa che i due Paesi hanno sulle priorità del quadrante regionale. Il Presidente Fassino ha espresso l'auspicio affinché l'Algeria possa tornare presto ad essere il primo fornitore energetico per l'Italia e anche affinché un maggior numero di investitori italiani possano stabilirsi in Algeria, contribuendo ad incrementare i valori dell'interscambio e degli investimenti diretti. Sui temi del Mediterraneo il Presidente Fassino ha evidenziato la necessità di sviluppare una strategia integrata, che favorisca i processi di stabilizzazione e di democratizzazione, in particolare in Libano, in Tunisia e Libia, dove la crisi in atto rischia di compromettere i successi conseguiti in anni precedenti. Occorre in generale che l'Unione europea sviluppi una strategia unitaria per l'Africa, scongiurando approcci frammentati basati su iniziative nazionali non coordinate. È essenziale, inoltre, lavorare per lo sviluppo del continente africano tenendo conto che l'andamento dei flussi demografici non potrà essere gestito con la leva migratoria e che occorre superare la visione del Sahara come barriera, come pure cooperare strettamente nella lotta contro il terrorismo fondamentalista, ancora fortemente radicato nel Sahel. Il Presidente Fassino ha soprattutto dato risalto all'esigenza di sviluppare una cooperazione parlamentare sul modello del formato governativo 5 + 5, oltre che nel contesto dell'Assemblea parlamentare per il Mediterraneo, ed avviare un partenariato strategico tra la Camera dei deputati e l'Assemblea popolare nazionale, nel solco del Protocollo già siglato dai due Parlamenti.

Di particolare interesse il successivo colloquio con il Presidente del Consiglio della Nazione, Salah Goudjil, che ha aperto il confronto con i colleghi italiani a partire dal tema ambientale e della necessità di un approccio coeso rispetto alle problematiche del continente africano. Il presidente Goudjil ha subito sottolineato l'esigenza che la crisi libica trovi soluzione dando protagonismo al popolo libico, nel comune interesse di Algeria ed Italia, che su questo dossier sono gli unici Paesi della regione ad avere una visione davvero convergente. Il Presidente della Camera alta algerina ha dato particolare risalto al ruolo del suo Paese rispetto alla soluzione della crisi in Mali, evidenziando gli ostacoli che hanno caratterizzato il percorso di perfezionamento degli Accordi di Algeri, in base ai quali oggi il Mali è chiamato a scegliere i propri rappresentanti.

Di particolare spessore è sembrata l'analisi storica che il presidente Goudjil ha tratteggiato in merito alla questione del Sahara occidentale, a partire dai fatti del 1975, quando Marocco e Mauritania subentrarono alla Spagna nel controllo del territorio conteso. Il presidente algerino ha ricordato il conflitto tra Marocco e Mauritania per il controllo dell'allora Sahara spagnolo, conflitto concluso con la cessione di metà territorio del Sahara spagnolo alla Mauritania. Ha ricordato, altresì, come in quello stesso contesto Rabat propose anche alla Algeria una cessione di territori contesi, incontrando il diniego di Algeri che non volle divenire paese colonizzatore, avendo deciso di schierarsi in ogni contesto a favore del rispetto del principio dell'autodeterminazione dei popoli.

Passando al conflitto tra Russia ed Ucraina, il presidente Goudjil ha evidenziato che questo fatto storico cambierà per sempre i destini del mondo. In prospettiva futura il ruolo dell'Italia sarà, a suo avviso, cruciale tenendo conto della postura indipendente che ha caratterizzato l'Italia nel consesso delle nazioni occidentali e del supporto che l'Italia ha sempre assicurato, anche indirettamente, all'autodeterminazione dell'Algeria. Ricordando il ruolo di Roma nel processo di liberazione dell'Al-

geria dal controllo coloniale, il Presidente ha segnalato la conferenza che si terrà ad Algeri nel mese di novembre sulla questione palestinese e che coinvolgerà numerosi paesi arabi, chiamati ad un confronto partendo dalla proposta di pace elaborata dalla Lega araba a Beirut.

A tutte le sollecitazioni del presidente Goudjil il Presidente Fassino ha reagito evidenziando la necessità di ridefinire il ruolo che la Federazione Russa potrà avere nel Mediterraneo dopo il conflitto con l'Ucraina, essendo oggi mutato anche il posizionamento degli Stati Uniti, ritornati ben presenti e partecipi nel Mediterraneo. In tale ottica destano certo preoccupazioni i destini della Libia, della Tunisia e dei Paesi della fascia subsahariana. Condividendo la massima del Presidente Goudjil per cui « governare significa prevenire », il Presidente Fassino ha auspicato un rafforzamento degli strumenti della cooperazione parlamentare, secondo il modello che in sede europea si è venuto a consolidare con riferimento alla cooperazione coesa che oggi unisce Italia Germania, Francia e Spagna.

Analoghe tematiche sono toccate nel corso del colloquio con i membri della Commissione degli Affari Esteri, della cooperazione e dell'emigrazione dell'APN, presieduta dall'onorevole Hani, che ha incoraggiato i colleghi italiani a riattivare il Protocollo bilaterale e a sfruttare tutte le leve della cooperazione bilaterale nell'interesse del dialogo e della pace regionale, condividendo una ripresa del dialogo parlamentare anche nel formato 5 + 5. Se il Presidente Fassino ha ribadito l'auspicio per un partenariato strategico e per lo sfruttamento delle potenzialità dell'amicizia tra Italia e Algeria, che possono essere motore delle dinamiche multilaterali regionali, l'onorevole Berti ha a sua volta sottolineato l'esigenza di incoraggiare, in qualità di rappresentanti eletti, i rapporti tra i due popoli. Alla luce del conflitto russo ucraino in corso, il presidente Hani ha sollecitato gli interlocutori italiani a non dimenticare le tematiche della crisi medio-orientale, del Sahara Occidentale e della Libia, rappresentando la necessità che a

tali dossier aperti non manchi il contributo specifico dei parlamenti.

Nello specifico contesto del confronto con i parlamentari del gruppo di amicizia, è emersa con maggiore nettezza la tematica dell'immigrazione, questione che, nell'ottica algerina, deve vedere maggiore collaborazione tra i due Paesi nell'interesse di quelle persone che, costrette ad emigrare, hanno perso tutto. In tale ottica occorre operare per la stabilità dei Paesi di origine e certamente elaborare una strategia comune a fronte di una azione alquanto carente svolta fino ad oggi. Un ulteriore tema affrontato è stato quello della differenza di approccio alla crisi tra Russia ed Ucraina, alla luce del diverso voto espresso dai due Paesi nella sede dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. I parlamentari italiani ed algerini hanno comunque condiviso la necessità di fare ogni sforzo utile per pervenire ad un punto di equilibrio e per promuovere una soluzione della crisi che non potrà che essere di tipo politico e non militare.

Ulteriore significativo incontro per i temi politici trattati è stato quello con il Presidente Abdelmadjid Benkaddache ed alcuni « senatori » componenti della Commissione degli Affari Esteri del Consiglio della Nazione. Il Presidente Benkaddache ha enfatizzato la fase in atto come anno dell'eccellenza algerina, anche per la prospettiva di riforme economiche alle quali il Paese intende dare seguito, ed ha espresso apprezzamento per la posizione equilibrata espressa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul Sahara Occidentale e sulla questione israelo-palestinese. Anche il senatore di nomina presidenziale Kamel Bouchama, già ministro negli anni Ottanta, ambasciatore di Algeria in Siria, nonché intellettuale ed eminente protagonista del Fronte di liberazione nazionale, è intervenuto ricordando lo storico ruolo svolto da Roma, anche a livello internazionale, nel sostegno all'indipendenza dell'Algeria, ruolo che ha favorito la presenza di ENI in Algeria a partire dal 1981. In questo contesto il Presidente Fassino ha sottolineato l'esigenza di ricostruire un sistema di sicurezza nel Mediterraneo basato sul rigoroso ri-

petto dei diritti umani, che rappresentano un tema cruciale per l'Unione europea. In merito al conflitto russo-ucraino, il Presidente Fassino ha dato particolare risalto alla necessità di assicurare l'integrità territoriale dell'Ucraina in ogni negoziato che sia finalizzato al cessate il fuoco. Ha evidenziato le gravi responsabilità dell'Unione europea in tale crisi e anche rispetto ai rapporti con l'Algeria, in cui certamente Bruxelles ha mancato in prontezza, lasciando spazio ad altri attori. In questo l'Italia può svolgere oggi un ruolo nel rilanciare le relazioni tra Algeri e Bruxelles. Nel corso del colloquio è intervenuto anche l'onorevole Migliore, che ha rappresentato l'esigenza di considerare il rapporto tra Europa ed Africa secondo la visione di un « continente verticale », all'interno del quale l'amicizia tra Algeria e Italia rappresenta un valore aggiunto ed un motore di stabilità. Anche l'onorevole Berti è intervenuto segnalando la centralità della sfida tra democrazie ed autoritarismo, tra stabilità ed instabilità, su cui i due Paesi sono chiamati a confrontarsi ed interagire.

Centrale nell'agenda di incontri è stato il colloquio con il Ministro degli Affari Esteri e della Comunità Nazionale all'Estero, Ramtane Lamamra, che ha condotto innanzitutto un'analisi sullo stato della cooperazione nel Mediterraneo, oggi mare di competizione e di rivalità, dopo il fallimento dell'ambizioso progetto rappresentato dal Processo di Barcellona. Il ministro ha espresso il proprio rammarico a tal riguardo, ritenendo che oggi vi siano tutti gli ingredienti necessari per un rilancio della cooperazione regionale, per la quale è necessario lo sviluppo di una nuova *leadership* unitaria, tenendo conto che non tutti gli attori muovono nella stessa direzione e che Italia ed Algeria non possono nutrire speranze in un'evoluzione del quadro complessivo in una direzione di maggiore convergenza. L'Italia ed Algeria sono, infatti, Paesi uniti da rapporti di buon vicinato e da accordi di cooperazione e l'Algeria, in particolare, sta imboccando la strada delle riforme verso standard democratici più alti ed una prospettiva di pace interna duratura. Nell'analisi sulla situazione politica

interna agli Stati del Maghreb, il Ministro ha sottolineato che l'Algeria si caratterizza per una linea neutralista, di non interferenza, e in quanto tale, assai perplessa rispetto al contesto interno alla Libia, caratterizzato da una condizionante presenza di influenze straniere. L'Algeria in questa fase è particolarmente concentrata sull'integrità del Mali e per proteggere la regione dalle ripercussioni del conflitto russo ucraino. Certamente la presenza russa in Mali rappresenta un fatto nuovo ma se gli Accordi di Algeri trovassero piena attuazione tale presenza non sarà più necessaria. Una questione di fondo concerne la integrazione dei circa 26.000 combattenti che al momento si trovano sul territorio maliano, dove occorrerebbe a rigori un intervento internazionale di *peace enforcing*. Il Ministro Lamamra ha espresso, poi, cauto ottimismo per la situazione tunisina in ragione della profonda cultura politica che caratterizza il popolo tunisino, abituato da decenni alla partecipazione politica. Dubbi derivano semmai dalla adeguatezza dell'attuale regime parlamentare, anche alla luce del fatto che l'attuale capo di Stato tunisino gode di un sostegno popolare più ampio del previsto. Il Ministro e quindi passato alla questione del Sahara Occidentale esprimendo disappunto per le posizioni assunte di recente dal Parlamento europeo e sottolineando che l'Algeria non può divenire la *buffer zone* dell'Unione Europea nella gestione dei flussi migratori. Sul tema ha precisato che occorre tenere conto che i flussi di migranti che provengono da sud guardano con interesse al settore agricolo e al settore dell'edilizia e interessano decine di nazionalità, alcune anche anglofone, che chiedono integrazione. Di fronte a questo scenario è essenziale che l'UE cessi di porsi come fortezza e sappia invece creare condizioni di sviluppo. Dopo aver segnalato che all'Algeria basterebbero sei mesi per completare il percorso di riforme costituzionali, inclusa l'istituzione di una Corte costituzionale, il Ministro ha evidenziato che ideale sarebbe se l'Unione europea aiutasse paesi come l'Algeria a produrre secondo standard europei e ad esportare insieme le merci nel

resto del continente. Interessante è stata anche la posizione da lui espressa sul rapporto con la Cina e sulla percezione presso l'opinione pubblica: il Ministro ha ribadito che per l'Algeria la lotta per l'indipendenza resta la chiave di lettura dei rapporti internazionali dell'Algeria e non può essere dimenticato che la Cina è il primo Paese ad avere riconosciuto il governo provvisorio algerino.

Il successivo colloquio con il Ministro delle Micro-imprese, Nassim Diafa, ha permesso di registrare che il 70 per cento delle imprese algerine sono imprese giovanili. Per l'economia algerina i giovani rappresentano il plusvalore e sono strategici per l'economia nazionale. In tal senso le micro imprese, vale a dire le imprese che occupano fino a nove impiegati, rappresentano lo strumento principale per includere i giovani nel sistema economico. In tale ottica in Algeria sarebbero stati istituiti meccanismi di sostegno, accorpati nel neo istituito ministero delle micro-imprese, che, secondo il Ministro, avrebbero consentito la nascita di 1, 6 milioni di imprese, anche grazie al supporto dell'agenzia Anaf, secondo un piano nazionale costato 12 miliardi di dollari.

Quanto all'Italia, il modello delle imprese familiari italiane costituisce un riferimento ed è per questo che l'Algeria ha ritenuto opportuno siglare un *memorandum of understanding* con l'Italia, basato su due assi principali: la cooperazione e lo scambio tra imprese familiari algerine e italiane e l'impiantistica, vale a dire il riorientamento dalla Cina all'Italia della politica di acquisti di catene di produzione di trasformazione, nell'obiettivo sostenuto dall'agenzia dello Stato a favore di una maggiore interdipendenza con l'Italia rispetto a Pechino. Il Ministro ha anche evidenziato che da un anno il suo ministero collabora con il ministero dell'interno algerino per esaminare i fabbisogni dei cittadini algerini e per individuare le necessità imprenditoriali da sviluppare. Questa collaborazione ha fatto emergere che i settori più importanti sono rappresentati dall'agroalimentare, dal settore della trasformazione e della produzione di attrezzature.

Nel dibattito con la delegazione, cui l'on. Ermellino ha contribuito in modo specifico descrivendo le specificità del sistema produttivo italiano, il Presidente Fassino ha evidenziato i punti di forza e di debolezza di un sistema produttivo basato sulle piccole medie imprese, nondimeno chiamate ad essere protagoniste di innovazione e di ricerca e sviluppo. Forti della propria capacità innovativa, le piccole medie imprese italiane si sono affermate come modello vincente per la capacità di esportare grazie alla qualità dei prodotti. Favorire l'*export* necessita però un accompagnamento pubblico e in questo l'Italia può essere un sostegno utile all'Algeria. Il Presidente Fassino ha segnalato anche l'esigenza di creare un tessuto connettivo tra imprese dello stesso settore, associando ai centri di produzione luoghi deputati a formazione e ricerca in base al modello dei distretti industriali. Questo modello ha permesso all'Italia, il cui tessuto produttivo è rappresentato dal 98% da piccole medie imprese di essere il secondo paese europeo per sviluppo industriale.

Di particolare interesse è stato anche il colloquio con il Ministro dell'Energia, Mohamed Arkab, protagonista degli accordi sottoscritti dai due governi per l'incremento della fornitura di gas algerino all'Italia. Il ministro ha segnalato l'avvio di nuovi versanti di collaborazione con l'ENI nel sud dell'Algeria. Ha descritto il progetto pilota concernente l'idrogeno e il fatto che l'Algeria ha realizzato il primo programma di sfruttamento di energie rinnovabili in partnership con l'italiana Terna. Nel sottolineare il rapporto di partenariato economico privilegiato che lega l'Algeria all'Italia, il Ministro ha espresso pessimismo sull'andamento dei prezzi mondiali del gas e del petrolio e profondo dissenso rispetto alla scelta di tassare i profitti delle imprese petrolifere, che in questo modo vedono frustrata la propria propensione agli investimenti.

Ha concluso il *round* di incontri con rappresentanti governativi il colloquio con il Ministro dell'industria, Ahmed Zeghdar, con cui sono state approfondite tematiche già affrontate nei precedenti colloqui con

un *focus* particolare sull'esigenza di assicurare innovazione permanente, ricerca e sviluppo e formazione, quali fattori integrati per il pieno successo del sistema produttivo algerino. Centrale resta l'azione dello Stato nell'accompagnare le aziende verso i mercati internazionali, con il sostegno imprescindibile di investimenti nelle tecnologie digitali.

Ospiti dell'Ambasciata italiana ad Algeri, la Delegazione ha quindi incontrato rappresentanti della comunità italiana presente in Algeria ed esponenti del « sistema Italia », con particolare riferimento al Direttore della sede locale di ICE-Agenzia, nonché prendere parte ad una colazione di lavoro con i Capi Missione delle Rappresentanze diplomatiche ad Algeri dei Paesi del *Quint*: Francia, Germania, Spagna, Stati Uniti e Regno Unito.

Il colloquio informale con gli ambasciatori europei e statunitense ha permesso alla delegazione di dare conto ai rappresentanti dei maggior Paesi europei del clima registrato nel corso della visita, che certamente ha coronato il salto di qualità nelle relazioni tra l'Italia e l'Algeria alla luce degli accordi firmati tra i due governi. IL Presidente Fassino ha sottolineato che il rapporto tra i due Paesi è risalente e che l'Algeria oggi rivendica con orgoglio il proprio ruolo nel Mediterraneo e nell'Africa e comunque si accredita come il paese più stabile della regione. Ai rappresentanti diplomatici occidentali ha quindi chiesto una valutazione sul quadro politico interno, atteso che appare ancora condizionante il ruolo dei militari sul sistema di potere algerino e che colpisce il grave astensionismo elettorale, a dimostrazione di una certa fragilità del regime attuale, confermata dalla intoccabilità del regime di sovvenzioni e sussidi, senza i quali il Paese andrebbe probabilmente incontro a forte instabilità interna. L'analisi dell'Ambasciatore spagnolo ha dato conto dello stato di crisi in cui versano le relazioni tra Spagna e Algeria a causa del cambio di posizionamento di Madrid sul Sahara occidentale. Quanto al quadro politico interno l'ambasciatore spagnolo ha rimarcato l'assenza di una vera e propria opposizione politica, oltre

ad una certa incapacità di iniziativa che caratterizzerebbe l'aggregato politico rappresentato in Parlamento ed alla sparizione di ogni forma di protesta popolare capace di esercitare pressione sulla *leadership*. Sulle sovvenzioni l'Ambasciatore spagnolo ha convenuto che si tratta dell'elemento cardine per il mantenimento della pace sociale per il quale potrebbe essere al massimo valutato un eventuale meccanismo di progressività. L'Ambasciatore degli Stati Uniti ha manifestato scetticismo sulla autentica propensione della *leadership* algerina attuale alla realizzazione di riforme, con particolare riferimento al regime delle sovvenzioni, i cui oneri sono al momento ampiamente assorbiti dai proventi derivanti dall'innalzamento del costo del gas. Rappresenta un problema la disoccupazione giovanile che è la sfida di fondo per una *leadership* non del tutto convinta di volere porre mano a profonde riforme. L'Ambasciatore del Regno Unito si è detto d'accordo con questa analisi, evidenziando che il 60 per cento dell'economia algerina è sommersa. Altrettanto disillusa è apparsa l'analisi dell'Ambasciatore francese, che ha segnalato il tema delle riammissioni come questione che occupa un ruolo centrale nel dialogo tra Francia e Algeria. Per il rappresentante diplomatico francese il rapporto con il mondo militare rappresenta tuttora un elemento di tensione per un sistema politico tuttora bloccato e fortemente parcellizzato. Quanto al rapporto con la Russia è emerso che non vi sono state pressioni da parte di Mosca rispetto all'apertura dell'Algeria a favore di una un incremento dell'esportazione di gas verso l'Italia. In particolare, il rappresentante dell'Unione Europea ha evidenziato come per l'Italia la presenza cinese in Algeria rappresenti un competitore assai aggressivo, presente soprattutto nel settore ingegneristico. Ha chiuso il confronto l'Ambasciatore tedesco che ha sottolineato l'esigenza che Algeri diversifichi le proprie relazioni internazionali e gestisca il malcontento permanente che serpeggia nella popolazione, presso la quale è diffusa l'opinione che le riforme costituzionali mal-

celino il tentativo di realizzare forme di controllo sociale ancora più stringente.

Nel prosieguo, la delegazione ha incontrato l'Arcivescovo di Algeri, Mons. Jean-Paul Vesco, per un colloquio sulla condizione della comunità cristiano-cattolica in Algeria, nonché il rettore della Basilica di Notre-Dame d'Afrique, P. José M. Cantal Rivas.

A margine dell'agenda di incontri la delegazione ha poi visitato il giardino intitolato ad « Enrico Mattei » dove nel 2021 il Presidente Mattarella ha inaugurato una targa dedicata alla figura di Mattei definito « amico della rivoluzione algerina, difensore tenace e convinto dei valori democratici ».

È stato svolto un sopralluogo del *Palais des Rais – Bastion 23*, edificio di architettura ottomana situato nei pressi della casba di Algeri, restaurato e convertito in polo museale grazie a fondi della cooperazione italiana, come pure presso la località di Blida, presso Algeri, dello stabilimento industriale « *Société des pâtes industrielles* (Sarl Sopi) – *Couscous mama* », che impiega macchinari italiani nel proprio processo produttivo. In tale occasione la delegazione ha incontrato l'Amministratore delegato della società e il Presidente dell'Associazione di categoria Consiglio per il rinnovamento dell'economia algerina (CREA).

La delegazione ha svolto una visita presso la nuova sede della Scuola italiana « Roma » di Algeri, incontrando docenti ed allievi, affrontando in particolare le problematiche connesse al reclutamento di insegnanti.

A conclusione della visita la delegazione ha visitato « *Djazzagro* », la fiera algerina più importante per l'agrobusiness, in cui si è registrata una presenza italiana da record, con 60 imprese.

**Testo della dichiarazione del Presidente della Commissione affari esteri, della cooperazione e dell'emigrazione dell'Assemblée Populaire Nationale algerina, Mohamed Hani, e del Presidente della Commis-**

**sione affari esteri e comunitari della Camera dei deputati italiana, Piero Fassino.**

Dal 29 maggio al 1° giugno 2022 si sono riunite ad Algeri, su invito da parte algerina, le Commissioni Affari Esteri dell'Assemblée Nationale Populaire algerina e della Camera dei deputati italiana avviando una collaborazione parlamentare permanente nel quadro del netto rafforzamento dei legami di amicizia e cooperazione tra Italia ed Algeria.

La visita di Stato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Algeria il 6-7 novembre 2021 e la visita a Roma del Presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, svolta il 25-27 maggio 2022, nonché i numerosi accordi di cooperazione sottoscritti, delineano un rapporto strategico che troverà ulteriore occasione di manifestarsi nel Vertice intergovernativo e nel Forum economico previsti a luglio ad Algeri.

Il salto di qualità maturato nei rapporti bilaterali intergovernativi sarà accompagnato da un analogo partenariato parlamentare a cui le Commissioni Esteri intendono fare da apripista per affrontare insieme i principali temi di interesse comune: le conseguenze energetiche e alimentari della crisi ucraina, le strategie per dare stabilità al Mediterraneo, il rilancio della cooperazione euromediterranea, una comune politica migratoria, le azioni per salvaguardare il bacino mediterraneo dal climate change, il rafforzamento in ogni campo della cooperazione bilaterale.

Il comune impegno su questi temi si estenderà anche alle sedi parlamentari multilaterali – quali l'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, l'Unione per il Mediterraneo e il formato 5+5 – contribuendo così a promuovere un'ampia azione parlamentare a favore della stabilità del Mediterraneo e della cooperazione euromediterranea.

Per dare concretezza e operatività alla loro cooperazione, le Commissioni Esteri attiveranno meccanismi di consultazione e periodiche sessioni di lavoro.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del volo da diporto o sportivo. C. 2493 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	58
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. C. 2307 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	58
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. C. 105 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	58
<i>ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo)</i> .....	62
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale. Nuovo testo C. 1430 e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	58
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo)</i> .....	64
Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. C. 3580, Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – parere favorevole</i> ) .....	59
Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	60
<i>ALLEGATO 3 (Relazione tecnica)</i> .....	66
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. Nuovo testo C. 2328, approvata dalla 9 <sup>a</sup> Commissione del Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	61
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere <i>a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p)</i> , della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 382 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	61

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 6 luglio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 13.35.****Disciplina del volo da diporto o sportivo.****C. 2493 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2022.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa che il Governo concludesse gli ulteriori approfondimenti sulle implicazioni di carattere finanziario del provvedimento.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel comunicare che i necessari approfondimenti non sono ancora conclusi, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.**

**C. 2307 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2022.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa dei chiarimenti del Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI, chiede un rinvio dell'esame, essendo ancora in corso gli approfondimenti sui chiarimenti richiesti dal relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.**

**C. 105 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*).

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, in attesa di effettuare i necessari approfondimenti in ordine alla nota testé depositata dalla rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.**

**Nuovo testo C. 1430 e abb.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2022.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa della relazione tecnica sul provvedimento.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato che, in considerazione delle numerose criticità sul piano finanziario, esprime parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento (*vedi allegato 2*).

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta per consentire i necessari approfondimenti in ordine alla nota testé depositata dalla rappresentante del Governo.

**Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.**

**C. 3580, Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesca FLATI (M5S), *relatrice*, osserva che il disegno di legge, di iniziativa governativa, ha ad oggetto Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi e che il testo iniziale del disegno di legge è corredato di una relazione tecnica, che risulta tuttora utilizzabile.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 5, evidenzia che le norme istituiscono il Comitato nazionale per la celebrazione della figura di San Francesco d'Assisi nella ricorrenza dell'ottavo centenario della sua morte, che resta in carica fino al 30 aprile 2028, ed attribuiscono al Comitato stesso un contributo per le annualità comprese fra il 2022 e il 2028.

Rileva che sono poste a carico del contributo le spese di funzionamento del Comitato e quelle per l'attuazione del programma culturale per la celebrazione di San Francesco.

In proposito rileva che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e che le spese per il programma e per il Comitato risultano avere carattere modulabile e program-

mabile sulla base delle disponibilità finanziarie: sotto questo profilo non formula dunque osservazioni, salvo quanto di seguito specificato.

Segnala che le iniziative di cui all'articolo 4, comma 3 – pubblicazioni e catalogazioni di carattere storico-culturale – parrebbero avere carattere obbligatorio e, essendo descritte in modo specifico e puntuale, non parrebbero essere modulabili sulla base delle risorse disponibili: da esse dovrebbe dunque derivare un onere obbligatorio e non comprimibile. In proposito, ritiene che andrebbe dunque acquisita una conferma che le iniziative in commento possano effettivamente essere attuate nel limite delle risorse stanziare; tale chiarimento appare necessario in quanto la disposizione, introdotta in prima lettura, non è commentata dalla relazione tecnica riferita al testo iniziale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 5 prevede agli oneri derivanti dal contributo attribuito al Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, di cui all'articolo 2, pari a 200.000 euro per il 2022, 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 1 milione di euro per il 2025, 2 milioni di euro per il 2026, 300.000 euro per il 2027 e 10.000 euro per il 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

In proposito ricorda che la citata disposizione ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del medesimo Ministero).

Al riguardo, per quanto le risorse necessarie a dare attuazione alla disposizione in commento risultino esigue rispetto alla dotazione del citato capitolo di bilancio, considera opportuna una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle citate risorse nonché al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi even-

tualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle stesse.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento della relatrice, fa presente che le iniziative di cui all'articolo 4, comma 3, in materia di pubblicazioni e catalogazioni di carattere storico-culturale costituiscono parte di quelle realizzabili nell'ambito dei programmi di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, la cui elaborazione rientra nei compiti del Comitato, da realizzarsi entro i limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2.

Precisa che peraltro le attività di pubblicazione in questione si situano a valle di un progetto scientifico già elaborato e avviato a cura dell'Edizione nazionale delle fonti francescane.

Si conferma la disponibilità delle risorse di cui all'articolo 5 e si rappresenta che il loro utilizzo non appare suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle stesse.

Francesca FLATI (M5S), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3580 Governo, approvato dal Senato, recante Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le iniziative di cui all'articolo 4, comma 3, in materia di pubblicazioni e catalogazioni di carattere storico culturale costituiscono parte di quelle realizzabili nell'ambito dei programmi di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, la cui elaborazione rientra nei compiti del Comitato, da realizzarsi entro i limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2;

peraltro le attività di pubblicazione in questione si situano a valle di un progetto scientifico già elaborato e avviato a cura dell'Edizione nazionale delle fonti francescane;

si conferma la disponibilità delle risorse di cui all'articolo 5 e si rappresenta che il loro utilizzo non appare suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle stesse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE. ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con il parere della relatrice.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel prendere atto che i membri del Comitato nazionale non percepiscono compensi ma hanno diritto soltanto al rimborso delle spese e che, pertanto, il contributo assegnato al Comitato è destinato a realizzare il programma culturale per la celebrazione di San Francesco soprattutto attraverso pubblicazioni, chiede se l'entità del medesimo contributo sia congrua, dal momento che non pare che nel testo siano previste altre spese e la relazione tecnica definisce ordinamentali le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alla deputata Comaroli, evidenzia che la relazione tecnica descrive nel dettaglio gli oneri derivanti dal provvedimento riguardanti le spese di missione del Comitato nazionale.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica.**

**Nuovo testo unificato C. 1458 e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 3).

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta per consentire i necessari approfondimenti in ordine alla relazione tecnica testé depositata dalla rappresentante del Governo.

**Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.**

**Nuovo testo C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione del Senato.**

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno 2022.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è in attesa dei chiarimenti del Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel far presente che il Governo non ha ancora ultimato gli approfondimenti necessari, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 6 luglio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.**

**Atto n. 382.**

(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno 2022.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nel far presente che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni sul provvedimento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

ALLEGATO 1

**Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla  
cittadinanza. C. 105 e abb.-A.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL  
GOVERNO**



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale di Finanza  
UFFICIO IX

All'Ufficio legislativo economia  
legislativo.economia@pec.mef.gov.it

Prot. n.

e, p.c.:

Entrata prot. n. 185960/2022  
Allegati:

All'Ufficio del coordinamento legislativo  
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it

All'Ufficio legislativo Finanze  
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it

OGGETTO: A.C. 105 e abb. -A - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme  
sulla cittadinanza

È stato esaminato il testo del provvedimento indicato in oggetto che apporta modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, unitamente al Dossier predisposto dal Servizio bilancio della Camera dei deputati.

In particolare, l'articolo 1 prevede l'introduzione dei commi 2-bis e 2-ter all'articolo 4 della legge n. 91/1992 che prevedono nuove disposizioni in materia di acquisto della cittadinanza italiana da parte di stranieri che abbiano fatto ingresso in Italia entro il compimento del dodicesimo anno di età e abbiano frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici o percorsi di istruzione e formazione professionale.

Viene prevista, altresì, l'introduzione del nuovo articolo 23-bis, in base al quale gli ufficiali di stato civile sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio,


gM

la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi delle già menzionate disposizioni, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto.

Con l'**articolo 2** si prevede l'abrogazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con cui si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.

*Al riguardo, si ritiene necessaria la predisposizione di una relazione tecnica al fine di acquisire elementi idonei a dimostrare che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Il Ragioniere Generale dello Stato



## ALLEGATO 2

**Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale. Nuovo testo C. 1430 e abb.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

- MEF - RGS - Prot. 182184 del 28/06/2022 - U



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI  
UFFICIO IX

Roma,

All' Ufficio Legislativo Economia  
SEDE

Prot. Nr. /2022  
Rif. Prot. Entrata Nr. 0170146/2022  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

OGGETTO: Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale (C. 1430 Bordonali e C. 2404 Topo). Testo base come risultante dagli emendamenti approvati e Relazione tecnica.

Si riferimento al provvedimento indicato in oggetto come risultante dagli emendamenti approvati, A.C. 1430 Bordonali e A.C. 2404 Topo, recante "Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale", nonché alla correlata relazione tecnica.

Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente quanto segue.

**Articolo 1 (Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).**

Il citato articolo 1 prevede che "all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «250.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «120.000 abitanti»; a-bis) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di cui al primo periodo non si applica al comune capoluogo della città metropolitana»; b) al comma 3, le parole: «250.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «120.000 abitanti»".

La relazione tecnica in esame, nel rilevare che in relazione al numero degli abitanti, i comuni potenzialmente interessati dalle nuove disposizioni sono 17, provvede a quantificare l'onere

complessivo derivante dalle stesse in € 4.906.598, per le indennità dei presidenti delle istituende circoscrizioni nonché per i permessi di cui possono usufruire i presidenti e i componenti degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali. La predetta relazione tecnica precisa che gli oneri sono a carico dei bilanci dei comuni interessati, senza tuttavia indicare alcun mezzo di copertura.

Peraltro, la stessa relazione tecnica non tiene conto della circostanza che le suddette previsioni, a seguito dell'incremento degli organi di decentramento comunale, determinano un aumento di fabbisogno di personale e, conseguentemente, maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura finanziaria.

*Al riguardo, si esprime parere contrario all'ulteriore corso della disposizione, tenuto conto che la stessa determina nuovi e maggiori oneri a carico degli enti interessati privi di copertura finanziaria e con possibili richieste di ristoro a carico del bilancio statale.*


**Articolo 2 (Modifica all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191) 1. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la lettera b) è abrogata.**

La disposizione che si intende abrogare stabilisce che: Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure: b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5, dell'articolo 17, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*Al riguardo, si esprime parere contrario in quanto la proposta emendativa di eliminare la citata disposizione appare suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Ciò posto, tenuto conto delle criticità che i maggiori oneri scaturenti dalle previsioni in esame potrebbero determinare al rispetto degli equilibri di bilancio cui gli enti sono tenuti e della non esaustività della relazione tecnica, si esprime parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 e abb.**

**RELAZIONE TECNICA**

MEF - RGS - Prot. 187071 del 04/07/2022 - U



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO IX

All'Ufficio legislativo economia  
[legislativo.economia@pec.mef.gov.it](mailto:legislativo.economia@pec.mef.gov.it)

e, p.c.:

Entrata prot. n. 173755/2022  
Allegati:

All'Ufficio del coordinamento legislativo  
[ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it](mailto:ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it)

All'Ufficio legislativo Finanze  
[legislativo.finanze@pec.mef.gov.it](mailto:legislativo.finanze@pec.mef.gov.it)

**OGGETTO:** AC 1458 - Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere. Relazione tecnica nuovo testo unificato.

È stata esaminata la relazione tecnica presentata relativamente al provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

**Articolo 2 (Modifiche alla legge n. 68 del 1999):** la disposizione prevede l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attribuisce, in favore di determinati soggetti, una quota di riserva sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, anche a favore delle donne vittime di violenza di genere, purché inserite nei percorsi di protezione certificati dai servizi sociali o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. A tal fine, la disposizione prevede, altresì, che i centri per l'impiego adottino le opportune misure di protezione per garantire la riservatezza dei dati.

aS

Al riguardo, si chiede l'integrazione della relazione tecnica con elementi di dettaglio in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, anche con riferimento alle attività poste in capo ai centri per l'impiego, con l'indicazione dei relativi oneri e della copertura finanziaria, ovvero delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare allo scopo. Allo stato, non può che esprimersi **parere contrario**.

Occorre, altresì, evidenziare che la disposizione andrebbe a ridurre la possibilità, per i lavoratori disabili, di rientrare nella "quota di riserva" prevista dal vigente articolo 18, comma 2, della legge 68/1999, già precedentemente ridotta ai sensi dell'articolo 67-bis del DL 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020. Sul punto, si fa rinvio alle valutazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero per la disabilità.

**Articolo 3 (Sgravio contributivo per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere e domestica):** la proposta prevede il riconoscimento dello sgravio contributivo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da applicarsi per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a favore di tutti i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, donne vittime di violenza di genere debitamente certificata dai servizi sociali o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Al riguardo, nel prendere atto di quanto contenuto in relazione tecnica circa la quantificazione degli oneri, pur evidenziando, ad ogni modo, i maggiori oneri strutturali e crescenti a carico della finanza pubblica in termini di minori entrate contributive, si evidenzia un disallineamento tra gli oneri quantificati dalla relazione tecnica in 1,99 milioni di euro per il 2022, 4,27 milioni di euro per il 2023, 4,83 milioni di euro per il 2024, 3,41 milioni di euro per il 2025 e 1,71 milioni di euro a decorrere dal 2026, e il limite di spesa indicato nel testo della proposta, ossia 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.


In mancanza di un riallineamento tra testo della proposta e relazione tecnica, non può che esprimersi **parere contrario**. Circa la copertura, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si esprime **parere contrario**, in quanto si andrebbero a ridurre le disponibilità del Fondo destinato ad iniziative governative. Si rinvia, comunque, alle valutazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri.

**Articolo 3-bis (Regime di vantaggio fiscale):** la disposizione prevede il riconoscimento, alle donne vittime di violenza di genere e domestica, lavoratrici autonome, che riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota al dieci per cento, per cinque anni, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, alle donne vittima di violenza di genere e domestica, lavoratrici autonome, che avviano un'attività lavorativa o riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, è concessa altresì un'agevolazione del dieci per cento sul coefficiente di redditività individuato in base ai codici Ateco.

Al riguardo, nel rinviare al Dipartimento delle finanze per le verifiche in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri, in base a quanto asserito dalla relazione tecnica, si evidenzia un disallineamento tra gli oneri quantificati dalla relazione tecnica in 0,61 milioni di euro per l'anno 2022, 1,43 milioni di euro per l'anno 2023, 1,87 milioni di euro per l'anno 2024, 2,31 milioni di euro per l'anno 2025, 2,77 milioni di euro per l'anno 2026, 2,63 milioni di euro per l'anno 2027, 2,28 milioni di euro per l'anno 2028, 2,34 milioni di euro per l'anno 2029, 2,40 milioni di euro per l'anno 2030 e 2,46 milioni di euro per l'anno 2031, e l'onere quantificato nella norma in commento in 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

In mancanza di un riallineamento tra testo della proposta e relazione tecnica, non può che esprimersi **parere contrario**. Con riferimento alla copertura prevista nel testo mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 si esprime **parere contrario**, in quanto si andrebbero a ridurre le disponibilità del Fondo destinato ad iniziative governative programmate per la realizzazione di interventi considerati prioritari per il Governo.

Il Ragioniere Generale dello Stato





Dipartimento per i rapporti con il  
Parlamento – Ufficio I

e, p.c.

- Ufficio legislativo – MEF
- Gabinetto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia

**OGGETTO:** Relazione Tecnica - Nuovo testo unificato A.C. 1458 e abb. "*Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica*".

La proposta normativa prevede all'art. 2 l'inserimento delle donne vittime di violenza di genere tra le categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

All'art. 3 viene esteso lo sgravio contributivo già riconosciuto alle assunzioni a tempo indeterminato da parte delle cooperative sociali, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a tutti i datori di lavoro privati che assumono le donne vittime di violenza con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, all'art. 3-bis è riconosciuta, se la vittima è lavoratrice autonoma, un'aliquota sostitutiva del dieci per cento su IRPEF, addizionali e IRAP per riavviare l'attività sospesa nel periodo di violenza per un quinquennio. Ugualmente, a coloro che avviano un'attività lavorativa o riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, è concessa anche un'agevolazione del dieci per cento sul coefficiente di redditività individuato in base a dei codici Ateco, stabiliti con decreto dei ministeri competenti.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, autore della presente relazione tecnica, per l'identificazione della platea ha considerato i dati delle richiedenti del cd. reddito di libertà (articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 17 dicembre 2020), destinato alle donne vittime di violenza seguite dai centri antiviolenza, riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali. Dall'istituzione della procedura per l'erogazione (settembre 2021) al 1° marzo 2022 sono state circa 3.000 le richiedenti. Ipotizzando che annualmente il numero di nuovi richiedenti il reddito di libertà possa essere pari a circa 500, tenuto conto del collocamento obbligatorio di cui all'art. 2 e della

presenza di altre misure per l'assunzione a tempo indeterminato delle donne, si è stimato per la proposta un tasso di occupazione pari al 25% dei soggetti svantaggiati così individuati, arrivando così ad una platea per il 2022 pari a circa 1.050 unità.

Come da circolare Inps n. 133 del 10 settembre 2021, il beneficio già riconosciuto alle cooperative sociali (art. 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) è uguale alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un importo massimo di 350 euro mensili, corrispondenti a 4.550 euro annui.

Nell'ipotesi che la proposta individui un intervento strutturale, considerando la decorrenza a metà del 2022, la quantificazione degli oneri contenuta al comma 1 dell'art. 3 appare adeguata con la prestazione definita nel medesimo articolo in quanto al lordo degli effetti fiscali la spesa massima che si raggiungerebbe nel 2024 risulta pari a 4,8 milioni. Nella tabella successiva è riportato lo sviluppo degli oneri fino al 2026 anno in cui si esaurisce l'effetto della generazione iniziale e la prestazione andrà a regime.

Anno	Oneri
	Al lordo effetti fiscali (in mln di euro)
2022	1,99
2023	4,27
2024	4,83
2025	3,41
dal 2026	1,71


Relativamente all'art. 3-bis, sono stati presi in considerazione i dati dell'Istituto relativi al congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere, introdotto dall' art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015.

Per l'anno 2020, il numero di fruitrici è stato pari a 351 di cui circa il 20% lavoratrici a tempo determinato o autonome. Tenuto conto del potenziale attrattivo della norma, si ipotizza una platea di 270 soggetti iniziali e 90 negli anni successivi che avviano o riavviano l'attività. Stimando un imponibile fiscale pari a 30.000 euro e una differenza pari a circa 15 punti

percentuali di aliquota sostitutiva (10%) rispetto alla tassazione a normativa vigente, la quantificazione degli oneri di cui alla proposta dell'art. 3-bis appare capiente con la prestazione definita nel medesimo articolo come risulta dalla proiezione degli oneri contenuta nella tabella successiva.

Anno	Oneri
	Al lordo effetti fiscali (in mln di euro)
2022	0,61
2023	1,43
2024	1,87
2025	2,31
2026	2,77
2027	2,63
2028	2,28
2029	2,34
2030	2,40
2031	2,46

Il Capo dell'Ufficio legislativo  
(Cons. Alessandro Goracci)



## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte (COM(2021)645 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio Affari esteri (14441/21) (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole*) ..... 72

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. C. 2933 Bruno (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ..... 82

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere della relatrice*) ..... 85

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) ..... 86

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 84

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 6 luglio 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.*

#### La seduta comincia alle 13.30.

**Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte.**  
(COM(2021)645 final).

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022.**  
(Doc. LXXXVI, n. 5).

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare**

**avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio Affari esteri.**

**(14441/21).**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Vittoria CASA (*presidente*) comunica che l'ordine del giorno reca l'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte (COM(2021)645 final), della Relazione programmatica sulla partecipa-

zione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5) e del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio 'Affari esteri' (14441/21). Ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere su di essi un parere alla XIV Commissione, la quale, a sua volta, a conclusione dell'esame congiunto, procederà all'approvazione di una relazione per l'Assemblea, avente ad oggetto i predetti atti.

Dà quindi la parola alla relatrice, on. Iorio, per l'illustrazione dei documenti in esame.

Marianna IORIO (IPF), *relatrice*, riferisce che il programma di lavoro della Commissione europea per il 2022, presentato il 19 ottobre 2021, si concentra sulle sei tematiche già definite negli orientamenti politici della Presidente Ursula von der Leyen ad inizio del mandato dell'attuale Commissione europea: 1. Un *Green Deal* europeo; 2. Un'Europa pronta per l'era digitale; 3. Un'economia al servizio delle persone; 4. Un'Europa più forte nel mondo; 5. Promuovere lo stile di vita europeo; 6. Un nuovo slancio per la democrazia europea. Il programma è corredato di cinque allegati che riportano, rispettivamente: le nuove iniziative (Allegato I); le iniziative REFIT (Allegato II); le proposte prioritarie in sospeso (Allegato III), nonché le proposte che si intende ritirare (Allegati IV e V). Nel suo programma di lavoro la Commissione esordisce dichiarando la volontà di conservare quello stesso slancio che, negli anni passati, le ha consentito di reagire rapidamente ai problemi causati dalla pandemia di COVID-19, nonché agli effetti dei cambiamenti climatici e della crisi ambientale, dedicando un'attenzione particolare alle giovani generazioni, grazie alla proposta di proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani. In particolare, la Commissione dimostra la propria determinazione a far sì che l'UE possa uscire dalla pandemia più forte di prima, ad accelerare la duplice transizione verde e digitale e a costruire una

società più equa, più resiliente e coesa, in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con l'accordo di Parigi. Nel ricordare le iniziative di maggiore rilievo assunte durante lo scorso anno – tra le quali vengono citate la presentazione del pacchetto « Pronti per il 55% », l'ideazione di una « bussola per il digitale » e l'adozione del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali –, la Commissione evidenzia che tutto ciò è stato realizzato nel perdurare della pandemia e, dunque, in una situazione di eccezionalità che ha richiesto di porre in essere un'azione di portata senza precedenti sia per proteggere la salute dei cittadini che per ridurre al minimo gli effetti socio-economici più gravi dalla medesima provocati. L'impatto sociale ed economico della pandemia, in particolare, è stato affrontato – si ricorda – dall'Unione e dagli Stati membri con una serie di programmi e strumenti ambiziosi e di vasta portata tra cui l'iniziativa NextGenerationEU e il programma REACT-EU. Queste iniziative, unitamente alle risorse del bilancio a lungo termine dell'UE e all'attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita e del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, hanno contribuito a salvaguardare la stabilità e a consentire la ripresa economica dei Paesi dell'Unione, duramente messi alla prova dalla crisi pandemica. A causa dell'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione si è trovata a dover affrontare delle ulteriori sfide. In particolare, per via delle pressioni al rialzo sui prezzi delle materie prime – energetiche ed alimentari – e delle interruzioni del relativo approvvigionamento, sono state riviste al ribasso le prospettive di crescita dell'UE e al rialzo le sue previsioni di inflazione.

Con riferimento al Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea, ricorda che la presidenza del Consiglio è esercitata a turno dagli Stati membri dell'UE ogni sei mesi. Gli Stati membri che esercitano la presidenza collaborano strettamente a gruppi di tre e, per tale ragione, vengono comunemente denominati « trio ». Il trio fissa obiettivi a lungo termine e prepara un programma comune che stabilisce i temi e le questioni principali che

saranno trattati dal Consiglio in un periodo di 18 mesi. Sulla base di tale programma, ciascuno dei tre Paesi prepara un proprio programma semestrale più dettagliato. Il trio di presidenza attuale è formato dalla presidenza francese, da quella ceca e da quella svedese.

Quanto alla relazione programmatica del Governo, ricorda che la sua presentazione è disciplinata dall'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il quale prevede, per l'appunto, che entro il 31 dicembre di ogni anno venga presentata una relazione che indichi gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea. Riferisce che la relazione programmatica per il 2022 è stata trasmessa al Parlamento il 16 maggio 2022 e, dunque, con un ritardo di quasi cinque mesi rispetto al termine di presentazione previsto dal comma 1 del citato articolo 13. La relazione programmatica è articolata in quattro parti. La prima parte riguarda lo sviluppo del processo di integrazione europea; la seconda parte è dedicata alle priorità italiane nel quadro delle politiche strategiche, quali: la sostenibilità ambientale e la crescita economica; l'innovazione e la digitalizzazione; la coesione sociale con riferimento alle politiche attive del lavoro e alle politiche educative per la transizione, nonché alla promozione dei valori comuni europei; la terza parte illustra gli orientamenti del Governo in materia di politica estera e di sicurezza comune, politica di allargamento, vicinato e di collaborazione con Paesi terzi; la quarta parte è dedicata all'azione di coordinamento nazionale delle politiche europee, nonché di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea. In linea con la precedente relazione, il contenuto delle varie parti è strutturato in schede, che descrivono gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi riconducibili ai vari interventi.

Precisa che nella relazione si soffermerà sui contenuti dei tre documenti concernenti i settori di competenza della VII Commissione e che, per chiarezza espositiva, esporrà le diverse previsioni raggrup-

pandole in ambiti tematici: ricerca, cultura, formazione, sport, editoria.

Ricerca: nel programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea si evidenzia che le tre presidenze proseguiranno le discussioni sullo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca. Contribuiranno alla definizione e all'attuazione della politica in materia di ricerca e innovazione per affrontare le sfide sociali ed economiche esistenti a vantaggio dei cittadini dell'Unione. L'obiettivo è rafforzare il panorama delle infrastrutture di ricerca e lo sforzo di ricerca (fondamentale, applicata e innovativa) nell'Unione. Più in generale, in materia di politica spaziale, il programma del trio di presidenza del Consiglio sottolinea l'importanza di rafforzare le relazioni funzionali tra i principali attori dell'Unione per assicurare un'attuazione efficace del programma spaziale dell'UE. Si afferma l'intenzione di sostenere la ricerca, lo sviluppo e le applicazioni industriali, di promuovere in tutto il mondo i programmi faro dell'UE Galileo e Copernicus, di sviluppare possibili nuove iniziative, compresa la connettività spaziale sicura, e di continuare a promuovere un comportamento responsabile nello spazio, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite.

Nel programma di lavoro della Commissione si dichiara che la ricerca e l'innovazione svolgeranno un ruolo cruciale nel rispondere alle sfide a cui dobbiamo far fronte oggi. Ricerca e innovazione contribuiranno a realizzare la ripresa dell'Europa, sulla base di una crescita economica in grado di guidare le transizioni verde e digitale. Ciò sarà essenziale per una crescita economica equa a vantaggio di tutte le regioni e di tutti i cittadini, anche nelle zone rurali. È importante adoperarsi per fare in modo che l'Europa rimanga all'avanguardia nella scienza e in prima linea nell'innovazione. Con riferimento alla tematica 2.2 «Un'Europa pronta per l'era digitale», nel programma di lavoro si prevede, tra l'altro, l'avvio di un sistema di comunicazione sicuro globale dell'UE basato sulla tecnologia spaziale (secondo trimestre 2022), per fornire connettività a banda larga in quei luoghi dell'UE in cui

ancora non esiste e garantire comunicazioni indipendenti sicure per gli Stati membri. L'allegato del programma annuncia anche la presentazione, nel secondo trimestre del 2022, di una Strategia dell'UE per la gestione del traffico spaziale (avente carattere non legislativo). La Commissione presenterà inoltre un'iniziativa sulla fuga dei cervelli e sull'attenuazione dei problemi legati al calo demografico, che esaminerà i diversi fattori determinanti, le conseguenze a lungo termine e le possibili soluzioni per arrestare o addirittura invertire il processo di fuga di cervelli.

La relazione programmatica annuncia che, nel 2022, il Governo intenderà proseguire nella sua azione di coordinamento e di promozione della partecipazione dell'Italia al programma quadro di ricerca e innovazione. Tale azione si svolgerà sia tramite la partecipazione a grandi progetti che richiedono un cofinanziamento nazionale, sia attraverso azioni finalizzate alla diffusione della conoscenza del programma presso tutti i soggetti, pubblici e privati, che possano partecipare ad esso. L'azione del Governo sarà finalizzata a promuovere una partecipazione coordinata da parte dei soggetti residenti nel territorio nazionale, in modo tale da migliorare i risultati di performance, con particolare riguardo al tasso di successo finanziario. I risultati attesi sono, secondo la relazione, un incremento dei risultati di performance rispetto al programma precedente (Horizon 2020), con particolare riguardo ai bandi dello *European Research Council*, e un buon posizionamento nell'ambito dei bandi dello *European Innovation Council*, di nuova istituzione. Il Governo annuncia, infine, che intende favorire il dialogo in materia di ricerca e innovazione con i Paesi extra-europei, sia con quelli ad alto tasso di sviluppo, sia con i Paesi in via di sviluppo e con contingenze di crisi. Al fine di favorire il dialogo con i paesi extra-europei in materia di ricerca e innovazione, il Governo intende promuovere iniziative tese a diffondere i valori della libertà di ricerca garantiti dall'UE e stimolare l'apertura reciproca nella cooperazione in materia di ricerca e di innovazione, sia con paesi ad alto tasso di svi-

luppo, sia con paesi in via di sviluppo e con contingenze di crisi.

Cultura: le tre presidenze prepareranno e inizieranno ad attuare il nuovo piano di lavoro per la cultura, concentrandosi in particolare sull'importanza della cultura per l'economia, sulla libertà artistica e sugli effetti della digitalizzazione nel settore culturale. A tale riguardo, promuoveranno la cultura e i media come fondamento del modello europeo, nonché investimenti nei settori della cultura e del patrimonio culturale. Inoltre, il trio sottolineerà l'importanza di garantire una remunerazione equa per i creatori e un ambiente sostenibile per i media indipendenti. In particolare, darà seguito al piano d'azione per i media e l'audiovisivo.

La relazione programmatica specifica che il Governo, per la filiera culturale, creativa e del patrimonio culturale, intende avvalersi delle risorse del PNRR e della politica di coesione Programma Nazionale Cultura – FESR per sostenere i settori culturali e creativi nel contribuire concretamente alla transizione ecologica e al contrasto ai cambiamenti climatici. Si intende sostenere la ripresa nei settori del patrimonio culturale, delle imprese culturali e creative, moda, design e creatività in senso innovativo e sostenibile in termini ambientali e sociali. Si punterà a ridurre le emissioni di gas clima-alteranti, i consumi energetici e di materie prime e a promuovere la de-carbonizzazione del patrimonio storico costruito, il riuso di spazi e materiali, l'eco-efficienza nei siti culturali, la selezione di materiali sostenibili nelle attività di restauro, la rigenerazione urbana e paesaggistica a base culturale. Il Governo intende inoltre fare leva sul ruolo esercitato da cultura, creatività e patrimonio culturale nell'influenzare i modelli di consumo al fine di promuovere modelli di economia circolare. Al fine di incrementare l'efficienza energetica dei luoghi della cultura, l'esigenza di adeguamento al quadro macroeconomico mondiale rende indispensabili misure finalizzate all'efficientamento energetico delle strutture dei cinema e teatri, affinché le oscillazioni del mercato non abbiano un impatto negativo sui costi

da sostenere per i proprietari e gestori. Il Governo intende supportare il settore cinema-teatri in tale congiuntura, allineandolo alle politiche nazionali orientate verso il risparmio energetico e l'impiego di fonti rinnovabili che siano in grado di sostituirsi, nel tempo, agli idrocarburi. In quest'ottica si inserisce l'avviso del dicembre 2021 relativo alla presentazione delle proposte di intervento per la promozione dell'efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati. La relazione programmatica del Governo, in materia di digitalizzazione per la tutela, l'accesso e la partecipazione alla cultura, riferisce che Con le risorse del PNRR il Governo ridisegnerà infrastrutture e sistemi digitali per la cultura e i beni culturali mettendo a punto piattaforme integrate che ridurranno inefficienze e costi di gestione attraverso l'approccio *cloud*, la dematerializzazione degli archivi cartacei e la digitalizzazione delle procedure. Si garantirà la conservazione di lungo periodo delle risorse digitali; si semplificherà il rapporto tra autorità pubbliche, cittadini e imprese; si migliorerà il monitoraggio della vulnerabilità dei beni culturali e dei luoghi della cultura rispetto a emergenze e calamità; si favorirà la crescita di un mercato dei servizi culturali per le piccole e medie imprese e le *start-up* innovative; si favoriranno ricerca, sviluppo e innovazione. Sarà potenziata la capacità del personale di gestire la transizione digitale. Si punterà a rafforzare la competitività delle imprese creative e della filiera cinematografica e audiovisiva, potenziando gli *asset* infrastrutturali e i servizi digitali offerti da Cinecittà e della Cineteca Nazionale. Attraverso il PNRR e il Programma Nazionale Cultura (FESR) si contribuirà al rilancio sociale, culturale ed economico del Paese con un sistema organico di misure mirate alla più estesa accessibilità ai luoghi della cultura e del patrimonio culturale; all'ampio coinvolgimento delle comunità locali nelle iniziative per la rigenerazione a base culturale dei luoghi; a intercettare i bisogni delle fasce più deboli; a promuovere un più esteso ricorso a modalità collaborative tra pubblico e privato, in particolare nell'am-

bito della gestione. In coerenza con tali obiettivi sarà sostenuta la nuova edizione dell'iniziativa Capitale italiana della cultura. Si interverrà per valorizzare il patrimonio materiale e immateriale dei piccoli centri dall'enorme valore paesaggistico-culturale e dal grande potenziale di crescita economica. Si attuerà un piano di interventi preventivi mirato a ridurre il rischio, le perdite e i costi connessi alle calamità naturali, con particolare riguardo alla sicurezza sismica dei luoghi di culto e ai siti di ricovero transitorio per le opere d'arte a rischio. Si potenzierà il Piano strategico Grandi attrattori culturali e si punterà a valorizzare parchi e giardini storici. Ancora, al fine di favorire le relazioni culturali internazionali per rafforzare l'Europa nel mondo, il Governo è impegnato a contribuire allo sviluppo della Strategia per le relazioni culturali internazionali dell'UE. Si intende rafforzare il coordinamento volto a rendere più efficace la presenza sui mercati internazionali delle imprese culturali e creative e del settore audiovisivo, al fine di valorizzare la diversità culturale, sostenere la produzione creativa sui mercati internazionali e promuovere il patrimonio culturale nei Paesi terzi. In particolare, il Governo è impegnato nel mettere in campo progetti e misure a sostegno del popolo ucraino e del Governo di Kiev nella situazione emergenziale determinata dalle operazioni belliche in atto. Vengono sostenute le iniziative a favore del mondo della cultura ucraino annunciate dal Commissario europeo per l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, mirate a sostenere gli artisti, gli operatori e le organizzazioni culturali tramite il programma Europa Creativa e a promuovere iniziative di scambio di buone pratiche e rafforzamento delle capacità per la ricostruzione del patrimonio culturale. Il Governo contribuirà alla mobilitazione del meccanismo di protezione civile europea per la consegna di materiali utili alla tutela, conservazione e messa in sicurezza di elementi del patrimonio culturale situato in Ucraina. Nel quadro della presidenza di turno italiana del Consiglio d'Europa, di cui sono membri tutti gli Stati membri dell'Unione

Europea, la conferenza dei Ministri della cultura tenutasi il 1° aprile 2022 ha incluso fra i seguiti la cooperazione finalizzata a un programma di rafforzamento di capacità a favore della sicurezza del patrimonio culturale ucraino, alla promozione del dialogo interculturale con le popolazioni temporaneamente rifugiate e all'istituzione di un Anno della cultura ucraina in Europa. Il Governo intende condividere protocolli operativi sperimentati sul territorio italiano in situazioni emergenziali e mettere a disposizione competenze utili ai fini della sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale mobile e immobile sito in Ucraina.

Formazione: le tre presidenze daranno seguito alla comunicazione della Commissione dal titolo « Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale » e, in particolare, proseguiranno i lavori sul quadro normativo dell'UE, tra cui i lavori preparatori sull'istruzione e le competenze digitali. È intenzione del trio sviluppare ulteriormente lo spazio europeo dell'istruzione, anche attraverso la cooperazione e gli scambi nell'ambito del programma Erasmus+ e delle università europee, nonché riconoscere il ruolo fondamentale degli investimenti di qualità nell'istruzione. A tale riguardo, proseguirà i lavori sull'agenda per le competenze e, in particolare, sull'istruzione digitale efficace, inclusiva e sicura e sulla promozione delle competenze digitali nell'istruzione e formazione. Il trio sosterrà inoltre le iniziative a favore della gioventù, migliorerà il dialogo con i giovani e li incoraggerà a partecipare alle decisioni politiche. A tale proposito, il trio promuoverà in particolare le attività programmate durante l'Anno europeo dei giovani 2022. Il trio promuoverà inoltre le competenze digitali come anche scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) nell'Unione e lo sviluppo delle zone rurali e remote.

Nel programma di lavoro della Commissione si evidenzia che la risposta alla pandemia ha dimostrato ancora una volta che la scienza e l'istruzione sono preziose non solo per promuovere il nostro stile di vita, ma anche per preservare la nostra salute. Mentre le nostre scuole e università si

stanno adattando alla rivoluzione digitale, la crisi, colpendo alcuni studenti più duramente di altri, ha messo in luce il problema dell'equità nell'istruzione. Vogliamo garantire il futuro della prossima generazione di scienziati e studiosi europei e mantenere lo status di *leader* mondiali delle università europee, promuovendo al contempo le loro attività di cooperazione. A tal fine presenteremo la strategia dell'UE per le università e proporremo modalità per una cooperazione transnazionale più profonda e sostenibile nel settore dell'istruzione superiore, da realizzare insieme alle iniziative volte a migliorare il digitale nelle scuole e negli istituti di istruzione superiore al fine di garantire la coerenza. Nel programma di lavoro si afferma inoltre che affinché i cittadini europei possano beneficiare appieno della tecnologia digitale, è fondamentale fornire competenze e un'istruzione digitali solide. Ciò è stato evidenziato dal fatto che l'apprendimento a distanza è diventato la norma durante la pandemia di COVID-19 ed è indicato come un obiettivo chiave nella « bussola per il digitale ». Per colmare le lacune in termini di competenze e conoscenze, proporremo misure volte ad agevolare e promuovere le competenze digitali nelle scuole e nell'istruzione superiore.

Nell'ambito della tematica 5. « Promuovere lo stile di vita europeo », il programma della Commissione richiama poi l'importanza di creare un'Unione in cui i giovani, già protagonisti della Conferenza sul futuro dell'Europa, possano identificarsi. Ricorda, al riguardo, che la VII Commissione ha approvato in data 9 dicembre 2021 la risoluzione 7-00741 Di Giorgi volta a promuovere nelle scuole e nelle università, coerentemente con le linee guida vigenti della materia educazione civica e nel pieno rispetto dell'autonomia didattica, i contenuti, gli scopi e le modalità partecipative della « Conferenza sul futuro dell'Europa » promossa dalla Commissione europea, anche al fine di coinvolgere pienamente i giovani e gli studenti italiani, attraverso iniziative tematiche promosse all'interno degli istituti scolastici e negli atenei, e superare il *digital divide* ancora attualmente

presente nel nostro Paese. Il programma annuncia al riguardo la presentazione dell'iniziativa ALMA (*Aim, Learn, Master and Achieve*, ossia aspirare, imparare, conoscere e realizzare) volta a sostenere i giovani più svantaggiati ad acquisire esperienza professionale all'estero con il necessario sostegno sociale (si veda al riguardo la pagina sul sito della Commissione europea). L'iniziativa ALMA è stata lanciata il 19 e il 20 maggio scorsi a Lubiana nel corso di un incontro organizzato congiuntamente dal Servizio per l'impiego della Slovenia, dalla Commissione europea e dalla rete transnazionale *TLN-Mobility*. Nel corso del terzo trimestre del 2022 sono previste: una raccomandazione sul miglioramento dell'offerta di competenze digitali nell'istruzione e nella formazione; una raccomandazione sui fattori che favoriscono il successo dell'istruzione digitale.

Per quanto concerne la relazione programmatica, nella parte seconda, con riferimento alla tematica 2.1 «Un *green deal* europeo», le schede da 42 a 48 descrivono i seguenti orientamenti del Governo: continuerà l'attuazione del programma di interventi che mira alla riconversione ecologica del patrimonio edilizio scolastico mediante la realizzazione di nuove infrastrutture e/o la messa in sicurezza di quelle esistenti, privilegiando soluzioni eco compatibili e migliorando le performance energetiche degli edifici. Si proseguirà nell'investimento in infrastrutture sicure ed efficienti dal punto di vista energetico. Nell'ambito della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica 2021-2023 sarà data rilevanza e priorità anche ad interventi e lavori di efficientamento energetico delle scuole in grado di garantire la sicurezza e, contestualmente, un miglioramento delle relative prestazioni energetiche e una riduzione dei costi di gestione degli edifici. Con il Piano Rigenerazione Scuola il Governo intende assicurare una coerenza di sistema tra le diverse attività educative; rafforzare le buone pratiche scolastiche, fornendo alle scuole strumenti educativi sulla transizione ecologica; attuare e monitorare le attività dell'educazione civica; attuare specifici pro-

grammi di formazione dei docenti; sviluppare relazioni educative con i portatori di interesse, a partire dagli enti di ricerca. Il Governo, nel 2022, intende proseguire nella sua azione di allineamento alle iniziative programmatiche della Commissione europea correlate alla politica del *Green Deal*, orientando la propria missione di coordinamento e di sostegno alla formazione, alla ricerca e all'innovazione, in modo da fornire il necessario contributo di conoscenza alla transizione verde. La relazione programmatica del Governo attribuisce importanza prioritaria all'accrescimento delle competenze digitali e alla riduzione del fenomeno del *digital divide*. Si impegnerà in particolare a sostenere lo sviluppo del processo di transizione digitale delle scuole, in coerenza con il Piano europeo per l'educazione digitale, grazie anche all'adozione di uno specifico atto programmatico in materia di innovazione didattica e digitale, il «Piano nazionale per la scuola digitale». Con l'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tale processo viene fortemente potenziato grazie alla linea di intervento della Missione 4, denominata «Scuola 4.0». Con le risorse del *REACT-EU* verranno ulteriormente potenziate la connettività e la dotazione di schermi digitali interattivi per la didattica in tutte le aule, rafforzando altresì la digitalizzazione delle segreterie scolastiche. Inoltre, il Governo si impegnerà a sviluppare e potenziare le competenze digitali del personale scolastico, dei docenti e degli studenti, coerenti con l'innovazione tecnologica, grazie alla continuazione delle azioni previste nel Piano nazionale per la scuola digitale e alle nuove attività del PNRR (Linea di intervento: «Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico alla transizione digitale»). Sempre con riferimento allo sviluppo delle competenze digitali dei giovani, il Governo intende promuovere attraverso l'acquisizione di competenze digitali, l'occupabilità di giovani che non studiano e non lavorano e investire sulle loro competenze per accompagnare le imprese nel mondo di Internet. Viene in particolare richiamata l'iniziativa Repubblica digitale, nel cui ambito è stata definita la Strategia

nazionale per le competenze digitali, approvata a luglio 2020. Il piano operativo per l'attuazione della Strategia prevede azioni su quattro assi di intervento (istruzione e formazione superiore, forza lavoro attiva, competenze specialistiche ICT, competenze per i cittadini). In particolare, con riferimento alla digitalizzazione inclusiva, l'obiettivo è quello di sostenere l'alfabetizzazione digitale di base e quella avanzata, incidendo sia sulle condizioni essenziali (la disponibilità di computer o *tablet*), sia sul supporto allo sviluppo e al rafforzamento delle competenze digitali (ambienti digitali di autovalutazione e apprendimento, servizi di facilitazione digitale sui territori anche con il contributo del servizio civile universale, luoghi fisici di formazione e sperimentazione sulle tecnologie emergenti). Viene tra l'altro richiamato l'avvio delle seguenti azioni: l'istituzione del Fondo per la Repubblica Digitale; la ricognizione propedeutica all'ampliamento e al potenziamento della Rete di facilitazione digitale; il programma pilota del Servizio Civile Digitale. Particolare attenzione è altresì riservata all'infrastrutturazione digitale delle scuole, settore nel quale i risultati dichiarati nella relazione programmatica sono, tra l'altro: la trasformazione di almeno 100.000 classi in ambienti di apprendimento innovativi e il sostegno all'innovazione del curriculum, a partire dalla scuola primaria; la connessione alla rete, alla massima velocità disponibile sul territorio, di tutte le istituzioni scolastiche entro il 2023; l'aumento del rapporto dispositivi digitali/studenti; la dotazione del 100 per cento delle classi di lavagne digitali; la creazione, nelle scuole secondarie di secondo grado, dei « *Digital Labs* », laboratori per le professioni digitali del futuro. Ulteriori azioni sono previste con particolare riguardo all'acquisizione di competenze digitali da parte del personale scolastico e degli studenti. La relazione programmatica informa che il Governo italiano aderirà alle iniziative promosse nell'ambito dell'Anno europeo dei giovani, organizzandone la partecipazione a livello nazionale. Un coordinatore nazionale assicurerà il coordinamento con le istituzioni europee per la realizzazione in

Italia delle attività da pianificare. Nell'ambito della tematica delle politiche strategiche, il Governo prevede le seguenti priorità di intervento: migliorare la qualità e l'inclusività dei sistemi di istruzione e formazione attraverso la riduzione della porzione dei giovani quindicenni con scarse competenze in lettura funzionale, matematica, scienze e tecnologie digitali; l'aumento della percentuale dei bambini dai 3 ai 6 anni che partecipano all'educazione e cura della prima infanzia; la riduzione dei cosiddetti *early school leavers*; l'innalzamento della percentuale dei giovani tra i 20-24 anni che hanno conseguito un diploma di scuola secondaria superiore; l'aumento della partecipazione ad attività di istruzione degli adulti e di apprendimento permanente. Il Governo rappresenta inoltre la volontà di continuare sulla strada dell'inclusione scolastica dei bambini e degli studenti provenienti dall'Ucraina. Continueranno, pertanto, per tutto il 2022 le attività finalizzate alla prima accoglienza, alla fase di « consolidamento e rafforzamento » delle azioni di socializzazione e di prima acquisizione di competenze comunicative in italiano, da sviluppare nel periodo estivo in concomitanza con l'attuazione del Piano estate 2022 fino ad arrivare alla terza fase di « integrazione scolastica » nell'anno scolastico 2022/2023 da realizzare con modalità diversificate in relazione i contesti particolari ed alle condizioni generali di accoglienza. Al fine di sviluppare e potenziare la filiera dell'istruzione tecnica e professionale e degli ITS, il Governo procederà con una serie di interventi finalizzati a ridefinire l'offerta formativa del settore TVET (*Technical Vocational Education and Training*) attraverso il necessario adeguamento dei curricoli dell'istruzione tecnica agli effettivi ed attuali fabbisogni formativi, con particolare attenzione alle innovazioni di Industria 4.0. Per gli istituti professionali si procederà a mettere in atto azioni di supporto e accompagnamento in particolare per una effettiva ed efficace implementazione dei nuovi assetti didattico-organizzativi e metodologici che puntano ad un sistema di istruzione di qualità attraverso la presa in carico dello studente e la costruzione del curriculum per-

sonalizzato, attraverso la flessibilità dei percorsi al fine di rispondere alle reali esigenze delle filiere produttive di riferimento. Inoltre, attraverso il potenziamento del modello organizzativo e didattico degli I.T.S., la promozione di forme di maggiore coinvolgimento e valorizzazione della partecipazione e del contributo di più imprese nella progettazione e realizzazione dei percorsi nonché di azioni volte a rendere maggiormente visibili gli I.T.S. alle comunità e promuoverne la diffusione in tutto il territorio nazionale, si punterà alla creazione di un vero e proprio sistema di istruzione terziaria professionalizzante, all'aumento del numero degli iscritti e al raggiungimento di sempre più alti standard di istruzione e formazione, così da contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano e a superare il divario esistente con gli altri Paesi dell'Unione Europea. In continuità con le priorità strategiche del 2021, il Governo intende inoltre migliorare sotto il profilo quantitativo e qualitativo il Sistema integrato dei servizi di educazione e cura per bambini dalla nascita ai sei anni per garantire qualità ed equità di accesso, superando le disparità geografiche e contrastando la povertà educativa. In tal modo, il Governo contribuisce al sostegno alla genitorialità e al lavoro femminile, soprattutto nelle aree del Paese in cui sono maggiormente carenti i servizi educativi. Il Governo procederà nell'attuazione di Erasmus+, il programma faro dell'Unione europea per i settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2021-2027, con la finalità di potenziare la dimensione transnazionale delle istituzioni scolastiche ed educative in una prospettiva improntata alla resilienza, all'inclusione e alla transizione verde e digitale. Con una dotazione finanziaria pari a 26,2 miliardi di euro per il settennio 2021-2027, e l'introduzione di formati di mobilità e di cooperazione più flessibili e accessibili, consentirà di ampliare la platea dei beneficiari, di conseguire gli obiettivi di un'istruzione e di una formazione permanente di qualità e inclusiva e di promuovere il mul-

tilinguismo. In sinergia con altre iniziative e programmi dell'UE, il programma sarà rafforzato nei settori « Scuola » e « Istruzione degli adulti » e consentirà alle istituzioni scolastiche ed educative di fronteggiare le sfide sociali, la transizione digitale e la transizione verso un'economia circolare, climaticamente neutra e sostenibile. A seguito dell'invasione russa del territorio ucraino, Erasmus+ 2021-2027 declinerà la sua architettura programmatica, che permane nel complesso inalterata, secondo distinte direttive. Nell'ambito della formazione, inoltre, il Governo intende promuovere azioni di sostegno specifiche dedicate a studenti e ricercatori provenienti da Paesi che si trovino in situazioni emergenziali.

Sport: le tre presidenze sosterranno i lavori per la ripresa nel settore dello sport. In quest'ottica, ne promuoveranno il ruolo nella società e il potere di contribuire al miglioramento della salute, al benessere dei cittadini e a una società più inclusiva. Lo sport è parte integrante del programma Erasmus+ 2021-2027, in quanto attività necessaria per lo sviluppo personale, sociale e culturale della persona, nonché come leva per rafforzare i rapporti tra le varie comunità che compongono l'Unione Europea.

In continuità con il 2021 il Governo proseguirà attivamente nell'attuazione del Programma, con l'obiettivo di rendere concreto l'intendimento dell'Unione Europea di ampliare la platea dei beneficiari delle iniziative promosse, per lo sport, a livello centralizzato, e valorizzandone la natura integrata a sostegno dell'apprendimento in tutti i contesti (formale, informale, non formale) e in tutte le fasi della vita. Inoltre, per il periodo in oggetto, il Programma è stato ulteriormente potenziato dal quadro di riferimento per l'inclusione e la diversità, i cui punti chiave sono il sostegno finanziario dedicato alle persone con minori opportunità, il sostegno su misura ai partecipanti in tutte le fasi del loro progetto, il sostegno aggiuntivo alle organizzazioni partecipanti, un'offerta formativa più flessibile, meccanismi per dare priorità a progetti di qualità che coinvolgano partecipanti con minori opportunità nonché una

comunicazione e rendicontazione più chiara. Al fine di sensibilizzare i cittadini alla pratica sportiva, ogni anno l'Unione europea promuove, nell'ambito del programma Erasmus+, la Settimana europea dello sport. Questa ha luogo a livello europeo, nazionale, regionale e locale e prevede iniziative volte a incoraggiare i cittadini ad una maggior pratica dell'attività fisica. Il Governo, relativamente all'edizione del 2022 (che avrà luogo dal 23 al 30 settembre), si farà promotore e coordinatore dell'iniziativa sull'intero territorio nazionale, in sinergia con associazioni e società sportive italiane ed europee che vorranno collaborare nella realizzazione dei vari eventi.

Editoria: le tre presidenze si impegnano a rafforzare il pluralismo dei media e la democrazia europea. Esamineranno le proposte della Commissione volte a tutelare l'integrità delle elezioni, incoraggiare la partecipazione democratica, garantire una maggiore trasparenza nella pubblicità politica a pagamento e promuovere la libertà dei media. Continueranno inoltre a lavorare all'attuazione delle iniziative scaturite da tutti i settori prioritari del piano d'azione della Commissione sulla proprietà intellettuale, al fine di mettere le imprese dell'UE sulla via della ripresa economica e della leadership verde e digitale dell'Unione a livello mondiale. Le tre presidenze sono impegnate a garantire la sovranità digitale dell'Unione in modo aperto e autodeterminato, a promuovere contenuti culturali e un settore dei media forte, come pure soluzioni industriali affidabili, nonché a rafforzare la ciberresilienza e la capacità di risposta dell'Unione. Sosterranno un ecosistema digitale solido e innovativo per le imprese, l'eccellenza nella ricerca nel campo delle nuove tecnologie e la digitalizzazione delle PMI. Lo sviluppo digitale deve salvaguardare i nostri valori nonché i nostri diritti fondamentali e la nostra sicurezza ed essere socialmente equilibrato. Il trio sosterrà il rafforzamento della capacità dell'UE e degli Stati membri di impegnarsi nella diplomazia pubblica e nella comunicazione strategica, nonché di contrastare la disinformazione, la manipolazione dell'informazione e le interferenze ostili, da qual-

siasi parte provengano. Saranno inoltre necessari ulteriori lavori per rafforzare la resilienza dell'Unione e degli Stati membri nonché la loro capacità di contrastare le minacce ibride, compresa la disinformazione e la manipolazione delle informazioni. Il trio porterà avanti i lavori in corso sullo sviluppo di un pacchetto di strumenti ibridi.

Nel programma di lavoro della Commissione, si sottolinea che la salvaguardia della libertà e del pluralismo dei media è alla base dei sistemi democratici. Si preannuncia l'adozione di ulteriori misure per migliorare la trasparenza, l'affidabilità e l'indipendenza riguardo alle azioni che incidono sulla libertà e il pluralismo dei media presentando una legge europea per la libertà dei media.

Nell'ambito della parte quarta (Coordinamento nazionale delle politiche europee) il Governo segnala che nell'ambito dell'iniziativa CARE, adottata dalla Commissione per il sostegno delle persone in fuga dall'aggressione russa dell'Ucraina, si prevede di trasferire risorse a favore della priorità relativa al contrasto dell'abbandono scolastico precoce e alla promozione della parità di accesso all'istruzione, al fine di attuare interventi formativi rivolti al recupero e all'integrazione scolastica degli studenti coinvolti nell'emergenza. Infine, il Governo nel 2022, intende proseguire nella sua azione di coordinamento e di promozione della partecipazione dell'Italia al Programma quadro di Ricerca e Innovazione. Tale azione si svolgerà sia tramite la partecipazione a grandi progetti che richiedono un cofinanziamento nazionale, sia attraverso azioni finalizzate alla diffusione della conoscenza del Programma presso tutti i soggetti, pubblici e privati, che possano partecipare ad esso.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 13.35.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 6 luglio 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari.**

**C. 2933 Bruno.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Anna Laura ORRICO (M5S), *relatrice*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione giustizia il parere sugli aspetti di propria competenza del nuovo testo della proposta di legge C. 893 Orlando, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione giustizia.

La proposta di legge in esame, composta da 3 articoli, reca disposizioni volte alla promozione e al sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari.

Sottolinea come sia ormai riconosciuto che le attività teatrali negli istituti penitenziari svolgono un'importante funzione di collegamento con la società e aiutano i detenuti a riscoprire capacità e sensibilità personali e a veicolare le proprie emozioni attraverso modalità di espressione positive. Infatti, l'esperienza del gruppo teatrale consente di sperimentare ruoli e dinamiche diversi da quelli propri della detenzione, sostituendo i meccanismi relazionali basati sulla forza, sul controllo e sulla sfida con quelli legati alla collaborazione, allo scambio e alla condivisione. Inizialmente l'attività teatrale veniva svolta in modo sporadico e temporaneo, grazie alla collaborazione di dirigenti, di operatori e di numerosi enti e associazioni. Dagli anni Ottanta, a seguito del riconoscimento della funzione terapeutica e pedagogica dell'attività tea-

trale, sono sorti i primi progetti in tal senso.

L'articolo 1 reca le finalità della legge la cui realizzazione viene affidata alla collaborazione tra l'amministrazione penitenziaria, le imprese sociali e gli enti e le associazioni presenti nel territorio. Tale collaborazione dovrebbe tendere in particolare all'attivazione di corsi di informazione, formazione, aggiornamento e di sensibilizzazione per la realizzazione delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con particolare riguardo ai detenuti minorenni. La disposizione specifica che le attività da promuovere negli istituti penitenziari per favorire il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, attraverso percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro e attraverso lo sviluppo di attività laboratoriali e produttive, consistono in particolare: nella realizzazione di attività teatrali e nella loro produzione e diffusione anche all'esterno; nell'organizzazione di convegni, di seminari di studi e di tavole rotonde sulle attività teatrali; nella realizzazione, diffusione e promozione di una rivista sulle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari; nella realizzazione di reportage fotografici e di video-documentari sulle attività teatrali.

Si prevede, inoltre, l'istituzione presso il Ministero della giustizia — Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari, anche penali minorili — all'interno del quale dovrà operare un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle citate attività, al quale partecipano rappresentanti degli enti e delle associazioni presenti sul territorio, nonché un rappresentante del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In particolare, al Tavolo tecnico — che si riunisce 2 volte all'anno e deve presentare al Ministero della giustizia (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), un programma annuale di attività — è affidato, tra l'altro, il compito di consolidare la rete tra le diverse realtà del territorio interessate alla realizzazione di attività teatrali negli isti-

tuti penitenziari, anche penali minorili, comprese le attività rivolte a minori; mantenere i rapporti con le regioni, con gli enti locali, con le compagnie e le associazioni teatrali, con il sistema universitario e con il sistema economico-produttivo, anche formulando proposte in merito ad attività e a percorsi formativi finalizzati anche al reinserimento dei detenuti; definire percorsi di confronto e di collaborazione con altre esperienze teatrali negli istituti penitenziari, anche penali minorili, a livello nazionale e internazionale prevedere modalità di intesa e di collaborazione con il sistema scolastico, i poli universitari e le scuole di arte, cinema e teatro per la realizzazione di corsi di formazione altamente qualificanti delle professionalità del teatro e del mondo dello spettacolo; valutare l'attività svolta e l'attuazione delle disposizioni della legge. All'Osservatorio sono invece riservati prevalentemente compiti di promozione della conoscenza delle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari sia di valorizzazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nella formazione e nella produzione teatrali anche al fine del reinserimento lavorativo dei detenuti. Alle imprese sociali, enti e le associazioni che operano sul territorio, in collaborazione con il Tavolo tecnico è demandato il compito di promuovere la realizzazione di esperienze teatrali di qualità negli istituti penitenziari; organizzare percorsi formativi e di confronto per gli operatori penitenziari e per i soggetti esterni interessati alla realizzazione di attività teatrali negli istituti penitenziari; collaborare con altre esperienze teatrali negli istituti penitenziari a livello nazionale e internazionale, anche allo scopo di partecipare a progetti europei. Si prevede infine che un'apposita sezione della Relazione sui dati relativi allo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionali che il Ministro della giustizia presenta annualmente al Parlamento sia dedicata alle attività teatrali negli istituti penitenziari, alle iniziative adottate per la promozione di tali attività, nonché alla valutazione sulla disponibilità e sull'idoneità degli spazi destinati alle citate attività.

L'articolo 2 prevede che il Ministero della giustizia – DAP, destini una quota delle risorse per gli interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti, all'individuazione, presso gli istituti penitenziari che ne sono sprovvisti, di appositi spazi da dedicare alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei detenuti.

L'articolo 3 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della giustizia di un Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e stabilisce la relativa copertura finanziaria. Il Fondo, in particolare, è volto a finanziare attività laboratoriali e produttive, alla realizzazione, anche all'esterno degli istituti penitenziari, di spettacoli teatrali nonché all'erogazione di benefici economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari che collabora alla realizzazione degli spettacoli.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 1*)

Alessandra CARBONARO (M5S), nel preannunciare il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle, sottolinea l'importanza del tema trattato dalla proposta di legge, ovvero il fondamentale ruolo sociale incarnato dalla cultura che riesce a creare momenti di condivisione. Il teatro, soprattutto, mettendo in relazione l'un con l'altro, esercita una missione sociale importante per i detenuti. Evidenzia come con la proposta in esame si lanci il segnale che attraverso l'arte e la cultura si può realizzare un sistema più che virtuoso. Ringrazia quindi la relatrice per le osservazioni inserite con le quali si chiede l'inclusione del Ministero della cultura nello svolgimento di un'azione sinergica.

Paola FRASSINETTI (FDI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia che ha sempre creduto che la funzione rieducativa del carcere passi anche

attraverso l'arte e la cultura in un percorso che non può che procurare benefici che si riverberano su tutto il sistema carcerario.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), dopo aver preannunciato il voto favorevole del gruppo del Partito democratico, sottolinea che il teatro ha sempre avuto questo ruolo che va recuperato anche come esempio di buone prassi. È infatti tempo che si riconosca al teatro l'importante funzione di leva per il recupero sociale che assume un'importanza particolare proprio nel settore carcerario dove, comunque, queste esperienze hanno dato buoni esiti già da anni.

Valentina APREA (FI), concordando con la deputata Piccoli Nardelli, ribadisce che esistono già buone prassi consolidate; cita, in proposito, l'esperienza teatrale portata avanti nel carcere di Opera. Sottolineando i risvolti sociali e le possibilità di recupero di queste attività, specialmente per coloro che sono condannati al carcere a vita, preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Michele ANZALDI (IV) preannunciando il voto favorevole del gruppo di Italia viva, si dichiara molto felice per questo provvedimento che favorisce un percorso di reinserimento e di correzione dei comportamenti sbagliati che hanno portato alla condanna. È dell'avviso che si tratti di un'opera meritoria di questo Parlamento e che il servizio pubblico televisivo dovrebbe fare la sua parte rendendola nota e mostrandone i risultati al Paese che così sarebbe coinvolto in questo atto di grande civiltà.

Federico MOLLICONE (FDI), confermando la posizione a favore del provvedimento da parte del suo gruppo, chiede di integrare la seconda osservazione contenuta nella proposta di parere della relatrice, prevedendo anche l'inclusione dei finanziamenti privati poiché molte impor-

tanti aziende già operano in questo settore collaborando con gli organi penitenziari e sarebbe opportuno che anche altri privati fossero incentivati a farlo.

Anna Laura ORRICO (M5S), *relatrice*, pur condividendo l'istanza del deputato Mollicone, non ritiene di poterla inserire nella seconda osservazione in quanto questa è volta a prevedere un maggiore coinvolgimento del Ministero della cultura nell'individuazione di modalità di accesso a finanziamenti pubblici già previsti per lo spettacolo dal vivo. Propone pertanto di inserire una terza osservazione con la quale si chiede di individuare strumenti di incentivo ai privati che già supportino o intendano supportare le attività teatrali negli istituti penitenziari. Chiede quindi alla presidente una breve pausa al fine di modificare la proposta di parere.

Vittoria CASA, *presidente*, accogliendo la richiesta della relatrice, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 13.45, è ripresa alle 13.50.**

Anna Laura ORRICO (M5S), *relatrice*, formula una nuova proposta di parere favorevole con tre osservazioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione l'approva.

**La seduta termina alle 13.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 6 luglio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. C. 2933 Bruno.****PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La VII Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2933 Bruno, come modificato a seguito dell'approvazione degli emendamenti, recante Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari;

preso atto dell'istituzione presso il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari, anche penali minorili;

rilevato che nell'ambito del suddetto Osservatorio opera un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle attività di cui all'articolo 1, comma 3, della proposta di legge, al quale partecipano rappresentanti degli enti e delle associazioni presenti nel territorio, nonché un rappresentante del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

considerato che nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo per la promozione e il sostegno

delle attività teatrali negli istituti penitenziari con una dotazione annua di due milioni di euro,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento anche del Ministero della cultura, in particolare del Consiglio superiore dello spettacolo, nell'ambito delle attività svolte dall'Osservatorio e dal Tavolo tecnico, al fine di rafforzare la sinergia tra i due Ministeri nel dare impulso all'attuazione della proposta di legge e nel monitoraggio delle attività promosse;

*b)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento del Ministero della cultura nell'individuazione di ulteriori modalità di accesso ai finanziamenti pubblici previsti per lo spettacolo dal vivo da destinare alle attività teatrali realizzate dagli istituti penitenziari;

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. C. 2933 Bruno.****PARERE APPROVATO**

La VII Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2933 Bruno, come modificato a seguito dell'approvazione degli emendamenti, recante Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari;

preso atto dell'istituzione presso il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari, anche penali minorili;

rilevato che nell'ambito del suddetto Osservatorio opera un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle attività di cui all'articolo 1, comma 3, della proposta di legge, al quale partecipano rappresentanti degli enti e delle associazioni presenti nel territorio, nonché un rappresentante del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

considerato che nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti peniten-

ziari con una dotazione annua di due milioni di euro,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento anche del Ministero della cultura, in particolare del Consiglio superiore dello spettacolo, nell'ambito delle attività svolte dall'Osservatorio e dal Tavolo tecnico, al fine di rafforzare la sinergia tra i due Ministeri nel dare impulso all'attuazione della proposta di legge e nel monitoraggio delle attività promosse;

*b)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento del Ministero della cultura nell'individuazione di ulteriori modalità di accesso ai finanziamenti pubblici previsti per lo spettacolo dal vivo da destinare alle attività teatrali realizzate dagli istituti penitenziari;

*c)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere ulteriori strumenti di incentivo ai privati che già supportino o intendano supportare le attività teatrali negli istituti penitenziari.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	87
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	91

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08360 Mazzetti: Misure volte a superare le criticità legate al cavalcavia sulla SP71, che ricade sul territorio dei comuni di Santa Maria la Longa e Bicinicco, in provincia di Udine ....	88
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	92
5-08362 Federico: Trasferimento di ulteriori 300 chilometri dalle competenze provinciali ad ANAS in Molise .....	88
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	93
5-08363 Plangger: Iniziative per favorire l'assolvimento degli impegni unionali in materia di riduzione delle emissioni, con particolare riguardo alle infrastrutture di ricarica nelle arterie stradali ed autostradali e nelle aree di parcheggio .....	89
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	94
5-08361 Pellicani: Chiarimenti sulla designazione di un membro del Cda della società Sitaf .	89
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	95
5-08359 Butti: Iniziative per l'avvio dell'opera della tangenziale in Tirano, in provincia di Sondrio .....	89
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	96

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 6 luglio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 13.**

**DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro,**

**Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.**

**C. 3653 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 luglio 2022.

Rossella MURONI, *presidente*, non essendovi richieste di intervento in discus-

sione generale, invita il relatore a formulare la proposta di parere.

Alessandro Manuel BENVENUTO (LEGA), *relatore*, formula la proposta di parere favorevole con osservazione (*allegato 1*).

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*allegato 1*).

**La seduta termina alle 13.05.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 6 luglio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI. — Interviene, da remoto, il sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili Giancarlo Cancelleri.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

Rossella MURONI, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata – ai sensi dell’articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso la *web-tv* della Camera dei Deputati. Ne dispone, pertanto, l’attivazione.

**5-08360 Mazzetti: Misure volte a superare le criticità legate al cavalcavia sulla SP71, che ricade sul territorio dei comuni di Santa Maria la Longa e Bicinicco, in provincia di Udine.**

Roberto NOVELLI (FI), illustra l’interrogazione in qualità di cofirmatario.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*allegato 2*).

Roberto NOVELLI (FI), replicando, rileva come la risposta confermi l’esistenza di criticità che si trascinano da anni e che coinvolgono i comuni interessati dalla man-

cata realizzazione dell’opera. Ribadisce che non si tratta soltanto di facilitare la viabilità locale ma anche evitare situazioni estremamente pericolose. La soluzione consiste esclusivamente nel costruire il nuovo cavalcavia, mentre la scelta di attivare un « semaforo intelligente » può certamente mitigare ma non certo risolvere le criticità indicate nel suo atto di sindacato ispettivo. Conclude invitando nuovamente il concessionario e gli organi politici preposti ad accelerare il più possibile l’iter della costruzione del cavalcavia.

**5-08362 Federico: Trasferimento di ulteriori 300 chilometri dalle competenze provinciali ad ANAS in Molise.**

Antonio FEDERICO (M5S), illustra l’interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonio FEDERICO (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta e prende atto della costituzione di un apposito tavolo di lavoro che valuti in modo organico le istanze dei territori. Riferisce che la richiesta è motivata da oggettive difficoltà a gestire infrastrutture collocate in aree interne la cui gestione si rileva spesso estremamente complessa. Si tratta infatti di opere d’arte (quali trafori o viadotti), la cui attività manutentiva richiede competenze qualificate e soprattutto consistenti risorse economiche. Tiene tuttavia a sottolineare che si tratta di arterie stradali importanti in quanto collegano numerosi piccoli comuni, che caratterizzano il territorio molisano, con i centri più grandi e soprattutto con strutture essenziali, a cominciare dagli ospedali.

Con specifico riferimento alla struttura territoriale di Anas, prende atto che allo stato attuale il nucleo attualmente operante in Molise gode di una certa autonomia, ma ritiene comunque che sarebbe forse più opportuno assicurare ad esso maggiore indipendenza e autonomia deci-

sionale nella gestione delle risorse rispetto alla struttura abruzzese.

**5-08363 Plangger: Iniziative per favorire l'assolvimento degli impegni unionali in materia di riduzione delle emissioni, con particolare riguardo alle infrastrutture di ricarica nelle arterie stradali ed autostradali e nelle aree di parcheggio.**

Giovanni VIANELLO (MISTO-A) illustra l'interrogazione in qualità di cofirmatario.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*allegato 4*).

Giovanni VIANELLO (MISTO-A), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatto. Rileva un atteggiamento schizofrenico da parte delle strutture governative. La stessa risposta fornita da sottosegretario non chiarisce l'esistenza e le eventuali forme della denunciata ingerenza nei confronti dei parlamentari europei italiani citata nella interrogazione. Non essendo smentita, si deve ritenere che essa si sia realmente verificata. Appare altresì del tutto contraddittorio il comportamento del Governo rispetto a quanto il medesimo ministero ha scritto nel rapporto STEMI, citato nell'interrogazione.

Ribadisce come, a suo avviso, i tecnici del ministero svolgano un lavoro serio e coerente con gli impegni europei che l'Italia dichiara di condividere, salvo poi essere smentiti dal comportamento non pubblico dei vertici politici, evidentemente ispirati da altri interessi, che indirizza il Paese verso obiettivi certamente meno ambiziosi. Ritiene in particolare criticabile, la politica del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che non si rende evidentemente conto dei vantaggi e dei benefici del percorso verso l'elettrificazione della mobilità – pur enunciati chiaramente nel citato rapporto STEMI – e invece rallenta la realizzazione delle necessarie infrastrutture. Si chiede se ciò dipenda dalla volontà di perseguire interessi non confessati e certamente meno nobili.

**5-08361 Pellicani: Chiarimenti sulla designazione di un membro del Cda della società Sitaf.**

Davide GARIGLIO (PD) illustra l'interrogazione in qualità di cofirmatario.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*allegato 5*).

Davide GARIGLIO (PD), replicando, si dichiara sconcertato del tenore della risposta, che ritiene addirittura offensiva nei confronti di un rappresentante del Parlamento. Chiede che questa sua netta presa di posizione sia rappresentata al vertice del ministero delle infrastrutture e di RFI. Nella risposta del sottosegretario si cita lo statuto della società in questione, secondo cui « almeno » un membro del CDA deve essere indipendente. Non si spiega però per quale motivo si sia deciso – in modo a suo avviso del tutto illogico – che la scelta del soggetto indipendente fosse rimessa al socio di minoranza, che invece dovrebbe poter essere presente nel consiglio di amministrazione con un proprio dirigente che la rappresenti.

Dichiara di aver proposto questo atto di sindacato ispettivo per capire come si è pervenuti a questa designazione. Non intende discutere la professionalità del soggetto in questione, di cui peraltro egli non ha alcuna conoscenza diretta, ma si sarebbe voluto far chiarezza sul meccanismo in base al quale è stata avanzata la designazione e la sua origine. Non avendo avuto una esaustiva risposta su questo tema, preannuncia che sarà sua cura svolgere ogni altro utile necessario approfondimento.

**5-08359 Butti: Iniziative per l'avvio dell'opera della tangenziale in Tirano, in provincia di Sondrio.**

Alessio BUTTI (FDI) illustrando l'interrogazione in titolo, prende atto che essa viene svolta in un momento di particolare fibrillazione della maggioranza parlamentare e del gruppo politico cui il sottosegretario appartiene. Pertanto, non essendo certo

sua intenzione infierire, proverà ad agevolare il lavoro del sottosegretario presente alla seduta, fornendosi da solo una prima risposta al quesito. Gli risulta infatti che i lavori oggetto della sua interrogazione avrebbe finalmente preso avvio proprio nelle scorse ore.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*allegato 6*).

Alessio BUTTI (FDI), replicando, evidenzia come le informazioni che gli erano state trasmesse dai suoi referenti in Valtellina erano, se non false, sicuramente molto ottimistiche. Da quel che si comprende dalla risposta del Governo, infatti, è stata frainteso l'effettivo avvio dei lavori, dal momento che si è semplicemente allestito il cantiere.

Al di là della vicenda di questi giorni, crede però che vada denunciata la grave responsabilità sul ritardo fin qui accumulato, di oltre cinque, circostanza che ren-

derà molto difficile concludere l'opera tempestivamente rispetto al svolgimento delle Olimpiadi del 2026, a cui questa opera era funzionalmente legata.

Osserva come siano da considerare infelici anche le recenti dichiarazioni dell'assessore dei trasporti lombardi – Giunta peraltro sostenuta anche dalla sua parte politica –, perché anche qui si gioisce di un avvio dei lavori rispetto al quale andrebbe invece semplicemente chiesta scusa alla comunità locale per il notevole ritardo accumulato e per i disagi che la comunità stessa deve sopportare, anche legata alla mancata funzionalità del tratto ferroviario che scorre in parallelo alla viabilità stradale oggetto della interrogazione. Ringrazia in ogni caso il rappresentante del Governo per l'attenzione che certamente porrà nell'effettivo avvio dei lavori.

Rossella MURONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.55.**

## ALLEGATO 1

**DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (C. 3653 Governo).****PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il D.L. n. 73 del 2022, recante « Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali » (C. 3653 Governo);

premesso che:

l'articolo 7 reca una norma volta a chiarire l'efficacia dell'attestazione della rispondenza agli accordi definiti a livello locale di un contratto di locazione a canone concordato, transitorio o per studenti universitari;

l'articolo 17 elimina l'obbligo di comunicazione da parte delle P.A. e degli enti pubblici all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi, mediante scrittura privata e non registrati;

l'articolo 34 disciplina le forme di commissariamento di Sogin S.p.A.;

condivise le finalità del citato commissariamento, in considerazione della necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale;

preso atto che all'organo commissariale sono attribuiti ampi poteri anche di

natura derogatoria rispetto alla normativa vigente, fatto salvo il rispetto della legge penale, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

rilevata l'esigenza che sia chiarita la portata della disposizione di cui all'articolo 7, dal momento che l'attuale formulazione sembrerebbe estendere la validità dell'attestazione rilasciata per uno specifico contratto di locazione – che riguarda sia il contenuto economico sia il contenuto normativo dello stesso – a contratti futuri, senza tuttavia precisare che tale effetto si produce solo se il nuovo contratto abbia il medesimo contenuto del precedente;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 7, per le ragioni espresse in premessa, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare che l'attestazione può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, purché abbiano contenuto identico al contratto per cui è stata rilasciata.

## ALLEGATO 2

**5-08360 Mazzetti: Misure volte a superare le criticità legate al cavalcavia sulla SP71, che ricade sul territorio dei comuni di Santa Maria la Longa e Bicinicco, in provincia di Udine.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alla transitabilità del cavalcavia sulla strada provinciale 71 e alle conseguenti ricadute sulla viabilità dei limitrofi centri urbani, rappresento quanto segue.

Al fine di fornire una risposta concreta alle richieste del territorio, la società concessionaria Autovie Venete ha elaborato una proposta progettuale che consentisse la possibilità di far transitare mezzi di massa pari a 44 tonnellate sul cavalcavia, originariamente dimensionato per il transito di veicoli da 18 tonnellate, vincolando il passaggio del veicolo pesante da 44 t al centro del manufatto. L'aumento del peso massimo transitabile in sicurezza da 18 t a 44 t è, perciò, risultato realizzabile solamente a fronte della certezza che il transito del mezzo pesante avvenisse al centro del manufatto e che nessun altro mezzo pesante potesse contemporaneamente gravare sul cavalcavia. Da questa constatazione tecnica è derivata la proposta di instaurare un senso unico alternato regolato da impianto semaforico (attualmente gestito dalla Provincia di Udine), con la costituzione di un restringimento mediante la posa di una nuova barriera di sicurezza.

Tale proposta, che consentiva di soddisfare le istanze del territorio, veniva quindi condivisa dalla Provincia di Udine, ente gestore della strada SP 71 e rappresentata agli enti territoriali interessati. La Concessionaria ha quindi elaborato il progetto di ripristino e realizzato gli interventi necessari al fine di consentire la riapertura al transito del cavalcavia a senso unico nel 2017 dopo aver eseguito tutte le necessarie prove di carico statiche e dinamiche.

Ad oggi, per eliminare il senso unico alternato, l'unica ipotesi progettuale percorribile è realizzare un'opera interamente nuova, opportunamente dimensionata con le norme tecniche attualmente in vigore. Pertanto, la società concessionaria avvierà uno studio di fattibilità per valutare la sostituzione dell'attuale cavalcavia con un nuovo manufatto che consenta il passaggio simultaneo nei due sensi di marcia di mezzi pesanti di massa pari a 44 tonnellate.

Tuttavia, per limitare comunque i disagi del territorio minimizzando i tempi di attesa, la Concessionaria Autovie Venete si è impegnata a trasformare l'attuale impianto semaforico in un impianto cosiddetto « semaforo intelligente ».

## ALLEGATO 3

**5-08362 Federico: Trasferimento di ulteriori 300 chilometri dalle competenze provinciali ad ANAS in Molise.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle richieste dell'onorevole interrogante, rappresento che, successivamente alla revisione della rete stradale di interesse nazionale approvata con il dPCM 20 febbraio 2018, diverse Regioni hanno proposto ulteriori trasferimenti di tratti stradali in capo ad ANAS.

Al fine di valutare tali nuove proposte di riclassificazione, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è stato istituito uno specifico tavolo tecnico che sta esaminando le diverse istanze pervenute dalle Regioni interessate, tra cui quella della Regione Molise per il trasferimento di ulteriori 236,788 km nella rete stradale nazionale.

Quanto alla possibilità di separare la Struttura Territoriale del Molise da quella dell'Abruzzo, la società ha rappresentato che gli uffici ANAS del Molise dipendono da quelli dell'Abruzzo per l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti, tra l'altro, all'esperimento degli appalti, al controllo di gestione, al Service e Patrimonio.

Per contro, è rimasto in capo agli uffici del Molise il principale compito istituzionale di ANAS ovvero la gestione e la manutenzione, sia ricorrente che programmata, della rete stradale, in cooperazione con tutti gli altri enti coinvolti.

## ALLEGATO 4

**5-08363 Plangger: Iniziative per favorire l'assolvimento degli impegni unionali in materia di riduzione delle emissioni, con particolare riguardo alle infrastrutture di ricarica nelle arterie stradali ed autostradali e nelle aree di parcheggio.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per contribuire a raggiungere gli obiettivi europei del pacchetto *Fit for 55*, che prevedono la riduzione del 55% delle emissioni climalteranti entro il 2030 e il loro azzeramento entro il 2050, è necessario accelerare il processo di decarbonizzazione, partendo proprio dal settore della mobilità.

È questo uno dei passaggi chiave del Rapporto «Decarbonizzare i trasporti», elaborato dagli esperti della Struttura Transizione Ecologica della Mobilità e delle Infrastrutture (STEMI) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che sintetizza la posizione del Ministero, così come del Governo nella sua interezza, sul tema.

Dal punto di vista degli interventi infrastrutturali è fondamentale potenziare la rete di ricarica.

Nell'ambito delle proprie competenze, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili supporta promotori pubblici e privati che intendono attrarre fondi europei, a valere sullo strumento *Connecting Europe Facility* – CEF, volti alla realizzazione di infrastrutture di ricarica per vari carburanti alternativi sulla Rete Trans-europea dei Trasporti.

In particolare, nel Programma CEF 2014 – 2020 si possono annoverare circa 12 iniziative per 42 milioni di euro di cofinanziamento europeo, mentre nell'ambito del Programma CEF 2021 – 2027 già due progetti risultano approvati per circa ulteriori 9 milioni di euro di contributo UE. Inoltre,

recentemente sono state supportate altre 7 iniziative per addizionali 180 milioni di euro di cofinanziamento europeo che sono ad oggi in corso di valutazione da parte della Commissione europea.

Quanto alle competenze del Ministero della transizione ecologica, nella Missione 2 – Componente 2 – Linea di investimento 4.3 del PNNR è previsto un fondo di circa 750 milioni di euro per incentivare la realizzazione di 21.355 nuove colonnine di ricarica pubbliche così suddivise:

7.500 punti di ricarica rapida in autostrada e superstrade;

13.755 punti di ricarica nei centri urbani;

100 stazioni di ricarica sperimentali con tecnologie per lo stoccaggio dell'energia.

Infine, circa i tempi dell'ART nel definire gli schemi dei bandi relativi alle gare per ottenere le concessioni per realizzare infrastrutture di ricarica in autostrada, la stessa Autorità ha rappresentato che, in considerazione della varietà e complessità dei contributi pervenuti in occasione delle consultazioni relative a tale procedimento, il termine di conclusione è stato sì prorogato da ultimo al 28 ottobre 2022 ma non è esclusa l'adozione, in anticipo rispetto a detto termine, di più provvedimenti finali, avuto riguardo in particolare alle tematiche di interesse degli onorevoli interroganti.

## ALLEGATO 5

**5-08361 Pellicani: Chiarimenti sulla designazione di un membro del Cda della società Sitaf.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della SITAF S.p.A., la società ANAS ha rappresentato quanto segue.

In qualità di azionista di SITAF S.p.A. e in vista dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del CdA, ANAS ha depositato una lista di candidati alla carica di Consigliere, redatta tenendo conto delle vigenti disposizioni statutarie in materia.

In particolare, l'articolo 19 dello Statuto sociale, oltre a subordinare l'assunzione della carica di membro del CdA ai requisiti di professionalità – ritenuti sussistenti in capo all'avvocato Rizzo all'esito di un'istruttoria di carattere qualitativo ed attitudinale e delle verifiche di onorabilità ed eleggibilità svolte – stabilisce che «almeno un amministratore deve possedere i seguenti requisiti di indipendenza »:

non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;

non essere legato alla società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio;

non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la società o esercitare su di essa un'influenza notevole o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società.

Infine, ANAS ha rappresentato che l'avvocato Francesco Rizzo è stato candidato come consigliere indipendente ritenendo soddisfatti i requisiti di indipendenza previsti dal citato articolo 19 dello statuto, come sopra richiamati, nonché quelli professionali, tra cui si evidenziano le particolari esperienze lavorative nelle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori delle società di capitali e l'aver curato la redazione di *Modelli di organizzazione e controllo* per grandi società e gruppi italiani e stranieri.

## ALLEGATO 6

**5-08359 Butti: Iniziative per l'avvio dell'opera della tangenziale in Tirano, in provincia di Sondrio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'intervento denominato « Variante di Tirano » lungo la strada statale 38 dello Stelvio, la società ANAS ha rappresentato di aver esperito, in qualità di soggetto attuatore, le relative procedure di gara utilizzando la procedura aperta con termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto semplificazioni n. 76/2020, in considerazione dell'importanza dell'esecuzione dei lavori ai fini dell'evento olimpico del 2026.

La gara è stata aggiudicata provvisoriamente al Consorzio MEDIL risultato primo in graduatoria, poi escluso a seguito delle verifiche amministrative.

Avverso tale esclusione, detto Consorzio ha presentato ricorso, conclusosi con la recente sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata il 28 giugno 2022, che ha con-

fermato l'operato di ANAS, rigettando il ricorso del Consorzio MEDIL.

ANAS ha comunque portato avanti le attività di propria competenza, in particolare ha disposto la consegna dei lavori in data 21 marzo 2022, sollecitando l'esecutore a predisporre quanto prima il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Detto piano è stato trasmesso al competente Ministero della transizione ecologica in data 15 giugno 2022 e si è ora in attesa della prescritta approvazione, necessaria per l'effettivo avvio dei lavori.

Nelle more di tale approvazione, ANAS ha comunque chiesto all'esecutore INC S.p.A. di provvedere all'allestimento del cantiere e di porre in essere tutte le attività propedeutiche al tempestivo inizio delle lavorazioni.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00619 Silvestroni e 7-00795 Fogliani:

Iniziative per il mantenimento della proprietà italiana delle infrastrutture portuali nazionali, per la semplificazione delle zone economiche speciali (ZES) e delle zone logistiche speciali (ZLS) e per il completamento delle infrastrutture di collegamento nell'ambito della rete TEN-T.

Audizione di rappresentanti di Assoport (in videoconferenza) .....	97
Audizione di rappresentanti di ALIS e di Assonautica .....	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	97

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 6 luglio 2022.*

**Audizioni nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00619 Silvestroni e 7-00795 Fogliani: Iniziative per il mantenimento della proprietà italiana delle infrastrutture portuali nazionali, per la semplificazione delle zone economiche speciali (ZES) e delle zone logistiche speciali (ZLS) e per il completamento delle infrastrutture di collegamento nell'ambito della rete TEN-T.**

**Audizione di rappresentanti di Assoport (in videoconferenza).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.20.

##### Audizione di rappresentanti di ALIS e di Assonautica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.40.

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 6 luglio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	98
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	98
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (Seguito esame e rinvio) .....	98

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 6 luglio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.15.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 6 luglio 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin.*

#### La seduta comincia alle 12.15.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Martina NARDI, *presidente*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso i sistemi di ripresa audiovideo a circuito chiuso, nonché attraverso la trasmissione sulla web-tv in formato accessibile tramite la rete intranet della Camera o tramite apposite credenziali, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020.

Non essendovi obiezioni ne dispone, pertanto, l'attivazione.

#### Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato.

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 luglio 2022.

Martina NARDI, *presidente*, comunica sono state ritirate dai rispettivi presentatori gli identici emendamenti Bruno Bossio 23.10, Zanella 23.11 e Serritella 23.12 nonché l'articolo aggiuntivo Porchietto 28.014. Comunica altresì che i deputati Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini e Zardini hanno sottoscritto l'emendamento Gariglio 9.10.

Ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sul complesso delle proposte emendative.

Dà conto delle sostituzioni e invita, quindi, i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere il loro parere sulle proposte emendative, iniziando dall'unico emendamento all'articolo 2.

Barbara SALTAMARTINI (LEGA), *relatrice*, ricordato, preliminarmente, che in base ad un accordo politico informale intercorso tra le forze politiche che compongono la maggioranza parlamentare è stato stabilito che alla Camera dei deputati sarebbero state approfondite le proposte emendative relative agli articoli del testo all'esame che non siano stati affrontati dal Senato in prima lettura, anche a nome del correlatore Gianluca Benamati, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Caiata 2.1, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATTIN esprime parere conforme a quello dei relatori.

Salvatore CAIATA (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.1 volto ad assicurare il controllo delle Commissioni parlamentari competenti, cui viene inviato per il parere prima dell'adozione definitiva da parte del Governo, sullo schema di decreto legislativo previsto dall'articolo in oggetto. Sottolinea che ciò consentirebbe di evitare che il Parlamento sia escluso dalla procedura come spesso si tenta di fare.

La Commissione respinge l'emendamento Caiata 2.1.

Martina NARDI, *presidente*, prima di passare all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 3, avverte che è stato ritirato dal presentatore l'articolo aggiuntivo Zucconi 31.08. Invita, quindi i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative relative all'articolo 3.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, anche a nome della correlatrice Barbara Saltamartini, con la quale condivide le valutazioni espresse in apertura, invita i rispettivi presentatori al ritiro degli emendamenti Meloni 3.1, Rampelli 3.2 e 3.3, Vallascas 3.5 e 3.6 e Gallinella 3,7, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATTIN esprime parere conforme a quello dei relatori.

Riccardo ZUCCONI (FDI) intervenendo sull'emendamento Meloni 3.1 di cui è cofirmatario, osserva, preliminarmente, che dal Governo e dalla maggioranza si attendeva qualcosa di più che una semplice formula di rito concernente l'accordo informale circa l'intangibilità degli articoli del disegno di legge esaminati compiutamente in prima lettura al Senato. Ciò perché auspicava che su tematiche importanti come quella concernente l'articolo 3 si potesse discutere più diffusamente e, laddove opportuno, modificare il testo. Per quanto riguarda la rilevanza politica dell'argomento in questione ricorda che, pochi giorni fa al Senato solo per pochi voti non è stata approvata una misura proposta dalle forze del centrodestra concernente la non applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein alle concessioni demaniali marittime.

Osserva, inoltre, che sul tema delle concessioni demaniali, come anche su altre tematiche come ad esempio quelle concernenti gli ambulanti e i tassisti, manca del tutto una comprensibile logica. Si ha infatti l'impressione, se non la certezza, che il Governo affronti la tematica delle concessioni e della concorrenza andando ad impoverire interi segmenti di operatori economici italiani colpendo tali produttori nella loro capacità di generare ricchezza e di lavorare. Ritiene peraltro vi siano ragioni sufficienti per affermare che la direttiva Bolkestein non deve applicarsi alla materia in questione nonché che il Governo ha di fatto sostituito il ruolo del Parlamento con quello degli organi di giustizia amministrativa che con le loro pronunce ora pretendono anche di dettare la legge. In proposito, si rammarica che sia stato frustrato il tentativo di Fratelli d'Italia di coinvolgere sulla vicenda la Corte costituzionale, la quale, a suo avviso, ha voltato gli occhi da un'altra parte e ha negato la legittimazione a ricorrere alla Corte ai singoli parlamentari.

Stigmatizza quindi che la categoria dei balneari sia costretta a constatare sulla sua pelle che il Parlamento non conta niente e

che le regole le detta l'organo giudiziario amministrativo.

Ha l'impressione che tutto ciò faccia parte di un progetto che prevede l'Italia in vendita e ritiene che la norma in questione provocherà una tendenza ad impoverire le imprese italiane del settore e che il nuovo sistema vedrà emergere come vincitore chi è finanziariamente più forte. D'altra parte, sottolinea, già in altri settori la tendenza si è resa evidente citando, ad esempio, quello della logistica dominato da Amazon, che peraltro ora si spinge anche nel campo dell'energia, quelli del turismo e della ricettività alberghiera gestito dalle piattaforme elettroniche delle grandi multinazionali straniere. Osserva, peraltro, che in tal modo sembra che invece di rispondere al Parlamento, che è l'unico rappresentante dei cittadini, l'azione di governo risponda ad altre istanze.

Ritiene, quindi, che le forze politiche che in passato, anche recentissimo, sono state vicine alla categoria dei balneari, dovrebbero dare qualche segnale e avere maggiore coerenza. Ricorda, inoltre, che tutta la vicenda è stata fortemente strumentalizzata fissando l'attenzione su determinati limitati aspetti che asseritamente farebbero parte del modo di agire del settore, criminalizzando così la categoria, senza tuttavia che proprio tali profili trovino traduzione all'interno della norma: si riferisce, ad esempio, alla questione dei prezzi che la norma non prevede di calmierare di tenere sotto controllo o, ancora, alla questione dell'adeguamento dei canoni e della libertà accesso alle spiagge.

La Commissione respinge l'emendamento Meloni 3.1.

Riccardo ZUCCONI (FDI) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Rampelli 3.2 e 3.3. Intervenedo quindi sull'emendamento Rampelli 3.2 sottolinea che esso è volto a prevedere una ricognizione effettiva del numero, estensione e tipologia delle aree demaniali in concessione perché non è che in qualunque parte d'Italia vi sia scarsità di risorse che richiedono un intervento restrittivo sulle medesime concessioni in

modo da assicurare una giusta misura nella fruizione di spiaggia libera.

La Commissione respinge l'emendamento Rampelli 3.2.

Riccardo ZUCCONI (FDI) intervenendo sull'emendamento Rampelli 3.3 ricorda che esso è connesso alle vicende della giustizia amministrativa, successive all'ultimo intervento legislativo proposto dall'ex ministro Centinaio, che impediscono di fatto un intervento legislativo. Ne raccomanda quindi l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Rampelli 3.3.

Andrea VALLASCAS (MISTO-A) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.5 sottolinea che esso è volto a scongiurare che si possano premiare coloro che hanno commesso abusi edilizi escludendo che costoro possano godere di proroghe a loro favore.

La Commissione respinge l'emendamento Vallascas 3.5.

Andrea VALLASCAS (MISTO-A) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.6 evidenzia che con esso si tende ad evitare che la messa delle concessioni a bando sia bloccata senza ragioni oggettive prevedendo che l'intervento di un ente certificatore quale l'ANAC.

La Commissione respinge l'emendamento Vallascas 3.6.

Martina NARDI, *presidente*, prende atto che è stato ritirato l'emendamento Gallinella 3.7.

Invita quindi i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere parere sulle proposte emendative relative all'articolo 4.

Barbara SALTAMARTINI (LEGA), *relatrice*, anche a nome del correlatore Gianluca Benamati, invita i rispettivi presentatori al ritiro delle proposte emendative

Cunial 4.1, Vallascas 4.18, Rampelli 4.3, Vallascas 4.4, 4.5 e 4.6, degli identici emendamenti Colletti 4.7 e Vallascas 4.8, degli emendamenti Sarli 4.9, Vallascas 4.10 e 4.11, Rampelli 4.12, Vallascas 4.13 e 4.14, Raduzzi 4.15, Colletti 4.16 e 4.17, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATTIN esprime parere conforme a quello dei relatori.

Martina NARDI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cunial 4.1: si intende vi abbia rinunciato.

Andrea VALLASCAS (MISTO-A) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 4.18 evidenzia che esso riscrive l'intero articolo quattro allineandone i contenuti a quelli della legge cosiddetta «salva mare», recentemente entrata in vigore. Dispone altresì meccanismi di sicurezza per i bandi evitando, peraltro, che questi possano essere preda delle multinazionali straniere e reca altresì norme di tutela per le microimprese, normalmente di tipo familiare, del settore.

Riccardo ZUCCONI (FDI) intervenendo sull'emendamento Vallascas 4.18 osserva che se pure si trovano d'accordo su alcuni contenuti su molti altri settori in disaccordo. Dichiarò quindi il voto di astensione del suo gruppo su di essa.

La Commissione respinge l'emendamento Vallascas 4.18.

Riccardo ZUCCONI (FDI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Rampelli 4.3 e ne raccomanda l'approvazione evidenziando che il cosiddetto problema concernente le concessioni balneari in altri Stati, compresi molti Stati europei, è stato risolto in ben altro modo e, seppure in base alle proprie peculiarità, tutti sembrano avere fatto scelte diverse da quella italiana. Per tale motivo ritiene che la ricognizione dell'esperienza degli altri Stati prevista nell'emendamento in questione sia cosa utile e

necessaria per evitare ulteriori danni al settore e all'interesse nazionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rampelli 4.3 e Vallascas 4.4.

Andrea VALLASCAS (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.5 che pone rimedio ad una grave dimenticanza: l'intervento del Ministero della cultura nel procedimento in oggetto.

La Commissione respinge l'emendamento Vallascas 4.5.

Andrea VALLASCAS (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.6 che allinea alla normativa italiana a quell'europea, prevedendo la rotazione dei soggetti affidatari.

La Commissione respinge l'emendamento Vallascas 4.6.

Martina NARDI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Colletti 4.7, identico all'emendamento Vallascas 4.8: si intende vi abbia rinunciato.

Andrea VALLASCAS (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.8 volto ad evitare l'accaparramento delle concessioni balneari, messe a gara, da parte delle grandi imprese, a scapito delle altre, anche e soprattutto straniere.

La Commissione respinge l'emendamento Vallascas 4.8.

Martina NARDI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Sarli 4.9: si intende vi abbiano rinunciato.

Andrea VALLASCAS (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.10 volto ad allineare la normativa a quella contenuta nella legge cosiddetta «salva mare», recentemente entrata in vigore, prevedendo criteri premiali nei casi meritevoli.

La Commissione respinge l'emendamento Vallasca 4.10.

Andrea VALLASCAS (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.11 volto a favorire quei gestori la cui attività è, di fatto, la fondamentale fonte di sostentamento familiare e quindi a sostenere con più forza i titolari di imprese familiari.

La Commissione respinge l'emendamento Vallasca 4.11.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che i deputati Zucconi, De Toma e Caiata hanno sottoscritto l'emendamento Rampelli 4.12.

Massimiliano DE TOMA (FDI) intervenendo sull'emendamento Rampelli 4.12, sottolinea che esso è volto a dare sostegno a chi, partecipando alle gare, ha la sede legale della società in Italia, ciò anche per tutelare le imprese nazionali. Ricorda, inoltre, che la maggior parte delle imprese italiane del settore sono di tipo familiare ed evidenzia che l'approvazione dell'emendamento in oggetto darebbe un concreto segnale di salvaguardia a quelle imprese.

Riccardo ZUCCONI (FDI) intervenendo sull'emendamento Rampelli 4.12, coglie l'occasione per sviluppare talune considerazioni di più ampia portata sul sistema produttivo nazionale. Osserva, infatti, che se l'Italia non ha a disposizione proprie materie prime gode invece di un affermato sistema turistico e detiene risorse storiche e culturali per sviluppare turismo di qualità. In tal senso dovrebbe essere evitato che queste risorse vengano acquisite da operatori economici dei Paesi stranieri. Ciò anche per scongiurare quanto avvenuto recentemente con il monopolio delle grandi imprese multinazionali, soprattutto nel settore elettronico, che producono reddito in Italia ma non vi pagano le giuste imposte, come dovrebbero. Si chiede inoltre perché si dovrebbero concedere tali possibilità a realtà economiche straniere quando a quelle italiane non è concessa alla reciprocità nei rispettivi Paesi. Conclude raccomandando quindi l'approvazione dell'emendamento ed

esortando la maggioranza a non restare prigioniera del suo accordo concernente l'intangibilità della parte del testo modificato al Senato e ad approvare le proposte utili all'interesse nazionale e dei cittadini ovunque sia necessario.

La Commissione respinge l'emendamento Rampelli 4.12.

Andrea VALLASCAS (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.13 volto a specificare i termini temporali concernenti le concessioni. Osserva che altrimenti sembrerebbe proprio che il Governo non voglia mettere limiti ad esse.

Riccardo ZUCCONI (FDI) intervenendo sull'emendamento Vallasca 4.13 osserva che andrebbe tenuto comunque conto dei tempi tecnici necessari per l'ammortamento degli investimenti. Crede che non debba essere disincentivata l'attitudine ad investire per i miglioramenti dei siti anche perché evidenzia che il valore aggiunto di molte spiagge italiane non dipende dalla loro particolarità estetica ma dall'applicazione dell'uomo, che però giustamente si attende che gli investimenti vengano poi effettivamente remunerati.

La Commissione respinge l'emendamento Vallasca 4.13.

Andrea VALLASCAS (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.14 volto a finanziare le opere di demolizione degli abusi anche attraverso i proventi delle concessioni in oggetto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vallasca 4.14 e Raduzzi 4.15.

Andrea VALLASCAS (MISTO-A) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Colletti 4.16 e 4.17. Intervenendo quindi sull'emendamento Colletti 4.16 evidenzia che è importante che venga definita in anticipo l'applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 4.16 e 4.17.

Martina NARDI, *presidente*, invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere parere sulle proposte emendative relative all'articolo 5.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, anche a nome della correlatrice, Barbara Saltamartini, invita i rispettivi presentatori al ritiro delle proposte emendative Colletti 5.1, Zucconi 5.2, Suriano 5.3, Zucconi 5.4, Colletti 5.6, 5.01 e 5.02, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATTIN esprime parere conforme a quello dei relatori.

Andrea VALLASCAS (MISTO-A) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Colletti 5.1, 5.6 nonché gli articoli aggiuntivi Colletti 5.01 e 5.02. Intervenendo quindi sull'emendamento Colletti 5.1 evidenzia che esso è volto a incentivare la partecipazione alle gare alle piccole imprese, alle micro imprese e comunque alle imprese familiari nonché a limitare per quanto possibile, lo strapotere dei giganti del settore.

Riccardo ZUCCONI (FDI) dichiara di sottoscrivere, a nome dei membri del gruppo Fratelli d'Italia in X Commissione, gli emendamenti Colletti 5.1 e 5.6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 5.1 e Zucconi 5.2.

Martina NARDI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Suriano 5.3: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zucconi 5.4 e Colletti 5.6.

Riccardo ZUCCONI (FDI) dichiara di sottoscrivere gli articoli aggiuntivi Colletti 5.01 e 5.02.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 5.01 e 5.02

Martina NARDI, *presidente*, invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere parere sulle proposte emendative relative all'articolo 6.

Barbara SALTAMARTINI (LEGA), *relatrice*, anche a nome del correlatore Gianluca Benamati, invita i rispettivi presentatori al ritiro delle proposte emendative Vietina 6.1, Zucconi 6.3 nonché degli identici articoli aggiuntivi Moretto 6.01 e De Toma 6.02, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATTIN esprime parere conforme a quello dei relatori.

Martina NARDI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Vietina 6.1: si intende vi abbia rinunciato.

Riccardo ZUCCONI (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 6.3 volto ad evitare la cumulabilità delle sanzioni amministrative e cioè che una medesima infrazione venga punita con doppia sanzione.

La Commissione respinge l'emendamento Zucconi 6.3.

Sara MORETTO (IV) intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua firma 6.01, identico all'articolo aggiuntivo De Toma 6.02, ne chiede l'accantonamento in ragione del fatto che insistendo su materie oggetto anche di altre proposte emendative, relative ad articoli del testo che verranno esaminati successivamente, ritiene opportuno che il suo esame avvenga congiuntamente alle predette altre proposte emendative.

Barbara SALTAMARTINI (LEGA), *relatrice*, anche a nome del correlatore Gianluca Benamati, propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Moretto 6.01 e De Toma 6.02.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATTIN concorda con la proposta dei relatori.

Martina NARDI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Moretto 6.01 e De Toma 6.02.

Massimiliano DE TOMA (FDI) intervenendo sugli identici articoli aggiuntivi Moretto 6.01 e De Toma 6.02, ne apprezza l'accantonamento. Osserva che con essi si definiscono le precondizioni per il riconoscimento tariffario delle attività infrastrutturali a monte della rete di distribuzione nella filiera del gas in Sardegna e a valle di quelle di rigassificazione previste dal decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 al fine di favorire la concorrenza nel mercato della regione Sardegna e lo sviluppo delle utenze nell'isola. Sottolinea, infatti, che l'assenza di una rete di trasporto regionale in Sardegna impone al concessionario della rete di distribuzione di occuparsi anche del trasporto terrestre della materia prima all'interno dell'isola per garantire l'approvvigionamento di gas naturale al cliente finale, di fatto sostituendosi al ruolo normalmente svolto nella Penisola dal gestore della rete di trasporto. La regolazione attuale, tuttavia, non codifica in alcun modo queste attività, che devono invece essere regolate e remunerate con il duplice obiettivo di limitare il costo gravante sul consumatore finale e di consentire ai gestori delle reti di distribuzione sarde di operare in un quadro di certezza tariffaria circa i modi e i tempi con i quali recuperare i costi operativi e di investimento, abbattendo così le barriere all'ingresso oggi percepite dagli operatori a causa dell'assenza di una regolazione analoga a quella in vigore nel Paese. L'emendamento propone, pertanto, al comma 1 di incaricare l'ARERA di introdurre una disciplina regolatoria per la regione Sardegna che ricomprenda anche tutte quelle attività e servizi a monte della di-

stribuzione, senza che ciò comporti aggravii ulteriori per i consumatori finali sardi.

Inoltre, poiché la Regione Sardegna è un'area di nuova metanizzazione, con il comma 2 si propone di estendere per equità di trattamento anche ai comuni dell'isola l'applicazione della disposizione introdotta dal decreto-legge, c.d. per il Rilancio del Paese, n. 34 del 2020, che prevede la soppressione del tetto parametrico (cap) al riconoscimento tariffario degli investimenti nei comuni già metanizzati e in quelli da metanizzare, appartenenti alla Zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, e classificati come territori montani, nonché nei comuni che hanno presentato domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della delibera CIPE n. 5/2015 del 28 gennaio 2015.

Martina NARDI, *presidente*, invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere parere sulle proposte emendative relative all'articolo 7.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, anche a nome della correlatrice Barbara Saltamartini, invita i rispettivi presentatori al ritiro degli emendamenti Rampelli 7.1, Zucconi 7.2, 7.4 e 7.5, Rampelli 7.6, Zucconi 7.7, Rampelli 7.8, 7.9 e 7.10 nonché degli articoli aggiuntivi Rampelli 7.01, 7.02 e 7.03, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATTIN esprime parere conforme a quello dei relatori.

Riccardo ZUCCONI (FDI) intervenendo sull'emendamento Rampelli 7.1, di cui è cofirmatario, evidenzia che con esso si intende sopprimere l'articolo 7 concernente le concessioni idroelettriche. Sottolinea che su questa tematica la posizione italiana sembra essere unica in ambito europeo. Ricorda, peraltro, che la direttiva europea sulle concessioni idroelettriche è stata ritirata perché molti Stati considerano queste ultime come risorse essenziali nazionali.

Ricorda, altresì, che lo stesso Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) ha avuto modo di definirle un *asset* strategico del Paese: ciò nonostante, rimarca, il Governo ritiene che debbano essere messe all'asta, con tutte le conseguenze del caso. A suo avviso tutto ciò è assurdo ed è come se si volessero danneggiare gli interessi italiani.

Riallacciandosi a quanto già espresso in un precedente intervento ricorda nuovamente che l'Italia non possiede materie prime proprie e che quindi rinunciare a quelle poche risorse naturali che ha, come l'acqua che alimenta le centrali idroelettriche, è privo di senso. Segnala, peraltro, che in Italia esiste un sistema di circa ventimila invasi, che possono anche fornire un prezioso sostegno in momenti di crisi causata da siccità. Inoltre osserva che la prevista messa all'asta delle concessioni idroelettriche di fatto blocca ogni intenzione da parte dei concessionari di intraprendere lavori di miglioramento e comunque di ammodernamento degli impianti, giusto il timore di non rientrare dagli investimenti.

Conclude esortando a fermare tale deriva aggiungendo, peraltro, il rischio che un simile modo di affrontare la problematica possa essere riservata anche agli impianti geotermici in un prossimo futuro, pregiudicando quindi il loro destino.

Massimiliano DE TOMA (FDI) evidenziando che nello specifico l'articolo in oggetto riguarda la tematica dell'acqua, risorsa essenziale per noi e per le generazioni future, segnala che in altri Stati europei pensare che degli stranieri possano gestire impianti idroelettrici nazionali è una pura illusione. Gli sembra quindi di poter rilevare che il Governo non voglia ammettere assolutamente ciò che già avviene a livello di Stati dell'Unione europea.

Crede che debba essere dato un segnale forte su una tematica così importante: per il clima e l'acqua debbono essere individuate strategie efficaci, soprattutto con il futuro, ma anche per il presente, anche se ciò dovesse significare la modifica dell'articolo 7 del testo all'esame. Segnala, peraltro, che viene anche coinvolto il tema energetico in quanto l'uso dell'acqua per tali

finalità costituisce una fonte rinnovabile di energia, utilmente inquadrabile nella tematica della transizione energetica.

Conclude ritenendo che il tema in questione non può certamente essere oscurato per rispettare l'accordo politico informale della maggioranza circa i limiti di esame e intervento della Camera dei deputati sul testo all'esame.

Salvatore CAIATA (FDI) riallacciandosi alle considerazioni svolte sulle tematiche concernenti le concessioni demaniali e l'applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein, di fronte ai contenuti dell'articolo 7 del testo all'esame, si chiede se non sia in atto una gara per chi meglio regala e svende le risorse degli italiani. Sottolinea, infatti, che l'Unione europea non chiede assolutamente di andare nella direzione suggerita dal testo governativo. Evidenzia, inoltre, che si rischia di perdere un ulteriore patrimonio di conoscenze in quanto la tecnologia italiana in materia è all'avanguardia. Ritiene comunque non più procrastinabile una riflessione sul tema dell'acqua nonché su altre tematiche strategicamente fondamentali per il Paese. Conclude sottolineando che le concessioni idroelettriche sono un *asset* da tutelare, fondamentale anche per l'apporto che potrà dare alla transizione energetica.

Dario GALLI (LEGA) osserva che le questioni concernenti l'acqua e gli *asset* strategici del territorio sono anche legate alla storia peculiare dei luoghi nonché alla produzione nel suo complesso. In tal senso ritiene che sia necessaria una riflessione adeguata sul punto e crede che la Commissione dovrebbe, altresì, stimolare il Governo a farla.

La Commissione respinge l'emendamento Rampelli 7.1.

Martina NARDI, *presidente*, in considerazione della prossima ripresa dei lavori dell'Assemblea, concorde la Commissione, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame delle proposte emendative che riprenderà dall'esame dell'emendamento Zucconi 7.2.

**La seduta termina alle 13.35.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni. Atto n. 384 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	106
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	108
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente. Atto n. 385 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	107
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	110

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 luglio 2022. — Presidenza della vicepresidente Michela ROSTAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

#### La seduta comincia alle 16.10.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai di-**

**spositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni.**

**Atto n. 384.**

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 giugno 2022.

Michela ROSTAN, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 giugno scorso ha dato conto della disponibilità del Governo ad attendere che la Commissione esprima il parere di competenza sull'atto in esame entro questa settimana.

Ricorda altresì che è stata trasmessa, per le vie brevi, a tutti i gruppi la proposta

di parere elaborata dalla relatrice, deputata Ianaro, sull'atto in oggetto.

Dà, quindi, la parola alla relatrice per l'illustrazione della proposta di parere.

Angela IANARO (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente. Atto n. 385.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 giugno 2022.

Michela ROSTAN, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 giugno scorso ha dato conto della disponibilità del Governo ad attendere che la Commissione esprima il parere di competenza sull'atto in esame entro questa settimana.

Ricorda altresì che è stata trasmessa, per le vie brevi, a tutti i gruppi la proposta di parere elaborata dalla relatrice, deputata Ianaro, sull'atto in oggetto.

Dà, quindi, la parola alla relatrice per l'illustrazione della proposta di parere.

Angela IANARO (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 16.25.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni. Atto n. 384.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui alla legge 22 aprile 2021, n. 53 – Legge di delegazione europea 2019-2020, e, in particolare, all'articolo 15, concernente principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici;

preso atto dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 21 giugno 2022 e trasmessa in data 27 giugno 2022;

preso atto altresì dei rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, il 29 giugno 2022;

considerato, in particolare, che:

l'articolo 28 istituisce un fondo per il governo dei dispositivi medici nel quale le aziende che producono o commercializzano dispositivi medici versano, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera h), della legge 22 aprile 2021, n. 53, una quota annuale pari allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale (SSN) dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature;

l'articolo 29, recante disposizioni relative alla definizione dei tetti di spesa, al fine di coordinare quanto previsto nella legge delega e le norme che disciplinano il cosiddetto *payback* dei dispositivi medici, rinvia a un atto di normazione secondaria, del Ministro della salute – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – la puntuale individuazione dei meccanismi atti a definire i tetti di spesa dei dispositivi medici;

si evidenzia che il *payback* è rimasto inapplicato nel settore dei dispositivi medici e che nel 2019 Stato e Regioni hanno raggiunto due Accordi (rep. Atti 181 e 182 del 7 novembre 2019), relativi rispettivamente alla spesa per gli anni 2015-2018 e a quella del 2019, con cui sono stati definiti i criteri di individuazione dei tetti di spesa nazionale e regionali e le modalità di stima degli eventuali sforamenti;

si ritiene quindi che, al fine di consentire la necessaria armonizzazione e completezza del sistema, sia necessario introdurre una previsione che consenta, in analogia al sistema del meccanismo del *payback* già in vigore per la spesa pubblica farmaceutica (introdotto con la legge finanziaria per il 2007), l'implementazione del meccanismo del *payback*,

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) all'articolo 3, comma 3, prevedere la salvaguardia delle competenze, oltre che del Ministero dello sviluppo economico, anche dell'Autorità della concorrenza e del mercato, in materia di pratiche commerciali scorrette;

b) all'articolo 7, introdurre una disposizione volta a disciplinare i tempi di conservazione dei dati personali del fabbricante di dispositivi su misura;

c) all'articolo 10, introdurre una disposizione volta a disciplinare i tempi di conservazione dei dati personali eventualmente forniti contestualmente alle comunicazioni di incidenti verificatisi dopo l'immissione in commercio di un dispositivo medico;

d) provveda il Governo, al fine di garantire il miglioramento del sistema di tracciabilità dei dispositivi medici impiantabili, a inserire, all'articolo 15, il seguente comma: « 3-bis. Ai sensi dell'articolo 108 del regolamento, al fine di consentire la tracciabilità di dispositivi impiantabili sul territorio nazionale gli operatori economici sono tenuti a fornire, nelle modalità previste, i dati richiesti dai decreti che disciplinano i registri di dispositivi impiantabili di cui all'articolo 12 del decreto-legge 12 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alla legge 5 giugno 2012, n. 86. »;

e) all'articolo 21, prevedere che debba essere inquadrata quale responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, la società produttrice del dispositivo medico, per le attività di controllo della funzionalità dell'apparecchiatura, anche a distanza, svolta per conto del titolare;

f) al fine di ottimizzare le attività dei soggetti coinvolti nella realizzazione del programma nazionale di *Health Technology Assessment* (HTA) per i dispositivi medici, prevedere che, nell'ambito della valutazione delle tecnologie sanitarie di cui all'articolo

22, sia data priorità ai dispositivi che costituiscano innovazione tecnologica, dando priorità a quelle tecnologie caratterizzate da mini-invasività e da un minor impatto sulla salute del paziente e sulle strutture ospedaliere, inteso come minore necessità di ricorso ai reparti di terapia intensiva e a un numero ridotto di giorni di degenza, e ai dispositivi che posseggano peculiarità che li rendono infungibili;

g) all'articolo 26, comma 3, riconsiderare l'introduzione di un regime di autorizzazione preventiva obbligatoria per le attività di pubblicità al pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1, in quanto sembrerebbe una previsione ulteriore rispetto a quanto disposto dal regolamento (UE) 2017/745;

h) all'articolo 26, comma 5, prevedere che le linee guida sulle modalità di svolgimento della pubblicità presso il pubblico dei dispositivi siano redatte dal Ministero della salute sentite le associazioni più rappresentative degli operatori del settore;

i) all'articolo 27, comma 5, al fine di evitare la previsione di un regime sanzionatorio duplice per le medesime fattispecie, sopprimere le parole da: « ovvero effettua pubblicità » fino alla fine del comma;

j) all'articolo 28, provveda il Governo, al fine di consentire l'effettivo avvio del sistema del *payback* per i dispositivi medici nonché di evitare l'imposizione di un doppio onere per le aziende produttrici di dispositivi, a inserire il seguente comma: « L'importo annualmente conferito nel fondo di cui al comma 1 è sottratto, per l'annualità corrispondente, dall'importo che i fabbricanti sono tenuti a versare in applicazione della normativa sul *payback* per i dispositivi medici. »;

k) all'articolo 31, introdurre una disposizione volta ad assicurare una transizione adeguata in relazione all'attuale indisponibilità della Banca dati europea dei dispositivi medici (EUDAMED), al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda lo scambio di informazioni.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente. Atto n. 385.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui alla legge 22 aprile 2021, n. 53 – Legge di delegazione europea 2019-2020, e, in particolare, all'articolo 15, concernente principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro;

preso atto dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 21 giugno 2022 e trasmessa in data 27 giugno 2022;

preso atto altresì dei rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, il 29 giugno 2022;

considerato, in particolare, che:

l'articolo 24 istituisce il fondo per il governo dei dispositivi medici, introducendo una disposizione che, facendo riferimento alla generalità dei dispositivi medici, risulta totalmente sovrapponibile a quella di cui all'articolo 28 dell'Atto del Governo n. 384 e genera, pertanto, il rischio di una duplicità di fonti normative,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

valuti il Governo l'opportunità di:

a) all'articolo 3, comma 3, prevedere la salvaguardia delle competenze, oltre che del Ministero dello sviluppo economico, anche dell'Autorità della concorrenza e del mercato, in materia di pratiche commerciali scorrette;

b) all'articolo 13, introdurre una disposizione volta a disciplinare i tempi di conservazione dei dati personali eventualmente forniti contestualmente alle comunicazioni di incidenti verificatisi dopo l'immissione in commercio di un dispositivo;

c) al fine di ottimizzare le attività dei soggetti coinvolti nella realizzazione del programma nazionale di *Health Technology Assessment* (HTA) per i dispositivi medici, prevedere che, nell'ambito della valutazione delle tecnologie sanitarie di cui all'articolo 18, sia data priorità ai dispositivi che costituiscano innovazione tecnologica, dando priorità a quelle tecnologie caratterizzate da mini-invasività e da un minor impatto sulla salute del paziente e sulle strutture ospedaliere, inteso come minore necessità di ricorso ai reparti di terapia intensiva e a un numero ridotto di giorni di degenza, e ai dispositivi che posseggano peculiarità che li rendono infungibili;

d) all'articolo 22, comma 3, riconsiderare l'introduzione di un regime di au-

torizzazione preventiva obbligatoria per le attività di pubblicità al pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1, in quanto sembrerebbe una previsione ulteriore rispetto a quanto disposto dal regolamento (UE) 2017/746;

*e)* all'articolo 22, comma 5, prevedere che le linee guida sulle modalità di svolgimento della pubblicità presso il pubblico dei dispositivi siano redatte dal Ministero della salute sentite le associazioni più rappresentative degli operatori del settore;

*f)* evitare il rischio che si venga a creare una duplicità di fonti normative, in quanto la disposizione di cui all'articolo 24 è totalmente sovrapponibile a quella di cui all'articolo 28 dell'Atto del Governo n. 384, facendo riferimento all'istituzione di un fondo dedicato alla generalità dei dispositivi medici;

*g)* all'articolo 26, prevedere che debba essere inquadrata quale responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, la società produttrice del dispositivo medico, per le attività di controllo della funzionalità dell'apparecchiatura, anche a distanza, svolta per conto del titolare;

*h)* all'articolo 27, comma 5, al fine di evitare la previsione di un regime sanzionatorio duplice per le medesime fattispecie, sopprimere le parole da: « ovvero effettua pubblicità » fino alla fine del comma;

*i)* all'articolo 29, introdurre una disposizione volta ad assicurare una transizione adeguata in relazione all'attuale indisponibilità della Banca dati europea dei dispositivi medici (EUDAMED), al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda lo scambio di informazioni.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	112
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	114

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Atto n. 383 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	112
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	113

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 6 luglio 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.**

**C. 3653 Governo.**

(Parere alle Commissioni V e VI).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 luglio 2022.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 6 luglio 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per**

**operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.**

**Atto n. 383.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 29 giugno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice Papiro, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni nel testo concordato in sede di maggioranza (*vedi allegato 2*).

Marco MAGGIONI (LEGA) esprime apprezzamento per il lavoro di mediazione compiuto dalle forze di maggioranza nella predisposizione del parere. Segnala in par-

ticolare l'importanza dell'ultima osservazione, mirante ad estendere i divieti previsti dallo schema di decreto legislativo in esame anche agli insetti. Ricorda in proposito che dai territori arrivano segnalazioni di presenza di insetti non autoctoni che mettono in seria difficoltà l'agricoltura, con la conseguente necessità di utilizzo di pesticidi, che sebbene compatibili con la tutela della salute, costituiscono un rimedio solo parziale e comunque oneroso per il settore agricolo.

La Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 13.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

## ALLEGATO 1

**DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2022, avente ad oggetto misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali;

rilevato che il decreto-legge, composto di 47 articoli, appare prevalentemente finalizzato a semplificare le procedure riguardanti gli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti e dell'Amministrazione finanziaria (Titolo I), le procedure di incasso e pagamento della Tesoreria dello Stato (Titolo II), nonché aspetti amministrativi di altri settori, incluse le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro, disciplinando altresì i profili finanziari e ordinamentali del provvedimento (Titolo III);

considerati in particolare, per i profili di competenza:

l'articolo 18, che modifica il regime dell'IVA attualmente applicabile alle prestazioni mediche rese dalle case di cura non convenzionate e alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate, in conformità con la disciplina europea in materia di imposta sul valore aggiunto;

l'articolo 22, che proroga al 31 dicembre 2026 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile IVA facoltativa (cd. *reverse charge*), in coerenza con la direttiva (UE) 2022/890 del Consiglio,

del 3 giugno 2022, che ha modificato la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del predetto meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA;

l'articolo 25, che mira ad estendere all'alcole e alle bevande alcoliche immesse in consumo nello Stato un sistema di *track and tracing* simile a quello previsto per i tabacchi lavorati nel territorio dell'Unione europea;

l'articolo 26, che estende l'applicabilità di alcune agevolazioni fiscali e finanziarie per il Terzo settore, non sottoposte a regime autorizzatorio dell'Unione europea, ai soggetti che, con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), hanno acquisito *ex novo* la qualifica di ente del Terzo settore (ETS);

l'articolo 34, che disciplinando il commissariamento della società SOGIN S.p.A. conferisce all'organo commissariale il potere di operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto, tra l'altro, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

l'articolo 35, commi 1-3, che proroga i termini per la registrazione presso il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA) delle misure di aiuto fiscali automatiche;

l'articolo 36, che nel disciplinare le procedure per l'individuazione dei bene-

ficiari dell'indennità *una tantum* per i lavoratori dipendenti, richiama il rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali; valutata l'assenza di profili ostativi dal punto di vista della compatibilità del

provvedimento con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Atto n. 383.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (Atto n. 383);

ricordato che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 14, comma 2, lettere *a*), *b*), *n*), *o*), *p*) e *q*), della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), al fine di adeguare, assieme ad altri schemi di decreto legislativo, la normativa interna al regolamento (UE) 2016/429, conosciuto anche come *Animal Health Law – AHL*, che consolida all'interno di un unico quadro normativo una serie di disposizioni già esistenti materia di benessere animale, in attuazione della strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013) « Prevenire è meglio che curare », e fa parte di un pacchetto di misure proposte dalla Commissione europea per rafforzare l'applicazione degli standard di salute e sicurezza per gli animali nonché per l'intera filiera agroalimentare;

considerato che lo schema di decreto è finalizzato ad applicare le norme minime di prevenzione della diffusione di malattie animali e zoonotiche anche agli animali selvatici o esotici e domestici, comprese le

strutture che detengono tali animali, in quanto il regolamento (UE) 2016/429 si applica sia agli animali allevati a fini zootecnici, sia a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatiche ed esotici, tenuti in cattività, essendo tutti in grado di diffondere malattie trasmissibili ad altri animali o all'uomo;

rilevato che, a tali fini, lo schema di decreto detta disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, nonché di formazione per operatori e professionisti degli animali, e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, stabilendo, in particolare, il divieto di importare, detenere o commerciare animali di specie selvatiche ed esotiche (articolo 3), fatti salvi i giardini zoologici e gli animali da compagnia che saranno inclusi nel decreto da adottarsi entro 30 giorni (articolo 5), nonché la possibilità di detenere e commercializzare le scorte di animali esotici, già posseduti, fino al termine della loro vita naturale, evitando la loro riproduzione e il loro rilascio nell'ambiente (articoli 6 e 7);

valutata la necessità di limitare l'introduzione di animali che comportano rischi per la salute e la biodiversità;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 8 giugno 2022 e trasmesso in data 14 giugno 2022,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* si valuti l'opportunità di integrare il preambolo con il richiamo agli articoli 9 e 41 della Costituzione – recentemente novellati, ad opera della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, con la specifica previsione della tutela degli animali, dell'ambiente e della biodiversità – nonché con il richiamo all'articolo 13 del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea, che riconosce gli animali come esseri senzienti;

*b)* all'articolo 3 comma 1, si valuti l'opportunità di precisare che il termine «ambiente naturale» si riferisce all'ambiente di provenienza o nascita dell'animale;

*c)* all'articolo 3, comma 2, si valuti l'opportunità di espungere la lettera *f)*, rappresentando il commercio di insetti un grave rischio per la biodiversità e l'agricoltura, oltre che un possibile vettore di malattie e zoonosi.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	118
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	133
Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. Nuovo testo C. 2933 (Parere alla II Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	124
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	134
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 2098 (Parere alla XI Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	125
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	135
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. Nuovo testo Doc. XXII, n. 63 (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	126
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	136
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne. Nuovo testo C. 2328, approvata dalla 9 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	128
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	137

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 6 luglio 2022. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.*

**La seduta comincia alle 8.35.**

**DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro,**

**Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.**

**C. 3653 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedi-

mento appaia principalmente riconducibile alla materia di esclusiva competenza legislativa dello Stato « sistema tributario e contabile dello Stato », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione.

In relazione a singole disposizioni del provvedimento assumono inoltre rilievo, tra le altre, le materie di esclusiva competenza dello Stato immigrazione (in relazione agli articoli 42 e 43 concernenti il nulla osta per i permessi di lavoro per i lavoratori immigrati); tutela della concorrenza (in relazione agli articoli 37 e 40 in materia, rispettivamente, di amministrazioni straordinarie e di incentivi auto; ricorda infatti che la sentenza n. 14 del 2004 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia « tutela della concorrenza » tutti gli « strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese »); profilassi internazionale (in relazione alle disposizioni in materia sanitaria, collegate alla pandemia da COVID-19 di cui all'articolo 36, commi 2 e 3) tutela dell'ambiente (in relazione all'articolo 34 concernente il commissariamento di Sogin Spa), ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *b*), *e*), *g*) ed *s*) della Costituzione; assume infine rilievo anche la materia di competenza concorrente istruzione (in relazione alle disposizioni di contrasto della povertà educativa di cui all'articolo 39), ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede, all'articolo 39, comma 2, la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è approvato l'elenco dei Comuni beneficiari dei finanziamenti di iniziative volte a favorire il benessere dei minorenni e di attività per il contrasto alla povertà educativa e sono stabiliti gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari.

Con riferimento al contenuto del provvedimento, rileva come l'articolo 1 apporti modifiche alla disciplina del controllo sul

repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali, ai fini dell'imposta di registro.

L'articolo 2 stabilisce, con norma di primo livello, alcuni adempimenti a cui sono tenuti i sostituti d'imposta nella loro attività di assistenza fiscale. In particolare vengono definite modalità e termini per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e dei dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'articolo 3 contiene numerose modifiche ai termini previsti dalla legge per alcuni adempimenti fiscali. Tra le altre cose, il comma 1 posticipa dal 16 al 30 settembre il termine per l'invio delle liquidazioni periodica IVA relative al secondo trimestre dell'anno di riferimento.

L'articolo 4 modifica l'autorità competente a stabilire il domicilio fiscale di un contribuente in un comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale riconoscendo tale facoltà all'Agenzia delle entrate.

L'articolo 5 disciplina la destinazione dei rimborsi fiscali spettanti al defunto modificando il testo unico concernente l'imposta sulle successioni e donazioni.

L'articolo 6 prevede che anche in caso di presentazione senza modifiche della dichiarazione precompilata mediante CAF o professionista non venga effettuato il controllo formale sui dati.

L'articolo 7 chiarisce che la dichiarazione con cui si attesta la rispondenza del contenuto economico e normativo di un contratto di locazione a canone concordato, transitorio o per studenti universitari, agli accordi definiti a livello locale, possa essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

L'articolo 8 dispone l'applicazione del cd. principio di derivazione rafforzata (secondo il quale la determinazione del reddito d'impresa a fini Ires è coerente con la

rappresentazione contabile, in deroga alle norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) alle microimprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria.

L'articolo 9 abroga, al comma 1, la disciplina delle cd. società in perdita sistematica, dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 e, al comma 2, l'addizionale Ires per le imprese operanti nel settore degli idrocarburi, a decorrere dal periodo d'imposta 2021 (periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020).

L'articolo 10 contiene alcune semplificazioni in materia dichiarazione IRAP, con specifico riferimento alla determinazione del valore della produzione netta, costituente la base imponibile del tributo. In particolare, ai fini della determinazione del valore della produzione, si prevede la deduzione integrale del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e, conseguentemente, si esclude, per questi lavoratori, la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le deduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali ad essi riferiti, la deduzione delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro e per il personale addetto alla ricerca e sviluppo nonché la deduzione prevista per ciascun nuovo dipendente assunto che incrementa il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente.

L'articolo 11 rinvia al mese di febbraio i termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa per l'imposta sui redditi e l'IRAP, nonché per la messa a disposizione dei modelli di dichiarazione, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

L'articolo 12 amplia i casi di esonero dallo specifico obbligo di comunicazione telematica (esterometro) previsto per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Con la norma in esame tale obbligo non è più richiesto per le singole

operazioni di importo non superiore a 5.000 euro.

L'articolo 13 differisce al 1° luglio 2022 il termine a partire dal quale si applicano le sanzioni per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere.

L'articolo 14 estende da venti a trenta giorni il termine per la registrazione degli atti in termine fisso, ai fini dell'imposta di registro.

L'articolo 15 consente di estendere, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le ipotesi di pagamento per via telematica dell'imposta di bollo.

L'articolo 16 riduce da 15.000 a 5.000 la soglia prevista per la trasmissione da parte degli intermediari all'Agenzia delle entrate di specifici dati sulle operazioni di trasferimento da o verso l'estero di mezzi di pagamento ed elimina, allo stesso tempo, la necessità per l'intermediario di ricostruire quelle operazioni che, apparendo collegate fra loro come parti di un'unica operazione frazionata, potessero determinare il superamento della soglia.

L'articolo 17 elimina l'obbligo di comunicazione da parte delle P.A. e degli enti pubblici all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi, mediante scrittura privata e non registrati.

L'articolo 18 estende, alla lettera *a*), l'esenzione dall'IVA alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie dalle case di cura non convenzionate e l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di alloggio rese (anche da soggetti diversi dalle case di cura non convenzionate) agli accompagnatori delle persone ricoverate e alle prestazioni di diagnosi, cura e ricovero che non siano esenti. La successiva lettera *b*) estende l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle già esenti ai sensi della legislazione vigente, nonché alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate.

L'articolo 19, in luogo di disporre che il modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali sia approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prevede che detta dichiarazione sia approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 20 proroga al 31 luglio 2022 i termini per l'approvazione delle delibere di adeguamento delle addizionali comunali all'Irpef da parte dei Comuni. Si prevede inoltre che per l'anno 2022, per i Comuni che non adottino o non trasmettano tempestivamente la delibera di adeguamento e possiedono aliquote di addizionale differenziate per scaglioni, l'addizionale comunale all'IRPEF si applichi sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.

L'articolo 21 reca norme volte a realizzare una maggiore integrazione logistica tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari.

L'articolo 22 proroga al 31 dicembre 2026 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativa (cd. *reverse charge*) IVA, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea.

L'articolo 23 estende anche ai farmaci non nuovi il credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci, inclusi i vaccini, con riferimento ai costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.

L'articolo 24 estende al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), previsti per il solo 2020 e 2021, introdotti per contrastare gli effetti della pandemia sull'economia nazionale. La norma individua altresì, a regime, dei nuovi termini per l'approvazione e l'eventuale integrazione degli indici stessi.

L'articolo 25 introduce delle norme volte a garantire l'aggiornamento del contrassegno fiscale attualmente in essere per i prodotti alcolici in considerazione dello sviluppo delle tecnologie informatiche di anticontraffazione e di tracciabilità.

L'articolo 26 estende l'applicabilità di alcune deroghe in materia di agevolazioni fiscali e finanziarie – indicate dall'articolo 104 del Codice del Terzo settore ed in vigore già dal 1° gennaio 2018 per ODV, APS ed ONLUS –, ai soggetti che, con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), hanno acquisito ex novo la qualifica di ente del terzo settore (ETS), al fine di evitare trattamenti diversificati.

L'articolo 27 semplifica e aggiorna la disciplina del servizio di tesoreria dello Stato espletato dalla Banca d'Italia, anche in relazione al perseguimento dell'obiettivo dell'unitarietà della Tesoreria statale. Tra le altre cose si sopprimono i riferimenti ai servizi di tesoreria provinciale.

L'articolo 28 abroga la norma vigente che affida alla Banca d'Italia il servizio di Tesoreria Centrale dello Stato.

L'articolo 29 modifica l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice degli appalti), in relazione alle modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche, prevedendo in via esclusiva la modalità elettronica.

L'articolo 30 apporta modifiche a numerose disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato (Regio decreto n. 2440 del 1923), con la finalità di aggiornarlo ed adeguarlo alla normativa vigente. Tra le altre cose, si aggiornano i riferimenti normativi non più attuali per l'imposta di registro e si sostituiscono i richiami a una struttura non più attiva (il Provveditorato generale dello Stato).

L'articolo 31 abroga la disciplina del vaglia cambiario recata dagli articoli da 87 a 97 del Regio decreto n. 1736 del 1933.

L'articolo 32 apporta modifiche alla disciplina dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, prevista dal decreto legislativo n. 123 del 2011, al fine di adeguarla alle nuove definizioni inserite dal precedente articolo 30 (comma 1, lettera a)). La disciplina del controllo dei conti giudiziali è estesa esplicitamente agli agenti che svolgono l'attività di riscossione nazionale a mezzo ruolo (comma 1, lettera b)). Infine si prevede che la trasmissione delle

informazioni su incassi e pagamenti delle pubbliche amministrazioni aderenti alla base dati SIOPE avvenga esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, rinviando alla normativa secondaria per i dettagli operativi.

L'articolo 33 modifica la disciplina sul contrasto al finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di cui alla legge n. 220 del 2021. In luogo di affidare agli organismi di vigilanza il compito di istituire un elenco delle società operanti nei predetti settori, nonché di inserire tra i compiti riguardanti l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia i controlli dei flussi finanziari sulle medesime imprese, le norme in esame prevedono l'istituzione di una apposita Commissione ministeriale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di elaborare una proposta delle fonti informative da utilizzare, delle modalità e dei tempi per la redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle società operanti nei predetti ambiti.

L'articolo 34 dispone e disciplina il commissariamento di Sogin S.p.A. in considerazione della necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale.

L'articolo 35, commi 1-3, proroga i termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), delle misure di aiuto fiscali automatiche. Il comma 4 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2021. Il comma 5 dispone l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2022 – termine già precedentemente prorogato dal 28 febbraio al 30 giugno 2022 – della permanenza in carica dei componenti delle commissioni consultive presso l'AIFA (la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci e il Comitato prezzi e rimborso), scaduti lo scorso novembre.

L'articolo 36, comma 1, prevede, per i dipendenti delle amministrazioni centrali e delle altre amministrazioni che si servono

del sistema di pagamento delle retribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze NoiPA, che l'individuazione dei beneficiari dell'indennità una tantum di 200 euro prevista dal decreto-legge n. 50 del 2022 avvenga mediante apposite comunicazioni tra il medesimo Ministero e l'INPS; pertanto, i lavoratori interessati sono esentati dall'obbligo di rendere, ai fini del riconoscimento dell'indennità, una dichiarazione in merito alle prestazioni sociali percepite. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2022, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 30 giugno 2022, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all'emergenza COVID-19. Il comma 3, proroga al 31 dicembre 2022, per il personale in servizio alla data del 30 giugno 2022 e con il consenso degli interessati, la durata degli incarichi individuali a tempo determinato relativi a 10 funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti ai sensi decreto-legge n. 221 del 2021. Il comma 4 autorizza la copertura della spesa prevista per l'attuazione dei precedenti commi 2 e 3 per un importo pari a 6.298.685 euro per l'anno 2022 mediante l'utilizzo corrispondente delle risorse trasferite alla contabilità speciale, assegnata al direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

L'articolo 37 elimina una lacuna della disciplina sull'amministrazione straordinaria, regolando le modalità di proroga del termine per la conclusione dei programmi previsti per evitare l'insolvenza o il fallimento delle imprese.

Il comma 1 dell'articolo 38 reca alcune novelle alla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al decreto legislativo n. 230 del 2021; le novelle – che, ai sensi del successivo comma 2, hanno effetto retroattivo dal 1° marzo 2022 – sono intese all'inserimento – tra i nuclei familiari aventi diritto all'assegno – dei nuclei familiari orfanili, composti da almeno un orfano maggiorenne, con disabilità grave e già titolare di un trattamento

pensionistico in favore dei superstiti (lettera *a*) e nell'ampliamento, con riferimento ai figli a carico con disabilità e limitatamente all'anno 2022, dei benefici del suddetto istituto (lettere *b*) e *c*). Il successivo comma 3 riduce, nella misura di 136,2 milioni di euro per il 2022, la dotazione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, ai fini della copertura dell'onere finanziario derivante dalle novelle di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 (nonché dal suddetto effetto retroattivo di cui al comma 2).

L'articolo 39 dispone l'istituzione di un apposito Fondo a sostegno delle famiglie in particolare per l'offerta di opportunità educative volte al benessere dei figli, con una dotazione iniziale di 58 milioni di euro per il 2022.

L'articolo 40 aumenta da 180 a 270 giorni il termine entro il quale i venditori devono confermare le operazioni per l'acquisto con ecoincentivi (cosiddetto *ecobonus*) dei veicoli a basse emissioni.

L'articolo 41 incrementa, di 70 milioni di euro, le risorse finanziarie destinate al finanziamento annuale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Gli articoli 42 e 43 recano alcune misure per la semplificazione delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri. In particolare, si riduce da 60 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello sportello unico per l'immigrazione, esclusivamente per le istanze presentate a seguito del decreto sui flussi d'ingresso per l'anno 2022 e per quelle che saranno presentate con il prossimo decreto flussi per l'anno 2023. Inoltre, si riduce da 30 a 20 giorni il termine per il rilascio del visto da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane per l'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri che si trovano all'estero e che hanno ottenuto il nulla osta. Infine, estende, nel rispetto di determinate condizioni, l'ambito applicativo delle disposizioni di semplificazione anche nei confronti dei cittadini stranieri che si trovano nel territorio nazionale, anziché all'estero, alla data del 1° maggio 2022, sempreché per i quali è stata presentata domanda diretta a istaurare in

Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito del decreto flussi 2021.

L'articolo 44, al fine di semplificare gli ingressi in Italia di lavoratori *extra* UE previsti annualmente da appositi decreti (decreti flussi), per il 2021 e il 2022 modifica la procedura di verifica circa l'osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri, affidando tale verifica – qualora non sia già stata effettuata per il 2021 – in via esclusiva a professionisti iscritti in appositi albi e alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in luogo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al quale viene comunque riconosciuta la possibilità di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dall'articolo in commento.

L'articolo 45, per consentire una più rapida definizione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro, autorizza il Ministero dell'Interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga alle norme previste dal codice dei contratti pubblici, nel limite massimo di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate. Per la medesima finalità, il Ministero dell'Interno potrà inoltre potenziare le risorse umane impiegate con l'incremento del lavoro straordinario del personale già in servizio, incrementare il servizio di mediazione culturale e realizzare interventi di adeguamento delle piattaforme informatiche. A tal fine, sono stanziati ulteriori risorse pari a 6,7 milioni di euro per il 2022.

L'articolo 46 reca, al comma 1, le disposizioni finanziarie per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame. L'articolo 47 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. Nuovo testo C. 2933.**

(Parere alla II Commissione della Camera).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale « ordinamento penale » (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione. Assume anche rilievo la competenza concorrente in materia di « organizzazione di attività culturali » (articolo 117, terzo comma). Al riguardo, segnala che la lettera b) del comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento prevede che il tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione di attività e spettacoli teatrali negli istituti penitenziari mantenga e rafforzi i rapporti, tra gli altri enti, anche con le regioni e gli enti locali.

Più in generale l'articolo 1, comma 1, reca le finalità della legge e individua nella collaborazione tra l'amministrazione penitenziaria, le imprese sociali e gli enti e le associazioni presenti nel territorio, lo strumento per realizzare tali finalità. Tale collaborazione dovrebbe tendere in particolare all'attivazione di corsi di formazione e aggiornamento per la realizzazione delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con particolare riguardo ai detenuti minorenni (commi 1-3). Il comma 4 prevede la promozione di attività culturali ed editoriali attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, presentazioni e incontri pubblici. Si prevede, inoltre, l'istituzione presso il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari, all'interno del quale dovrà operare un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle citate attività, al quale partecipano rappresentanti degli enti e delle associazioni presenti sul territorio. L'individuazione dei componenti e delle modalità operative dell'Osservatorio e del Tavolo tecnico è deman-

data ad un decreto del Ministro della giustizia. In particolare, al Tavolo tecnico – che si riunisce due volte all'anno e deve presentare al Ministero della giustizia (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), un programma annuale di attività – è affidato, tra l'altro, il compito di: consolidare la rete tra le diverse realtà del territorio interessate alla realizzazione di attività teatrali negli istituti penitenziari, comprese le attività rivolte a minori; mantenere i rapporti con le regioni, con gli enti locali, con le compagnie e le associazioni teatrali, con il sistema universitario e con il sistema economico-produttivo, anche formulando proposte in merito ad attività e a percorsi formativi finalizzati anche al reinserimento dei detenuti; valutare l'attività svolta e l'attuazione delle disposizioni della legge (commi 5 e 6). All'Osservatorio sono invece riservati prevalentemente compiti di promozione della conoscenza delle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari sia di valorizzazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nella formazione e nella produzione teatrali anche al fine del reinserimento lavorativo dei detenuti (comma 7). Alle imprese sociali, enti e le associazioni che operano sul territorio, in collaborazione con il Tavolo tecnico è demandato il compito di promuovere la realizzazione di esperienze teatrali di qualità negli istituti penitenziari; organizzare percorsi formativi e di confronto per gli operatori penitenziari e per i soggetti esterni interessati alla realizzazione di attività teatrali negli istituti penitenziari; collaborare con altre esperienze teatrali negli istituti penitenziari a livello nazionale e internazionale, anche allo scopo di partecipare a progetti europei (comma 8); si prevede infine che un'apposita sezione della Relazione sui dati relativi allo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionali che il Ministro della giustizia presenta annualmente al Parlamento sia dedicata alle attività teatrali negli istituti penitenziari, alle iniziative adottate per la promozione di tali attività, nonché alla valutazione sulla di-

sponibilità e sull'idoneità degli spazi destinati alle citate attività (comma 9).

L'articolo 2 prevede che il Ministero della giustizia – DAP, destini una quota delle risorse per gli interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti (di cui all'articolo 1, comma 155, della legge n. 178 del 2020, legge di bilancio per il 2021), all'individuazione, presso gli istituti penitenziari che ne sono sprovvisti, di appositi spazi da dedicare alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei detenuti.

L'articolo 3 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della giustizia di un Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e stabilisce la relativa copertura finanziaria. Il Fondo, in particolare, è volto a finanziare attività laboratoriali e produttive, alla realizzazione, anche all'esterno degli istituti penitenziari, di spettacoli teatrali nonché all'erogazione di benefici economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari che collabora alla realizzazione degli spettacoli. Le modalità di attuazione del Fondo sono demandate a regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.**

**C. 2098.**

(Parere alla XI Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, constata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, chiede al deputato Federico di assumerne le funzioni.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia « ordinamento civile », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione; con riferimento a talune disposizioni, in particolare all'articolo 2, comma 2, assumono altresì rilievo le materie « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « previdenza sociale », anch'esse di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *o*), della Costituzione.

Il provvedimento infatti, all'articolo 1, comma 1, dispone, per i lavoratori (sia nel settore pubblico che privato) affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, individuate con decreto del Ministro della salute, il diritto a richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi, fatte comunque salve le previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o della disciplina applicabile al proprio rapporto di lavoro. Durante il congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Tale congedo, che è compatibile con la concorrente fruizione di altri benefici e la cui fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, salva la facoltà di riscatto. Il comma 2 dispone il rilascio della certificazione della malattia da parte del medico di medicina generale o dal medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata che ha in cura il lavoratore. Il comma 3 prevede che, al ricorrere delle suddette malattie, l'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da

parte del lavoratore autonomo sia sospesa per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare. Il comma 3-bis dispone che, decorso il termine del congedo, il lavoratore dipendente abbia, ove possibile, accesso prioritario alla modalità di lavoro agile.

L'articolo 2, comma 1, dispone che i lavoratori dipendenti affetti dalle malattie oncologiche, invalidanti o croniche individuate con decreto del Ministro della salute, previa prescrizione del medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata, possano fruire di un numero annuale di ore di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, aggiuntive rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad un aumento massimo di 10 ore annue. Nel caso di pazienti di minore età, i permessi sono attribuiti ai genitori che li accompagnano alle visite di controllo. Il comma 2 dispone che, per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive, nel settore privato il datore di lavoro chieda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale, mentre nel settore pubblico le amministrazioni provvedano alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale, sarà prevista la sostituzione obbligatoria dai provvedimenti di cui all'articolo 3 attuativi della norma in esame. Ai sensi del comma 3 agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 del testo unificato, stimati in 52 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili. Secondo quanto previsto dal comma 4 nell'ipotesi di fruizione irregolare, le somme revocate e riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla medesima finalità di spesa.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, le nuove disposizioni si applicano ai casi di malattie oncologiche dalla data della loro entrata in vigore (ossia il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della legge in

*Gazzetta Ufficiale*); rinvia poi ad un decreto del Ministro della salute l'elencazione delle malattie invalidanti o croniche al cui sussistere sono riconosciuti i congedi e i permessi di cui agli articoli 1 e 2. Il comma 2 dispone che tramite decreto del Ministro del lavoro venga fissata la disciplina attuativa dell'articolo 2, prevedendo in particolare:

i requisiti e i presupposti per la fruizione delle ore di permesso;

la non cumulabilità del beneficio con altri benefici riconosciuti per la medesima ragione;

i limiti massimi, per persona e per datore di lavoro, di ore o giornate ammissibili al beneficio, differenziati in base alla malattia e alle esigenze terapeutiche;

gli oneri a carico del datore di lavoro privato;

le sostituzioni obbligatorie nella PA;

le modalità di controllo e revoca dei benefici irregolarmente fruiti.

L'emanazione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 è prevista, al comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. La medesima procedura è prevista per la modificazione o integrazione dei predetti decreti.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati.**

**Nuovo testo Doc. XXII, n. 63.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, rileva anzitutto come il provvedimento, in quanto istitutivo di una Commissione d'inchiesta parlamentare, attenga all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari e appare quindi riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di «organi dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera *f*), della Costituzione).

Nel dettaglio, l'articolo 1 istituisce, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati, con il compito di accertare e valutare:

la dimensione del fenomeno della presenza dell'amianto nel territorio nazionale, e degli eventuali casi di impiego illecito o di smaltimento illegale del minerale (lettera *a*);

l'idoneità dei controlli sull'attuazione della vigente legislazione in materia di amianto e sulla bonifica dei siti, in relazione ai danni per la salute e sicurezza dei cittadini e dei lavoratori operanti nel comparto analizzando le problematiche di diversa natura che rendono difficoltosa la realizzazione degli interventi ed individuando le possibili soluzioni operative per superarle anche attraverso lo studio e la valorizzazione di modelli territoriali virtuosi – tale ultimo periodo è stato così modificato nel corso dell'esame referente – che prevedono strategie di collaborazione con i privati (lettera *b*);

eventuali collusioni tra soggetti operanti nelle amministrazioni pubbliche o in imprese private e organizzazioni criminali, anche sotto il profilo della gestione dei rifiuti e dell'opera di bonifica di siti effettivamente o potenzialmente contaminati (lettera *c*);

la situazione igienico-sanitaria e ambientale dei siti di interesse nazionale insalubri e contaminati (lettera *d*);

l'efficacia della legislazione vigente in materia, anche con riguardo all'idoneità ed effettività della rete di controllo sulla corretta applicazione delle normative stesse e delle procedure (lettera *e*);

gli interventi messi in atto dal Ministero della salute e dalle regioni competenti in tema di prevenzione e di cura e ricerca medico-scientifica (lettera *f*)).

L'articolo 2 disciplina la composizione e la durata della Commissione prevedendo che sia formata da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare (comma 1). Entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza (comma 2). La Commissione elegge a scrutinio segreto, tra i suoi componenti, l'Ufficio di presidenza (presidente, due vicepresidenti e due segretari). Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età (comma 3). Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3 (comma 4). Tali disposizioni (commi 3 e 4) si applicano anche per le elezioni suppletive. La Commissione è chiamata a concludere i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione e a presentare alla Camera una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza (comma 6).

L'articolo 3 disciplina i poteri e limiti della Commissione. Il comma 1, chiarisce che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, e precisa che non possono essere adottati provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 codice di procedura penale. Il comma 2 prevede la possibilità che la Commissione possa acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto (articolo 329 del Codice di procedura penale), prevedendo contestualmente il mantenimento del regime di segretezza. Spetta inoltre alla Commissione stabilire quali atti non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o inchieste in corso (comma 4). Infine il comma 3 sottolinea che, nel caso in cui atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale vincolo non possa essere opposto alla Commissione.

L'articolo 4 disciplina l'obbligo del segreto da parte dei componenti la Commissione e del personale di qualsiasi ordine e grado ad essa addetto. Più nel dettaglio, la disposizione con riguardo agli atti e ai documenti (di cui all'articolo 3, commi 2 e 4), dei quali è vietata la divulgazione, impone l'obbligo del segreto ai seguenti soggetti: i membri della Commissione; i funzionari e il personale addetti alla Commissione e ogni altra persona, che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio (comma 1). Nei casi di violazione del segreto, con informazioni diffuse in qualsiasi forma, trova applicazione l'articolo 326 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato (comma 2). La indicata disposizione codicistica è richiamata anche al comma 3, laddove si prevede la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di notizie, depo-

sizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione sia punita con le stesse pene di cui al comma 2, salvo costituisca più grave reato.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, l'articolo 5 demanda la disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione ad un apposito regolamento interno, da approvarsi prima dell'avvio dell'attività di inchiesta da parte della Commissione a maggioranza anche relativa dei suoi componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari. Con riferimento all'organizzazione dei lavori, il comma 2 stabilisce la pubblicità delle sedute, salvo che la Commissione disponga diversamente. Inoltre, nell'espletamento della propria attività, la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Il regolamento interno stabilisce il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione (comma 3). Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati (comma 4). Relativamente alle spese di funzionamento della Commissione, il provvedimento in esame fissa un ammontare massimo di 40.000 euro per l'anno 2022: le spese sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati (comma 5). L'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività è a cura della Commissione (comma 6).

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne.**

**Nuovo testo C. 2328, approvata dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento, pur riguardando la pesca, appare prevalentemente riconducibile per il suo specifico contenuto e per le sue finalità, alle materie « ordinamento civile e penale » e « tutela dell'ecosistema », entrambe di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *s*), della Costituzione.

Ricorda anche, in proposito, che la pesca costituisce materia oggetto della competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, sulla quale, tuttavia, per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislative ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme.

Avverte che la Commissione ha già esaminato il provvedimento, esprimendo, nella seduta del 6 novembre 2019 un parere favorevole con un'osservazione. L'osservazione era volta a richiedere di approfondire l'individuazione dei laghi minori operata dall'allegato 1 del provvedimento, anche prevedendo a tal fine forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. L'osservazione non è stata recepita. Propone quindi di ribadirla nel parere che la Commissione è chiamata a esprimere nella seduta odierna.

Con riferimento al contenuto del provvedimento rileva come l'articolo 1 apporti diverse modifiche all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, recante « Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne ».

In sintesi, in base alla proposta di legge in esame, non si prevedono più dei divieti – in funzione antibracconaggio ittico – con riferimento alle acque interne *tout court* (che, a legislazione vigente, corrispondono

ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre), bensì tali divieti (cui corrispondono delle sanzioni che riprendono quelle attualmente in vigore), sono diversificati a seconda che essi siano riferiti: *a*) ai laghi indicati dal nuovo allegato 1, alle acque salse o salmastre o lagunari (nuovo comma 2 dell'articolo 40), oppure *b*) ai fiumi, ai laghi non inclusi nell'elenco di cui al predetto allegato 1 e alle acque dolci (nuovi commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* del medesimo articolo 40). Nello specifico, il comma 1 del predetto articolo 40 – così come modificato – prevede che rientrino nella nozione di acque interne – oltre ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre – anche le acque lagunari. Il comma 2 del medesimo articolo 40, poi, in base alla novella in commento, prevede dei divieti – in funzione antibracconaggio ittico – riferiti: *a*) ai grandi laghi e ai laghi minori nominativamente indicati nel nuovo allegato 1; *b*) alle acque salse o salmastre o lagunari.

Il citato allegato n. 1 individua i grandi laghi nei seguenti: Lago Maggiore, Lago di Varese, Lago di Como e Lecco; Lago d'Iseo; Lago di Garda; Lago Trasimeno; Lago di Bolsena; Lago di Bracciano. I laghi minori sono così elencati: Lago di Orta; Lago di Mergozzo; Lago di Candia; Lago Grande di Avigliana; Lago di Viverone; Lago d'Idro; Lago di Annone; Lago di Comabbio; Lago di Garlate; Lago di Mezzola; Lago di Monate; Lago di Olginate; Lago di Pusiano; Lago di Corbara; Lago di Vico; Lago di Nemi; Lago di Fondi; Lago del Turano; Lago del Salto; Bacino di Campotosto; Lago Coghinas; Lago del Cixerri.

Nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari si prevedono i seguenti divieti di (tale elencazione ripropone il comma 2 dell'articolo 40 attualmente vigente, riferito alle acque interne *tout court*):

*a*) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

*b*) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qual-

siasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

d) per l'esercizio della pesca sportiva, utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

Il medesimo comma 1 dell'articolo unico della proposta di legge in esame, alla lettera b), inserisce i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016. In base al nuovo comma 2-bis, nelle « acque interne, ad esclusione di quelle indicate al comma 2, è vietato »:

a) l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività;

b) utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

c) detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente;

d) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il

versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

e) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici.

Il nuovo comma 2-ter dell'articolo 40, poi, dispone che le attività di cui al suddetto comma 2-bis, lettera b) – ossia utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti – siano consentite nell'ambito di interventi di recupero e trasferimento, autorizzati dagli enti preposti, organizzati al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione e la salvaguardia della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo.

Inoltre, il nuovo comma 2-quater dell'articolo 40 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'allegato 1 nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale, possano prevedere deroghe al divieto di cui al comma 2-bis, lettera a), relativo – come anticipato – all'esercizio della pesca professionale, nonché all'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività. Tali deroghe possono essere previste esclusivamente per la pesca di alcune specie: eurialine e dei gamberi di fiume (*Austropotamobius pallipes*) nei limiti delle disposizioni dell'UE vigenti in materia.

Lo stesso comma 1 dell'articolo unico, alla lettera c), sostituisce i commi da 3 a 7 dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016.

Il nuovo comma 3 dell'articolo 40, in analogia con il testo attualmente vigente, prevede che siano vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai suddetti commi 2 e 2-bis.

Sempre in analogia con quanto attualmente previsto, in tema di sanzioni, il nuovo

comma 4 dell'articolo 40 prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e ai commi 2-*bis* e 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a trenta giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2-*bis* (attualmente, a colui che viola il divieto di cui al comma 3, si applicano – ove ne sia in possesso – la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni).

Il nuovo comma 5 dell'articolo 40 – confermando quasi integralmente il testo vigente – prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)* e *f)*, si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi (a legislazione vigente, il riferimento è alla licenza di pesca professionale).

In analogia con la legislazione vigente, il nuovo comma 6 dell'articolo 40 prevede che per le violazioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, e ai commi 2-*bis* e 3, gli agenti accertatori procedano agli immediati sequestro e confisca (attualmente, il riferimento è solo alla sola confisca) del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, « anche se di terzi » (tale inciso non è presente nel testo vigente) e anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua « qualora tale reimmissione sia compatibile con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 » (recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conserva-

zione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (il riferimento al DPR 357/1997 non è presente a legislazione vigente). Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)* e *f)*, commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale « nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari » (tale inciso non è presente a legislazione vigente), il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva.

Il nuovo comma 7 dell'articolo 40 – analogo al testo vigente – prevede che, qualora le violazioni di cui ai commi 2, 2-*bis* e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca (attualmente, il riferimento è alla licenza di pesca professionale) o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

Inoltre, viene inserito un nuovo comma 7-*bis* al medesimo articolo 40, il quale dispone che all'accertamento delle violazioni ai divieti di cui ai commi 2, 2-*bis* e 3 concorrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle regioni e dagli enti locali.

Il comma 1 dell'articolo unico, alla lettera *d)*, poi, sostituisce il comma 10 del citato articolo 40 della legge n. 154 del 2016 (il cui contenuto è sopra riportato), prevedendo che le disposizioni dell'articolo in commento (ossia della proposta di legge in esame) siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferi-

mento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante « Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ».

Il comma 2 dell'articolo unico della proposta di legge in esame, infine, prevede – come anticipato – che alla legge 28 luglio 2016, n. 154, sia aggiunto, in fine, il citato allegato 1, contenente l'elenco di 8 grandi laghi e di altri 22 laghi minori precedentemente indicati.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 8.45.**

## ALLEGATO 1

**DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo.****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge il disegno di legge C. 3653, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali e rilevato che:

il disegno di legge appare riconducibile alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

in relazione a singole disposizioni del decreto-legge, assumono inoltre rilievo, tra le altre, le materie: « immigrazione » (articoli 42 e 43, concernenti il nulla osta per i permessi di lavoro per i lavoratori immigrati); « tutela della concorrenza » (articoli 37 e 40, in materia, rispettivamente, di amministrazioni straordinarie e di incentivi auto; ricorda che la sentenza n. 14 del 2004 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia « tutela della concorrenza » tutti gli « strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese »); « profilassi internazionale »

(all'articolo 36, commi 2 e 3, in materia di emergenza COVID); « tutela dell'ambiente » (all'articolo 34, concernente il commissariamento di Sogin Spa), riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere b), e), q) e s) della Costituzione;

assume rilievo (in relazione alle disposizioni di contrasto della povertà educativa di cui all'articolo 39) anche la materia « istruzione », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

a fronte di tale concorso di competenze, il provvedimento comunque prevede, all'articolo 39, comma 2, la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è approvato l'elenco dei comuni beneficiari dei finanziamenti di iniziative volte a favorire il benessere dei minorenni e di attività per il contrasto alla povertà educativa e sono stabiliti gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Promozione e sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari.  
C. 2933.****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge C. 2933, recante promozione e sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, e rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile in particolare alla materia « ordinamento penale », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

assume inoltre rilievo la materia « organizzazione di attività culturali » di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; al riguardo, la lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento prevede che il tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione di attività e spettacoli teatrali negli istituti penitenziari mantenga e rafforzi i rapporti, tra gli altri enti, anche con le regioni e gli enti locali,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato delle proposte di legge C. 2098 e abbinate.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2098 e abbinate, recante disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, e rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia « ordinamento civile », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai

sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione; con riferimento a talune disposizioni, in particolare all'articolo 2, comma 2, assumono altresì rilievo le materie « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « previdenza sociale », anch'esse di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *o*) della Costituzione;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 4

**Nuovo testo della proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 63 quale risultante dalla proposta emendativa approvata. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII n. 63, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati e rilevato che:

il provvedimento, in quanto istitutivo di una Commissione d'inchiesta parla-

mentare, attiene all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari ed appare quindi riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di « organi dello Stato » (articolo 117, secondo comma, lettera *f*), della Costituzione),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 5

**Proposta di legge C. 2328, approvata dal Senato. Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 2328, approvata dal Senato, recante modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'*iter* al Senato, nella seduta del 6 novembre 2019, e rilevato che:

il provvedimento, pur riguardando la pesca, appare prevalentemente riconducibile per il suo specifico contenuto e per le sue finalità, alle materie ordinamento civile e penale e tutela dell'ecosistema, entrambe di competenza legislativa esclusiva statale,

ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e s) della Costituzione;

nel già richiamato parere espresso nel corso dell'*iter* al Senato era presente un'osservazione volta a richiedere di approfondire l'individuazione dei laghi minori operata dall'allegato 1 del provvedimento, anche prevedendo a tale fine forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, che non appare recepita, esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire l'individuazione dei laghi minori operata dall'allegato 1, anche prevedendo a tale fine forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'attuazione del federalismo fiscale

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione) .....	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	138

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 6 luglio 2022. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.*

#### La seduta comincia alle 8.15.

**Audizione di rappresentanti della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).*

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Stefano Antonio SERNIA, *Amministratore delegato e Direttore generale della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore Marco PEROSINO (FIBP-UDC), il senatore Tony Chike IWOB (L-SP-PSd'Az) e Cristian INVERNIZZI, *presidente*.

Marco STRADIOTTO, *Responsabile per i rapporti con i committenti pubblici della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dispone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.25.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 6 luglio 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA****sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

**S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI .....	139
COMITATO XXIII – INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLE AUTONOMIE TERRITORIALI E NEI COLLEGI AMMINISTRATIVI, MISURE DI SCIoglIMENTO E COMMISSARIAMENTO E PROCEDIMENTI ELETTORALI SUCCESSIVI ALLE GESTIONI COMMISSARIALI .....	139

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI  
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI**

*Mercoledì 6 luglio 2022. – Presidenza  
del presidente MORRA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.57 alle 14.28.

**COMITATO XXIII – INFILTRAZIONI DELLA CRI-  
MINALITÀ ORGANIZZATA NELLE AUTONOMIE****TERRITORIALI E NEI COLLEGI AMMINISTRA-  
TIVI, MISURE DI SCIoglIMENTO E COMMISSA-  
RIAMENTO E PROCEDIMENTI ELETTORALI  
SUCCESSIVI ALLE GESTIONI COMMISSARIALI**

*Mercoledì 6 luglio 2022. – Coordinatore:  
MIGLIORE (IV).*

Il Comitato si è riunito dalle 15.13 alle  
16.30.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica .....	140
--	-----

*Mercoledì 6 luglio 2022. – Presidenza del presidente URSO.*

#### **La seduta comincia alle 13.**

**Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica.**

Il Comitato procede al seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sul dominio

aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica.

Prendono la parola i relatori, senatore FAZZONE (FIBP-UDC) e deputato Maurizio CATTOI (M5S), che illustrano alcune integrazioni al testo della proposta.

Dopo alcune ulteriori osservazioni da parte del deputato VITO (FI) e del PRESIDENTE, il seguito dell'esame è stato quindi rinviato.

**La seduta termina alle 13.30.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'infanzia e l'adolescenza

---

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Programmazione dei lavori ..... 141

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Mercoledì 6 luglio 2022. — Presidenza  
della presidente RONZULLI.*

#### **Programmazione dei lavori.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.40 alle 14.30.

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria di Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazione</i> ) .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	7
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 381 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	8
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere dei relatori</i> ) .....	14
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalle Commissioni</i> ) .....	16
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Atto n. 383 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	11
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalle Commissioni</i> ) .....	18
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 382 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	12
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta di parere dei relatori</i> ) .....	20

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	23
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e	

croniche. Testo unificato C. 2098 e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	23
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	39
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Istituzione di una Convenzione costituente per la revisione della parte II della Costituzione. C. 3429 cost. Baldelli e C. 3541 cost. Meloni ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	38
<b>III Affari esteri e comunitari</b>	
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-08322 Quartapelle Procopio: sui negoziati con la Repubblica Popolare Cinese per lo sblocco delle adozioni .....	40
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	44
5-08329 Boldrini: Sugli esiti della prima Conferenza mondiale degli Stati parte del Trattato per la proibizione delle armi nucleari (TPNW) .....	41
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	46
5-08338 Ehm: Sulla gestione dell'emergenza umanitaria in Afghanistan .....	41
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	47
5-08262 Schirò: Sul rafforzamento delle strutture e dei servizi consolari .....	42
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	49
<b>COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:</b>	
Sugli esiti della missione svolta in Algeria (29 maggio – 1° giugno 2022) .....	42
ALLEGATO 5 ( <i>Comunicazioni del presidente</i> ) .....	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	43
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione informale, in videoconferenza, della Relatrice Speciale dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati dal 1967, Francesca Albanese, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00681 Boldrini, 7-00712 Ermellino, 7-00721 Di Stasio, 7-00730 Orsini, 7-00731 Formentini, sul rilancio del processo di pace in Medio Oriente .....	43
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disciplina del volo da diporto o sportivo. C. 2493 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	58
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. C. 2307 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	58
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. C. 105 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	58
ALLEGATO 1 ( <i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i> ) .....	62
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale. Nuovo testo C. 1430 e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	58
ALLEGATO 2 ( <i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i> ) .....	64

Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. C. 3580, Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – parere favorevole</i> ) .....	59
Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	60
ALLEGATO 3 ( <i>Relazione tecnica</i> ) .....	66
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. Nuovo testo C. 2328, approvata dalla 9 <sup>a</sup> Commissione del Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	61
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere <i>a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p)</i> , della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 382 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	61
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte (COM(2021)645 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio Affari esteri (14441/21) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	72
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. C. 2933 Bruno (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	82
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere della relatrice</i> ) .....	85
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	84
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	87
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	91
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-08360 Mazzetti: Misure volte a superare le criticità legate al cavalcavia sulla SP71, che ricade sul territorio dei comuni di Santa Maria la Longa e Bicinicco, in provincia di Udine ....	88
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	92

5-08362 Federico: Trasferimento di ulteriori 300 chilometri dalle competenze provinciali ad ANAS in Molise .....	88
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	93
5-08363 Plangger: Iniziative per favorire l'assolvimento degli impegni unionali in materia di riduzione delle emissioni, con particolare riguardo alle infrastrutture di ricarica nelle arterie stradali ed autostradali e nelle aree di parcheggio .....	89
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	94
5-08361 Pellicani: Chiarimenti sulla designazione di un membro del Cda della società Sitaf .	89
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	95
5-08359 Butti: Iniziative per l'avvio dell'opera della tangenziale in Tirano, in provincia di Sondrio .....	89
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	96

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00619 Silvestroni e 7-00795 Fogliani: Iniziative per il mantenimento della proprietà italiana delle infrastrutture portuali nazionali, per la semplificazione delle zone economiche speciali (ZES) e delle zone logistiche speciali (ZLS) e per il completamento delle infrastrutture di collegamento nell'ambito della rete TEN-T.

Audizione di rappresentanti di Assoporti (in videoconferenza) .....	97
Audizione di rappresentanti di ALIS e di Assonautica .....	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	97

## X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	98
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	98
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (Seguito esame e rinvio) .....	98

## XII Affari sociali

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni. Atto n. 384 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) .....	106
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) .....	108
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi	

fabbricati internamente. Atto n. 385 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	107
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	110

#### **XIV Politiche dell'Unione europea**

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	112
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	114

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Atto n. 383 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	112
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	113

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	118
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	133
Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. Nuovo testo C. 2933 (Parere alla II Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	124
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	134
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 2098 (Parere alla XI Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	125
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	135
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. Nuovo testo Doc. XXII, n. 63 (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	126
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	136
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne. Nuovo testo C. 2328, approvata dalla 9 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	128
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	137

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

## AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione) .....	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	138

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI .....	139
COMITATO XXIII – INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLE AUTONOMIE TERRITORIALI E NEI COLLEGI AMMINISTRATIVI, MISURE DI SCIoglimento E COMMISSARIAMENTO E PROCEDIMENTI ELETTORALI SUCCESSIVI ALLE GESTIONI COMMISSARIALI .....	139

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica .....	140
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI: Programmazione dei lavori .....	141
--	-----

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S. p. A.*



\*18SMC0191930\*